




Commissione tributaria regionale
per l'Emilia-Romagna

Massimario 2021



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

MASSIMARIO 2021



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA**
- EX LABORE FRUCTUS -

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
per L'EMILIA-ROMAGNA**

Direttore dell'Ufficio del Massimario
Ornella D'Orazi

Dirigente della Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Cristina Bulzacchelli

Collaboratori dell'Ufficio del Massimario
Marco Greggi
Renato Sebastianelli
Eleonora Addarii

Segreteria di redazione dell'Ufficio del Massimario
Gianvito Mastropasqua

Componenti dell'Ufficio del Massimario
Gino Cirelli
Riccardo Fabbri
Francesco Fiore
Patrizia Foiera
Mirella Guicciardi
Sandro Labanti
Mauro Ravaioli
Erminio Retus

INDICE GENERALE

MASSIME

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA	5
Commissione tributaria Regionale per l'Emilia Romagna	7

MASSIME

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI	161
Commissione tributaria provinciale di Bologna	163
Commissione tributaria provinciale di Forlì	166
Commissione tributaria provinciale di Modena	171
Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia	180

<u>INDICE CRONOLOGICO DELLE MASSIME DELLA CTR EMILIA-ROMAGNA</u>	185
---	------------

<u>INDICE ANALITICO DELLE MASSIME DELLA CTR EMILIA-ROMAGNA</u>	195
---	------------

**MASSIME DELLA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA**

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA**

Presidente f.f.: Ornella D'Orazi

Massimatori: Marco Greggi, Eleonora Addari

Sentenza n. 0001/2021, del 08.01.2021, Sez. 05

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Antonio Clemente, Relatore: Angelo Peticca

Autore della Massima: Marco Greggi

Cessione all'esportazione - effettività - prova - con ogni mezzo - è possibile.

Cessione all'esportazione - prova - lettera di vettura - Airway bill - è sufficiente.

La destinazione della merce all'esportazione può essere fornita "con ogni mezzo" ivi inclusa la lettera di vettura (nel corso di specie, aerea) cd. "Airway bill" che come tale rappresenta prova certa ed incontrovertibile della cessione, a nulla rilevando la mancata sottoscrizione di questa e l'impossibilità di equipararla a una bolla di consegna. (Nel caso di specie dall'annullamento della dichiarazione doganale di esportazione era scaturito il recupero dell'IVA dovuta, assimilando la cessione effettuata a una vendita sul territorio dello stato).

d.P.R. 633/72, artt. 8 e 21; Cass. 18826/17.

Sentenza n. 0002/2021, del 08.01.2021, Sez. 05

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Antonio Clemente, Relatore: Angelo Peticca

Autore della Massima: Marco Greggi

Sanzioni amministrative tributarie - principio tassatività - si applica. Sanzioni amministrative - disapplicazione - equità - non sussiste - necessità della sanzione - Consegue.

Le sanzioni amministrative tributarie derivando da ipotesi tipizzate dal legislatore e per ammontari previsti in ottemperanza alla riserva di legge: soggiacciono come tali ai principi di tassatività delle disposizioni speciali.

Il giudice tributario non può fare applicazione del principio di equità e disporre la disapplicazione *praeter legem*.

d.lgs. 471/97, art. 13.

Sentenza n. 0006/2021, del 08.01.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonio Clemente
Autore della Massima: Marco Greggi

Controversia giudiziaria - chiusura transattiva - somma riconosciuta per spese legali e contabili - natura reddituale - non sussiste - imponibilità - non consegue.

Non concorre a formare reddito disponibile (nella fattispecie ex art. 67 d.P.R. 917/86) la somma percepita da un socio di minoranza a seguito di una chiusura transattiva di una lite pendente con la società, qualora la somma riconosciuta sia dovuta per compensare le spese legali, contabili e amministrative di quest'ultimo.

Osta ad una conclusione di segno diverso la lettera dell'art. 6 d.P.R. 917/86 che prevede l'imponibilità della somma solo qualora questa abbia funzione sostitutiva di un reddito altrimenti imponibile.

d.P.R. 917/86, artt. 6, co. 2 e 67; Cass. 10972/09, 19356/08.

Sentenza n. 0007/2021, del 08.01.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonio Clemente, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

IMU - esenzione - abitazione principale - effettivo utilizzo - rileva.

IMU - immobile funzionalmente unitario - accatastamento frazionato - esenzione al complesso - si applica.

Ha diritto all'esenzione ICI/IMU prevista per l'abitazione principale il contribuente che viva in un immobile accatastato diversamente, ma facente parte dello stesso fabbricato acquistato meditante agevolazione cd. "Prima casa". Nella materia infatti assume rilievo non tanto l'accatastamento dell'immobile quanto piuttosto l'utilizzo unitario, sicchè il beneficio può essere riconosciuto anche all'immobile che abbia due distinte assegnazioni catastali.

d.l. 93/08, art. 1; Cass. 17015/19.

Sentenza n. 0012/2021, del 08.01.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Massimo D'Amato
Autore della Massima: Marco Greggi

Fallimento - ammissione con riserva allo stato passivo - sentenza - registrazione - conseguenze - imposta di registro - aliquota 1% - si applica.

Trova applicazione l'imposta di registro (con aliquota pari all' 1%) alla sentenza con la quale il tribunale ammette con riserva allo stato passivo fallimentare un credito oggetto di contestazione dinanzi all'autorità amministrativa. Tale conclusione trova conforto nella lettera dell'art. 8, lett. c della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86 che impone la registrazione degli atti giudiziari anche qualora definiscono parzialmente il giudizio: tale disposizione trova applicazione in ogni caso in cui un provvedimento dell'autorità giurisdizionale sia adottato a seguito di un giudizio contenzioso di cognizione in cui si accerti dell'esistenza e dell'efficacia nei confronti del fallimento del credito in questione (conforme Cass. 1849/00).

d.P.R. 131/86, Tariffa Parte I, art. 8, co. 1, lett. c, art. 98 l.fall.; Cass. 14146/13, 1849/00, 5495/99.

Sentenza n. 0014/2021, del 08.01.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Angelo Peticca
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - Agenzia delle Entrate - atti della riscossione - legittimazione passiva - sussiste.

L'Agenzia delle Entrate, come ente titolare del diritto di credito oggetto di contestazione nel processo tributario, è legittimato passivo in questo sia per i vizi imputabili alla sua attività sia per quelli riferibili all'attività dell'Agente della Riscossione.

Cass. 20519/13, 15393/15, Cass. SS. UU. 16412/07.

Sentenza n. 0019/2021, del 11.01.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Gianluigi Morlini
Autore della Massima: Marco Greggi

IRES - società residente a San Marino - soci italiani- clientela italiana - messaggi pubblicitari in Italia - esterovestizione - sussiste.
Società esterovestita - società a ristretta base proprietaria - imputazione per trasparenza degli utili - consegue.

Può essere considerata “esterovestita” quella società estera (nel caso di specie, residente nella Repubblica di San Marino) che abbia soci italiani, una clientela essenzialmente italiana e che nei messaggi promozionali pubblicitari implicitamente si accrediti come società ivi residente.

Qualora la società cd. “esterovestita” si qualifichi anche per essere a ristretta base proprietaria, i maggiori utili possono essere imputati pro quota ai soci.

d.P.R. 917/86, art. 73, co. 3.; Cass. 264268/10, 25271/14, 4159/14, 11654/13.

Sentenza n. 0041/2021, del 11.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Marco Greggi

Sentenza di primo grado - accertamento deciso del termine per l'impugnazione - inammissibilità del ricorso - omessa pronuncia nel merito - vizio - non sussiste - assorbimento - consegue.

Non è viziata da difetto di motivazione la sentenza di prime cure che, osservando la tardività del ricorso, ometta la pronuncia nel merito poiché questo secondo profilo risulta assorbito dal primo.

La figura dell'assorbimento infatti ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto dell'interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno.

L'assorbimento è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto delle altre domande.

d.lgs. 546/92, art. 21, co. 1; Cass. 28995/18, 12193/20, 28663/13, 17363/20, 7410/11, 26391/10, 22232/16, 18754/16.

Sentenza n. 0043/2021, del 11.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Silvia Giorgi
Autore della Massima: Marco Greggi

ICI - seminario religioso - mancata utilizzazione - non rileva - esenzione - spetta.

Non è assoggettato ad ICI il seminario religioso che risulti chiuso da tempo, ancorché già vocato alla realizzazione delle attività previste dalla norma al di fuori di ogni finalità commerciale. Il mancato utilizzo dell'immobile a questo fine è irrilevante ai fini della concessione del beneficio fiscale, a condizione che non si perda la natura strumentale dello stesso.

d.lgs. 504/92, art. 7, co. 1, lett. i; Cass. 20515/16.

Sentenza n. 0046/2021, del 12.01.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - reddito d'impresa - indagini finanziarie - soggetti o terzi - presupposto - connessione con il contribuente sottoposto a verifica.
Indagini su conti correnti - soggetti terzi - valenza indiziaria - è tale - conferma dell'accertamento - consegue.

L'accertamento analitico di un maggior reddito percepito. Nonchè la riqualificazione di ente non commerciale in ente commerciale, può scaturire da indagini finanziarie su conti correnti di soggetti terzi rispetto all'imprenditore, purché connessi a questo e nella materiale disponibilità del medesimo.

Qualora le movimentazioni sui conti non possano ragionevolmente riferirsi alle necessità personali dell'intestatario, può trovare conferma la conclusione dell'Ufficio precedente in base alla quale le medesime sono da attribuirsi (con rileverà reddituale) al soggetto sottoposto ad accertamento.

d.P.R.600/73, art. 32, 37, co. 3 e 39; Cass. 32974/18, 15875/18, 374/09, 17390/10.

Sentenza n. 0048/2021, del 13.01.2021, Sez. 03

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Antonio Sciaudone

Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - omessa richiesta di fattura - operatore economico - sanzione amministrativa - natura autonoma - è tale - dipendenza dall'accertamento sostanziale - non sussiste.

Il comportamento omissivo di cui all'art. 6, co. 8, d.lgs. 471/97 (omessa richiesta di fattura da parte di operatore economico fruitore di un servizio o acquirente di un bene) può essere punito indipendentemente dall'accertamento sostanziale che quantifichi l'esatto ammontare dell'imposta (asseritamente) evasa, tenuto conto della movimentazione su conto corrente bancario.

Si tratta nel caso di specie di sanzione autonoma disgiunta rispetto a qualsiasi atto impositivo.

d.lgs 471/97, art. 6, co. 8.

Sentenza n. 0050/2021, del 13.01.2021, Sez. 03

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Carlo Greco, Relatore: Antonio Sciaudone

Autore della Massima: Marco Greggi

IRAP - studio professionale - rete di collaboratori - compensi ridotti rispetto al volume d'affari dello studio - autonoma organizzazione - non sussiste - debenza del tributo - non consegue.

È privo di autonoma organizzazione ai fini IRAP l'avvocato che, ancorché inserito nello studio professionale paterno caratterizzato da un particolare avviamento e avvalendosi di una rete sul territorio di collaboratori (anch'essi professionisti) riconosca a questi ultimi compensi bassi avuto e riguardo al volume d'affari complessivo dello studio.

d.lgs. 446/97, art. 2; Cass. SS. UU. 9451/16.

Sentenza n. 0057/2021, del 18.01.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Marco Greggi

Eredità - successione - accettazione con beneficio d'inventario - curatore - legittimazione processuale - processo tributario - non sussiste.

Non è legittimato attivo a proporre ricorso dinanzi alla commissione tributaria il curatore dell'eredità accettata dagli eredi con beneficio di inventario, nella misura in cui l'attività di quello è finalizzata alla tutela dei diritti dei creditori medesimi e non dell'eredità, salva prova del fatto che dall'omesso versamento (nel caso di specie trattavasi di istanza di rimborso) non derivi pregiudizio per i creditori stessi.

d.P.R. 917/86, art. 183, art. 507 Cod. civ.; Cass. 4788/17, 25150/16.

Sentenza n. 0068/2021, del 19.01.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Carlo Greco, Relatore: Luca Tampieri
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - conferimento d'azienda e cessione di quote - riqualificazione come cessione d'azienda - consegue.

Cessione d'azienda - passaggio generazionale - atto *inter vivos* - detassazione - non consegue - applicazione analogica - non è possibile.

Va riqualificata (art. 20, d.P.R. 131/86) come cessione d'azienda (e tassata conseguentemente ai fini del tributo di registro e dei tributi ipocatastali) la complessa operazione in base alla quale l'azienda viene conferita in società (nel caso di specie trattasi di azienda agricola conferita in società semplice) e successivamente le quote di società vengono cedute all'altro socio.

Non scongiura il prelievo la circostanza che gli unici due soci siano padre e figlio, e che l'operazione così strutturata sottenda un passaggio generazionale dell'attività nella misura in cui la detassazione dell'operazione in questo caso sarebbe prevista per gli atti *mortis causa* e non, come nel caso di specie, *inter vivos*.

d.P.R. 131/86, art. 20, d.lgs. 346/90, art. 3, co. 4 ter; CTR Emilia n. 1055/17, Cass. 23549/19, 10/15, 116/13, 223/12, 111/97, C. Cost. 158/20.

Sentenza n. 0081/2021, del 21.01.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Alberto Pasi
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - spese legali - soccombenza - spese liquidate - onorari - sono compresi.

La parte del dispositivo della sentenza che pone in capo a parte soccombente (l'erario) una somma dovuta per le spese legali "oltre onorari e accessori di legge" va interpretata nel senso che "onorari e accessori di legge" richiama IVA, CPA e CU (imposta sul valore aggiunto, cassa di previdenza e assistenza e contributo unificato) e non la parte propriamente degli "onorari" come individuata dalle tabelle di cui al d.m. 140/12. Conforta questa conclusione in fatto che il calcolo degli onorari sarebbe in ogni caso influenzato da variabili eterogenee dipendenti dal caso concreto e necessitanti comunque di espressa pronuncia del giudice, non surrogabile da un atto di parte (nel caso di specie, nel giudizio di ottemperanza).

d.m. 14012, d.m. 55/14.

Sentenza n. 0087/2021, del 21.01.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Marco Greggi

Notifica - società cancellata dal registro delle imprese - inesistenza - consegue. D.lgs. 147/14, art. 28 - sopravvivenza della società estinta per 5 anni - efficacia retroattiva - non sussiste.

L'estinzione della società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento (e del radicamento del contenzioso) determina il difetto di capacità processuale della stessa e dalla capacità processuale a rappresentarla dell'ex liquidatore (cui nel caso di specie è stato notificato l'atto impositivo).

Ne consegue l'inesistenza della notifica dell'atto notificato a quest'ultimo prima del 13 dicembre 2014 poiché la novella del d.lgs. 147/14 (art. 28) che differisce l'estinzione di 5 anni non ha efficacia retroattiva.

D.lgs. 147/14, art. 28, artt. 2495 e 2312 Cod. Civ., l. 212/00, art. 12, co. 7; Cass. 12307/20, Cass. SS.UU. 4060/10, 4061/10, 4062/10, 6070/13, 6071/13, 6072/13.

Sentenza n. 0094/2021, del 21.01.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Gino Cirelli
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - benefici "prima casa" - immobile di lusso - verifica - non è necessaria - ispezione dell'immobile - non è necessaria - indicazione dei criteri astratti - è sufficiente.

Ai fini dell'accertamento di un immobile come "di lusso" per l'applicazione del tributo di registro non è necessario un sopralluogo dell'ente impositore, bastando, per l'assolvimento dell'obbligo di motivazione dell'atto impositivo, l'enunciazione dei criteri astratti per addivenire alle conclusioni (nel caso di specie, la superficie del manufatto) senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto.

La superficie occupata da muri centrali e divisori v a conteggiata ai fini della verifica dei requisiti necessari per un immobile per poter essere considerato comune "di lusso".

d.P.R. 131/86, art. 1 Tariffa, parte I, art. 52, co. 2 bis, d.m. 2 agosto 1969, d.lgs. 23/12, art. 10; Cass. 22148/17, 25024/18, 22954/13, 24469/15.

Sentenza n. 0104/2021, del 22.01.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - rimborso - credito non contestato - indicazione in dichiarazione - termine decennale di prescrizione - è tale.

In materia di IVA, ove il credito d'imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall'Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l'avvio del relativo procedimento.

Non trova dunque applicazione il termine biennale decadenziale previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/92, ma solo quello previsto dal diritto comune, di prescrizione decennale (art. 2946 Cod. civ.).

d.lgs. 546/92, art. 21, co. 2; Cass. 1456/16, 4559/17, 20678/14, 18110/19.

Sentenza n. 0105/2021, del 22.01.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Luca Maria Blasi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Iscrizione di ipoteca – Notificazione cartelle ai sensi dell'art. 137 c.p.c. – Consegna a soggetto diverso dal destinatario – Omesso invio raccomandata di avviso – Perfezionamento notifica – Non sussiste - Applicazione art. 60 D.P.R. 600/1972

In caso di notifica di atti impositivi, tra cui anche le cartelle esattoriali, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., ma secondo la disciplina specifica prevista dall'art. 60 del D.P.R. n. 600/1972.

Ne discende che in caso di consegna di una cartella esattoriale, il mancato invio della raccomandata informativa ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. b) b-bis del D.P.R. n. 600/1972 impedisce il corretto perfezionamento della notifica.

DPR n. 600/1973, art. 60; art. 137 c.p.c.; Cass. 30393/2018.

Sentenza n. 0106/2021, del 22.01.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Luca Maria Blasi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta sul reddito delle società - società a “ristretta base proprietaria” - presunzione di distribuzione degli utili - prova contraria del socio - è ammissibile. Società a “ristretta base proprietaria” - accertamento - definitività nei confronti del socio - non sussiste.

La definitività di un accertamento di maggior reddito nei confronti di una società a “ristretta base proprietaria” non fa necessariamente stato nei confronti del singolo socio, il quale può provare pur sempre, tra l'altro, che i proventi non dichiarati non siano stati distribuiti.

La presunzione di percezione di utili non dichiarati da parte dei soci nelle società “a ristretta base proprietaria” non si applica qualora il contribuente provi la sua assoluta e oggettiva estraneità alla gestione sociale, e quando l'attività di accertamento sia stata svolta in un periodo in cui il medesimo non era più socio.

Cass. 32468/18.

Sentenza n. 0113/2021, del 22.01.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Marco D'Orazi, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Costi per sponsorizzazioni – Deducibilità – Onere della prova grava sul contribuente - Operazioni oggettivamente inesistenti – Prova mediante presunzioni – Legittima.

Grava sul contribuente l'onere di dimostrare la deducibilità dei costi contestati dall'Amministrazione finanziaria, dando prova di averli effettivamente sostenuti. Quando tale prova venga fornita mediante la produzione di fatture e ricevute di pagamento, l'Amministrazione finanziaria può dimostrare l'inesistenza delle operazioni fatturate anche mediante presunzioni. Spetta al giudice del merito valutare l'esistenza delle operazioni sulla base dell'impianto probatorio complessivo.

Cass. 18401/2018

Sentenza n. 0117/2021, del 25.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Fermo amministrativo – Automobile necessaria all'attività lavorativa – Non si applica - Pregiudizio grave per il contribuente - Sussiste

Non può trovare applicazione la misura del fermo amministrativo dell'automobile di proprietà del contribuente qualora questo dimostri che il mezzo è necessario per l'esercizio della propria attività lavorativa e che, in caso di applicazione della misura cautelare, egli subirebbe un danno grave ed irreparabile.

Sentenza n. 0121/2021, del 25.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pasquale Liccardo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Operazioni esenti – Pro rata di detrazione – Operazioni accessorie – Onere della prova grava sul contribuente

Secondo le disposizioni del D.P.R. 633/1972 nel caso in cui il soggetto passivo compia sia operazioni imponibili che operazioni esenti, la detrazione dell'IVA versata deve

essere determinata con applicazione del pro-rata di detrazione calcolato ai sensi dell'art. 19-bis del D.P.R. 633/1972.

Qualora il contribuente sostenga l'esclusione delle operazioni esenti dal calcolo della percentuale di detrazione in quanto meramente accessorie, grava su di lui l'onere di provare la natura accessoria o occasionale di tali operazioni.

Non possono ritenersi meramente occasionali le operazioni esenti i cui corrispettivi costituiscono parte rilevante (se non principale) del volume d'affari complessivo.

DPR 633/72, art. 19, co 1 e 2

Sentenza n. 0124/2021, del 25.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

Cartella di pagamento - pretesa tributaria - tributi erariali - termine decennale - è tale.

Il credito erariale rappresentato in cartelle contenenti richieste relative a tributi erariali si caratterizza per una prescrizione decennale, mentre in termine per tributi locali (e sanzioni) è pari a cinque anni (e per i contributi ai consorzi di bonifica il termine scende a tre).

Cass. 23397/16, 5577/19, 166611/20.

Sentenza n. 0126/2021, del 25.01.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso di accertamento - Redditometro - Incrementi patrimoniali definiti in adesione su precedenti annualità - Possibilità di variazione del valore - Non sussiste - Motivazione specifica - Necessità

In ossequio al principio di certezza del diritto, in presenza di accertamenti definiti in sede di adesione relativamente a precedenti periodi d'imposta ed aventi ad oggetto i medesimi incrementi patrimoniali, nell'accertare una diversa annualità l'Amministrazione finanziaria deve assumere i valori già definiti, salva la possibilità di modificarli con specifica motivazione.

Cass. 20577/2019

Sentenza n. 0129/2021, del 25.01.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Federico Cocchi, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - valutazione di un immobile - criterio comparativo - è corretto.
Valore di un immobile - criterio comparativo - superamento dei valori O.M.I. - non rileva.
Valori O.M.I. - natura indiziaria - è tale - necessità di conferma aliunde - consegue.

Ai fini della determinazione del valore di un immobile per l'applicazione dell'imposta di registro l'ufficio si può basare sui valori desunti da diverse compravendite di immobili analoghi nella stessa zona (nel caso di specie, due) anche qualora i valori così determinati superino quelli rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.). I valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (O.M.I.) possono essere valutati solo nel contesto di un più ampio quadro indiziario e da soli non sono idonei a fissare in modo oggettivo ed incontrovertibile il valore di una unità immobiliare.

d.P.R. 131/86, art. 51, co. 3; Cass. 963/18, 2155/19.

Sentenza n. 0134/2021, del 25.01.2021, Sez. 02
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Federico Cocchi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Controllo automatizzato – Avviso di irregolarità - Notificazione telematica tramite intermediario- Termine di pagamento 90 giorni – Dies a quo – Trasmissione telematica

In caso di avviso di irregolarità emesso a seguito di controlli automatizzati ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54bis del D.P.R. 633/72 trasmessi in via telematica all'intermediario trova applicazione il più ampio termine di 90 giorni concesso dall'art. 2-bis della L. n. 203/2005 per richiedere assistenza all'Amministrazione Finanziaria o effettuare il pagamento in acquiescenza e non il più breve termine di 30 giorni previsto nel caso di comunicazione cartacea direttamente al contribuente dall'art. 2 del D.lgs. 462/1997.

In tal caso, il termine decorre dal momento in cui l'avviso di irregolarità è trasmesso telematicamente all'intermediario.

L. n. 203/2005, art. 2-bis; D.lgs. 462/1997, art. 2.

Sentenza n. 0140/2021, del 27.01.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - evasore cd. "totale" - eccezioni strumentali - responsabilità processuale aggravata - art. 96 c.p.c. - sussiste.

Sussistono le condizioni per l'accertamento di una responsabilità processuale aggravata qualora il contribuente in modo temerario radichi un contenzioso nei confronti dell'amministrazione finanziaria sollevando eccezioni del tutto strumentali, qualora sia oggettivamente riscontrata la sua natura di evasore fiscale cd. "totale" per plurimi periodi di imposta. (Nel caso di specie l'evasione totale era stata rilevata attraverso indagini bancarie che avevano permesso di ricostruire in capo al contribuente, in modo incontrovertibile, l'esercizio in modo continuativo e professionale di una impresa commerciale).

d.P.R. 600/73, art. 41, d.P.R. 633/72, art. 55, art. 96 c.p.c.; Cass. 19854/04.

Sentenza n. 0141/2021, del 27.01.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonella Ioffredi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento catastale - classamento immobile - procedura Docfa - obbligo motivazione - valutazioni concordi - indicazioni dati oggettivi e classe tributaria - è sufficiente

L'obbligo di motivazione dell'avviso, in un classamento dell'immobile con procedura docfa se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall'ufficio, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze sia intrinseche sia estrinseche che hanno condotto l'AF a disattendere la proposta del contribuente.

Cass, 7773/2020, Cass., 6559/2020, Cass., 12777/2018, Cass., 12497/2016

Sentenza n. 0142/2021, del 25.01.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Proto, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi
Autore della Massima: Marco Greggi

Atto di appello - mera riproposizione delle censure di primo grado - omessa indicazione dell'ingiustizia della decisione impugnata - inammissibilità - consegue.

La precisa enunciazione dei motivi di appello non risponde solo alla necessità di circoscrivere il *quantum appellatum* ma soprattutto di indicare le concrete ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata. Per questo motivo essa non può risolversi nella pura e semplice riproposizione della domanda e nella indicazione del suo fondamento così come non può limitarsi alla semplice citazione degli articoli di legge e di regolamento che si pretendono violati. In tal senso non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impuginate ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità e possono essere correlate con la motivazione della pronuncia oggetto di gravame.

È inammissibile l'atto di appello che non si confronti a questi requisiti.

d.lgs. 546/92, art. 53, co. 1, art. 342, co. 1 c.p.c.; Commissione tributaria centrale 176/69, Cass. 3913/18.

Sentenza n. 0166/2021, del 01.02.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Marco Greggi

Reddito d'impresa - accantonamento - rischio processuale - rilevanza fiscale - non sussiste - successiva verifica dell'evento - efficacia sanante retroattiva - non sussiste.

È fiscalmente indeducibile dal reddito di impresa commerciale un accantonamento effettuato per far fronte a una richiesta di risarcimento per la quale era pendente contenzioso tra il contribuente e una società terza, in quanto ipotesi non prevista all'art. 107 d.P.R. 917/86. Non muta la conclusione il fatto che in un successivo periodo d'imposta l'entità del risarcimento sia stata effettivamente determinata in sede transattiva e che il pagamento abbia avuto luogo.

Ai fini della deduzione di una componente negativa del reddito di impresa commerciale il requisito della certezza imposto dalla lettera della legge va riferito al periodo d'imposta nel quale la componente viene effettivamente valorizzata dal punto di vista tributario annulla rilevando la sopravvenuta certezza in un momento successivo.

d.P.R. 917/86, art. 107, art. 109, co. 1.; Cass. 12330/01, 18710/05, 27546/09, 6837/13.

Sentenza n. 0168/2021, del 25.01.2021, Sez. 04

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Carlandrea Cremonini

Autore della Massima: Marco Greggi

Imposte sui trasferimenti - imposta di registro - imposte ipocatastali - negozi stipulati da gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) - misura fissa - si applica.

L'imposta indiretta sui trasferimenti è dovuta in misura fissa qualora gli atti di compravendita siano stati stipulati da un gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.).

Conforta questa conclusione la lettera della legge (d.l. 241/90, art. 12, co. 3) che concede siffatta agevolazione fiscale agli atti propri dei gruppi di interesse economico restando inteso che con il concetto di atto proprio non si fa esclusivo riferimento a quelli interni amministrativi del gruppo ma anche ai negozi giuridici attraverso i quali il medesimo si rapporta a soggetti terzi.

d.P.R. 131/86, art. 4, Parte I, Tariffa, d.l. 241/90, art. 12, co.3; Cass. 13059/15, C. cost. 90/18.

Sentenza n. 0176/2021, del 03.02.2021, Sez. 04

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi

Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - cessione d'azienda - valore dell'avviamento - valore del marchio - assorbimento - è possibile - sommatoria algebrica - non è possibile.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro alla cessione di una azienda (nel caso di specie un bar) il valore dell'avviamento e quello del marchio influiscono reciprocamente.

In questo senso una significativa valutazione del marchio può ricomprendere in sé anche quella dell'avviamento dell'impresa commerciale: ne scaturisce che l'Ufficio non possa, in sede di accertamento, rideterminare l'avviamento sulla base dell'ammontare dei ricavi aziendali e aggiungere tale valore a quello del marchio posto. Così facendo infatti si creerebbe una duplicazione della medesima base imponibile.

d.P.R. 131/86; Cass. 7941/19.

Sentenza n. 0180/2021, del 03.02.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Marco D'Orazi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - avviso di liquidazione a notaio - intervento del contribuente - è ammissibile - litisconsorzio facoltativo - è tale.

Imposta sulle donazioni - passaggio generazionale d'azienda - cessione di nuda proprietà delle azioni - esenzione - non si applica.

Il contribuente può ricorrere in commissione tributaria avverso l'avviso di liquidazione di una maggiore imposta di registro notificato al notaio come responsabile di imposta per l'atto che il medesimo ha rogato. Qualora il contribuente intenda avvalersi di siffatta possibilità il suo intervento è da qualificarsi come adesivo nel quadro di un litisconsorzio facoltativo.

L'esenzione prevista dalla norma ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni si applica a un contratto di donazione riguardante un complesso aziendale solo qualora il donatario nell'ambito di un passaggio generazionale si impegni alla conduzione della medesima attività d'impresa oggetto di trasferimento. Tale requisito non viene rispettato qualora oggetto di donazione sia solamente la nuda proprietà delle azioni rappresentanti la maggioranza di controllo della società che conduce l'impresa questo perché la nuda proprietà non permette l'esercizio dei poteri gestori che permangono sull'usufruttuario donante.

d.lgs. 346/90, art. 3, co. 4 ter, d.P.R. 131/86, art. 42, l. 262/06, art. 2, co. 49.

Sentenza n. 0184/2021, del 05.02.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Reddito d'impresa - Accertamento analitico induttivo – Valutazione antieconomicità della gestione – Deve essere complessiva

Secondo l'art. 39, primo comma, lett. d, del DPR n.600, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa.

La valutazione dell'antieconomicità dell'attività deve essere effettuata tenendo conto della gestione complessiva e non dell'eventuale sproporzione tra costi e ricavi di una singola operazione, quando nel complesso i dati dimostrino un equilibrio complessivo della gestione.

D.P.R. 600/73, art. 39; Cass. 26026/2015

Sentenza n. 0185/2021, del 05.02.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Marco Greggi

Allevamento cuccioli di cane - numero inferiore a 30 - attività commerciale - è tale

Svolge attività di impresa commerciale la persona che allevi cuccioli di cane per la loro successiva vendita qualora il numero dei medesimi sia inferiore al limite di 30 previsto dalla legge (nel caso di specie trattasi di 12 e 17 cessioni in due distinti periodi d'imposta) per poter considerare l'allevamento connesso all'attività agricola (l. 349/93, art. 2, co. 3).

Ne scaturisce che qualora il numero di animali sia inferiore al minimo gli eventuali proventi non siano esclusi la tassazione ma concorrono a formare il reddito alla stregua di redditi di impresa commerciale.

l. 349/93, art. 2, co. 3, d.m. 28 gennaio 1994; Cass. 8781/01, 19564/18, 13353/18.

Sentenza n. 0190/2021, del 10.02.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Carlandrea Cremonini
Autore della Massima: Marco Greggi

I.C.I. - scuola paritaria - applicazione - sussiste.

Scuola paritaria - pagamento di retta mensile - natura commerciale dell'attività - è tale -esenzione I.C.I. - non spetta.

Si applica l'imposta comunale sugli immobili al fabbricato di proprietà di una parrocchia che venga utilizzato come scuola d'infanzia paritaria a fronte del pagamento di una modesta quota mensile d a parte di chi fruisce del servizio.

Il pagamento della retta scinde il rapporto di pertinenzialità tra il fabbricato in questione e l'immobile destinato al culto ad esso adiacente.

L'attività oggettivamente commerciale condotta all'interno del primo conferma siffatta conclusione.

d.lgs.504/92, art. 7.

Sentenza n. 0192/2021, del 10.02.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Ornella D'Orazi
Autore della Massima: Marco Greggi

Somministrazione di alimenti e bevande in associazione culturale - esercizio da parte di impresa estera - attività commerciale - è tale - imponibilità dei proventi - consegue.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un circolo ricreativo culturale concorre a formare reddito di impresa imponibile qualora essa sia esercitata da una società commerciale già attiva in un altro contesto presso diversi locali.

L'attività di ristorazione in tale contesto non è imputabile alla associazione ricreativa bensì alla società commerciale annulla rilevando.

l. 383/00, d.P.R. 235/01.

Sentenza n. 0195/2021, del 11.02.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Bernardo Massari
Autore della Massima: Eleonora Addari

Estinzione e cancellazione di una società- soci- responsabilità limitate-creditore - atto di accertamento impugnato-dimostrare la responsabilità-è possibile

Anche nei confronti dell'AF trova applicazione il disposto dell'art. 2495 c.c. per cui l'estinzione e la conseguente cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue i debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, ma comporta la successione dei soci e la loro responsabilità per le obbligazioni sociali residue, limitatamente a quanto ricevuto in sede di distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione.

La cancellazione permette quindi all'Amministrazione Finanziaria quale creditore di agire in via sussidiaria nei confronti dei soci, ma la stessa è tenuta a dimostrare, dandone conto nella motivazione dell'avviso di accertamento, l'esistenza dei presupposti della responsabilità dei soci, ovvero l'avvenuta distribuzione del residuo attivo e la sua effettiva riscossione da parte del socio.

Art. 2495 c.c., Art. 28 D.lgs. 175/2014, Art. 36 D.P.R. 602/1973. Cass., 24793/2013, Cass., 5113/2013, Cass., 3879/75, Cass., 5489/78, Cass., 1468/2004

Sentenza n. 0196/2021, del 11.02.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Marco Greggi

Impresa commerciale - disconoscimento di passività fittizia - emersione di sopravvenienza attiva - non conseguue.
Attività d'impresa - spesa inerente - giudizio qualitativo - è tale - utilità potenziale - è sufficiente.

Il disconoscimento di una passività fittizia asseritamente derivante da un'operazione inesistente non determina in capo al contribuente che sia imprenditore commerciale una sopravvenienza attiva.

La sopravvenienza deve essere dichiarata e assoggettata ad imposta nell'esercizio in cui si manifesta solo se la posta passiva sia stata già iscritta in precedenti bilanci e se la sua insussistenza sia sopravvenuta e non originaria, derivi cioè da eventi ulteriori che ne modifichino l'effettività e non già *a contrario* se ne rilevi l'originaria inesistenza soltanto in un momento successivo.

Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito di impresa ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad esso senza però che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità anche solo potenziale o indiretta, in quanto è configurabile come costo anche ciò che non reca alcun vantaggio economico e a tal fine non assume rilevanza la congruità delle spese poiché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

d.P.R. 917/86, art.88,109; Cass. 20543/06, 12436/11, 19219/07, 34710/19, 26316/20, 30366/19, 26802/20.

Sentenza n. 0205/2021, del 11.02.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento- disconoscimento di costi - maggior reddito - compensazione in consolidato nazionale - successiva contestazione dell'atto impositivo - non è possibile.

Non può essere oggetto di gravame in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento che recuperi nei confronti di una società un reddito maggiore derivante dal disconoscimento di costi ritenuti non inerenti qualora la stessa società abbia attivato un meccanismo di tassazione su base consolidata domestica e abbia compensato il maggior reddito determinato con perdite fiscali maturate e non ancora utilizzate presentando modello IPEC.

d.P.R. 917/86, art. 109, co. 15, art. 177.

Sentenza n. 0206/2021, del 12.02.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Giovanni Treré
Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - prestazione di servizi - emissione di fattura - momento del pagamento del corrispettivo - rileva. Pagamento del corrispettivo - operazione contabile di compensazione da parte di controparte - non è tale - obbligo di emissione di fattura - non consegue.

Non può essere assimilata alla riscossione di un corrispettivo per la cessione di un marchio e conseguentemente non obbliga all'emissione di fattura l'operazione contabile effettuata dalla società cedente associata alla società cessionaria attraverso la quale la prima delibera una diminuzione del capitale sociale compensando tale debito con una parte del credito per "fattura da emettere" con la seconda società.

Quest'ultima non può essere sanzionata per omessa emissione di fattura posto che non è esigibile da parte sua neppure in ragione del rapporto di partecipazione la conoscenza dell'operazione contabile posta in essere dalla sua controparte.

d.lgs. 471/97, art. 6, co. 8, art. 2443, co. 3 e 2445 Cod. civ.

Sentenza n. 0208/2021, del 12.02.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso di accertamento- Diritto al contraddittorio preventivo- Indipendente dal tributo accertato – Verifiche documentali – Si applica – Assenza di contraddittorio – Nullità dell'atto Sussiste

Il contraddittorio preventivo è essenziale in quanto attraverso questo viene data pratica attuazione sia al diritto alla difesa sia ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, dovendosi consentire al soggetto destinatario di un provvedimento autoritativo produttivo di effetti sfavorevoli, di manifestare, prima dell'emissione del provvedimenti le proprie ragioni, indipendentemente dalla natura del tributo oggetto di accertamento e dalla tipologia di verifica condotta.

Ne consegue che l'assenza del contraddittorio preventivo comporta la nullità dell'avviso di accertamento

Cass. 19667/2014, Cass. 21586/2015, Cass. 24823/2015, Cass. 9484/2017

Sentenza n. 0210/2021, del 15.02.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES – IVA - -Società collegate – Stessa compagine sociale – Indice di evasione – Non rileva - Costi per provvigioni- Inerenza – Spesa effettivamente sostenuta - Rileva

Il collegamento esistente tra due società aventi una comune compagine sociale non è indizio sufficiente a fondare la presunzione di evasione e il disconoscimento di costi relativi a servizi resi tra le due società.

Per determinare la deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi dovrà valutarsi la sua inerenza e utilità all'attività d'impresa, non potendo in ogni caso disconoscersi la detrazione IVA nel caso in cui sia dimostrato che le prestazioni sono effettive, il costo è stato sostenuto ed entrambi i soggetti hanno provveduto al versamento dell'imposta dovuta.

Sentenza n. 0211/2021, del 15.02.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

Reddito d'impresa - deducibilità dei costi - costi sostenuti con impresa dello stesso gruppo - rilevanza fiscale - sussiste.

Spese sostenute da una impresa commerciale per l'attività di procacciamento di nuovi clienti non diventano indeducibili per il solo fatto che il procacciatore d'affari sia un altro soggetto societario facente parte del medesimo gruppo nella misura in cui queste attività siano state concretamente sostenute.

d.P.R. 917/86, art. 109, co. 5.

Sentenza n. 0212/2021, del 15.02.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pasquale Liccardo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Dichiarazione tributaria – Correzione errori materiali e formali – Emendabilità in giudizio – Termine – Non si applica – Opponibilità in giudizio di errori incidenti sull'obbligazione tributaria - Legittimo

Ferma la facoltà concessa al contribuente di correggere gli errori materiali o formali della dichiarazione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e la possibilità formulare istanza di rimborso delle maggiori imposte versate entro i termini previsti dalla normativa vigente, deve riconoscersi altresì la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa.

Ne discende che è sempre consentito al contribuente opporsi alla pretesa avanzata dall'AF allegando in giudizio errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione, indipendentemente dal decorso dei predetti termini, potendo in ogni caso accertarsi in giudizio l'esistenza di un credito opponibile alla pretesa erariale.

Sentenza n. 0214/2021, del 15.02.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Accertamento sintetico
- Esistenza di spese indice di maggiore capacità contributiva – Legittimo – Assenza di natura reddituale – Onere della prova – Grava sul contribuente

L'art. 38 del DPR 600/73, in presenza dei presupposti di legge, attribuisce capacità contributiva presuntiva in capo al soggetto per il quale venga accertata l'esistenza di elementi specifici, indicatori di una maggiore capacità contributiva, quale l'acquisto o il mantenimento di beni che comportano esborsi non compatibili con i redditi dichiarati. È onere del contribuente dare prova che il proprio tenore di vita dipende da disponibilità economiche già sottoposte a tassazione.

DPR 600/73, art. 38; Cass. 14395/2017; Cass., 24823/2015; Cass. 21142/2016.

Sentenza n. 0218/2021, del 15.02.2021, Sez. 04

*Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Carlandrea Cremonini
Autore della Massima: Marco Greggi*

Reddito d'impresa - rivalutazione terreni - conferimento in società - lottizzazione - natura elusiva dell'operazione - non sussiste.

Non ha natura elusiva la scelta maturata da un gruppo di contribuenti (nel caso di specie, una famiglia) che dopo avere rivalutato terreni di loro proprietà li conferisce in una società di persone partecipata dai medesimi nell'ottica di una successiva lottizzazione e cessione a soggetti terzi.

Sentenza n. 0225/2021, del 17.02.2021, Sez. 01

*Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Barbara Torsello
Autore della Massima: Eleonora Addarii*

Imposte sui redditi – Accertamento sintetico - Redditometro – Prova presuntiva - Legittima – Esistenza di finanziamenti – Non rileva - Assenza di natura reddituale – Onere della prova – Grava sul contribuente

È legittima l'applicazione dell'art. 38 del DPR 600/1973 e la conseguente determinazione sintetica del reddito sulla base del redditometro quando l'A.F. venga a conoscenza dell'esistenza di indici di capacità contributiva. In tale fattispecie l'onere della prova dell'A.F. si esaurisce nella dimostrazione dell'esistenza di tali fatti indice, gravando invece sul contribuente l'onere di vincere la presunzione, giustificando lo scostamento tra spese e reddito, a nulla rilevando l'esistenza di finanziamenti in quanto rappresentativi di una capacità di spesa che deve trovare corrispondenza nel reddito dichiarato.

Sentenza n. 0235/2021, del 18.02.2021, Sez. 01

*Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Ornella D'Orazi
Autore della Massima: Eleonora Addarii*

Cessione d'azienda – Responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari – Limiti – Debiti risultanti dagli atti dell'AF – Si applica – Obbligo richiesta certificato carichi pendenti – Non sussiste

In caso di trasferimento d'azienda, l'art. 14, I comma D.Lgs. 472/97 estende la responsabilità solidale del cessionario anche ai debiti fiscali non risultanti dalle scritture contabili, come nel caso di violazioni non ancora contestate.

La responsabilità solidale del cessionario è però limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti dell'Amministrazione finanziaria, ciò indipendentemente dal fatto che al momento della cessione venga o meno richiesta la certificazione dei carichi pendenti.

D.Lgs 472/97, art. 14; Cass., 17264/2017; Cass. 5979/2014.

Sentenza n. 0247/2021, del 19.02.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Giuliano Andreoli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione di maggiori utili – Presupposti – Accertamento con adesione in capo alla società – Rileva – Prova contraria del socio in via presuntiva - Ammessa

Secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione l'accertamento operato sui soci di società a ristretta base azionaria presuppone l'intervenuto accertamento del maggior reddito e la sussistenza della ristretta base societaria.

Nel caso in cui la società abbia definito in adesione l'accertamento elevato a suo carico, il maggior reddito accertato deve considerarsi definitivo, rendendo legittima l'applicazione della presunzione a fronte della dimostrazione della ristretta compagine sociale.

A tal fine, la presunzione può operare anche nel caso in cui la società accertata sia partecipata da altra società di capitali a sua volta caratterizzata da ristretta partecipazione azionaria.

In tali fattispecie, il socio può fornire anche in via presuntiva la prova contraria consistente nella diversa utilizzazione dei maggiori utili accertati.

art. 47 Tuir; Cass. 15542 /2017; Cass. 27049/2019.

Sentenza n. 0248/2021, del 19.02.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pierluigi Fugacci
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Cessione all'esportazione – Prova dell'esportazione – Vidimazione ufficio doganale – Necessità – Prova uscita della merce – Documentazione privata – Non rileva

In caso di cessione all'esportazione, al fine di poter usufruire della non imponibilità IVA, l'esportazione deve essere attestata dalla vidimazione apposta dal competente ufficio doganale. In mancanza, non rileva che il trasferimento fisico del bene fuori dall'ambito territoriale dell'UE possa risultare da elementi conoscitivi indiretti. La prova contraria deve essere fornita con mezzi aventi carattere certo ed incontrovertibile, quale la documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione del paese di destinazione, non essendo sufficiente la documentazione proveniente da privati.

DPR n. 633/1972, artt. 8-8 bis-9; Cass., 21809/2012.

Sentenza n. 0249/2021, del 19.02.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Alessandro Rizzieri
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI – Esenzione attività non commerciale- Ente religioso – Attività di scuola materna – Verifica carattere non commerciale - Si applica

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione dall'imposta che l'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 esige la duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva destinazione ad attività che non siano produttive di reddito.

Integra dunque i presupposti dell'esenzione l'ente religioso che eserciti attività di gestione di una scuola materna che, per l'esiguità delle rette e le modalità di svolgimento inidonee a remunerare i fattori produttivi e a coprire i costi del servizio, dimostri l'assenza di carattere commerciale.

D.lgs 504/1992, art 7

Sentenza n. 0254/2021, del 22.02.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Accertamento – Studi di settore – Presunzione semplice - Obbligo di contraddittorio preventivo – Sussiste – Scostamento dai parametri – Ammissibilità della prova contraria - Esistenza di circostanze che giustificano lo scostamento – Legittima – Limitazioni alla prova – Non sussistono

In tema di accertamento standardizzato, l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici il cui valore probatorio non è determinato dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, ma deve emergere dal contraddittorio con il contribuente, pena la nullità dell'atto impositivo. Posta la necessità che l'AF dimostri l'applicabilità dello standard prescelto, spetta al contribuente provare, senza limitazioni di mezzi e contenuto, l'esistenza di circostanze concrete che giustificano lo scostamento e dimostrano l'inidoneità dei parametri utilizzati.

Cass., 14288/2016, Cass., 17646/2014, Cass., 10047/2016, Cass., 27617/2018

Sentenza n. 0257/2021, del 19.02.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento catastale - classamento immobile- procedura DOCFA- obbligo motivazione dell'avviso-valutazioni concordi-indicazioni dati oggettivi e classe tributaria- è sufficiente

Classamento immobile- procedura Docfa- obbligo di motivazione dell'avviso- valutazioni diverse- specificare le differenze- è necessario

L'obbligo di motivazione dell'avviso, in un classamento dell'immobile con procedura DOCFA è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi dall'ufficio.

Quando invece vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze (sia intrinseche sia estrinseche) che hanno condotto l'AF a disattendere la proposta del contribuente.

Sentenza n. 0259/2021, del 22.02.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro – Avviso di rettifica – Compravendita immobiliare – Rettifica valore – Comparazione con atti analoghi – Rileva – Prova dell'esistenza di un maggior prezzo – Non sufficiente

In tema di rettifica del valore di una compravendita immobiliare ai fini dell'imposta di registro, lo scostamento tra il valore dichiarato e quello rilevabile in altri atti analoghi è idoneo a giustificare l'avvio dell'accertamento da parte dell'Ufficio, ma non può di per sé fondare la rettifica.

Al fine di contestare quanto convenuto dalle parti e dichiarato nell'atto negoziale, grava sull'AF l'onere di dimostrare l'esistenza di elementi concreti (diversi dalle sole risultanze catastali) che giustifichino l'accertamento di un maggior valore.

Sentenza n. 0261/2021, del 22.02.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Silvia Giorgi
Autore della Massima: Marco Greggi

Royalties transfrontaliere - soggetto percettore - effettivo beneficiario - controllato al 100% da altra società - non rileva.

Soggetto percettore di royalties - soggetto distributore di dividendi - mutamento qualitativo del reddito - effettivo beneficiario - natura - consegue.

Può essere considerata come beneficiario effettivo di un flusso di royalties transfrontaliere la società straniera (nel caso di specie residente in Svizzera), *franchisor* di un noto segno distintivo, anche qualora quest'ultima risulti partecipata al 100% da una controllante lussemburghese la quale a sua volta sia controllata, sempre al 100%, da una società statunitense.

Tale conclusione trova conforto nel fatto che la società elvetica risulta essere proprietaria del segno distintivo concesso in licenza, e anche alla luce del fatto che i proventi realizzati dalla società svizzera vengono distribuiti alla controllante sotto forma di dividendi e non di *royalties*: il mutamento qualitativo del reddito giustifica così la natura di effettivo beneficiario e il riconoscimento della minore ritenuta alla fonte al 5% come stabilito dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e confederazione elvetica

d.P.R.600/73, art. 25, co.4, Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, art. 12, co. 2.

Sentenza n. 0267/2021, del 23.02.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro – Risoluzione per mutuo dissenso Atto autonomo – Presupposto impositivo – Sussiste - Imposta in misura proporzionale – Si applica

In tema di imposta di registro, la risoluzione di un contratto per mutuo dissenso è assoggettata a tassazione in misura proporzionale ai sensi dell'art 28 comma 2 D.P.R. n. 131/1986.

Ove la risoluzione del contratto non si fondi su clausole o condizioni contenute nel negozio originario, si realizza infatti un nuovo passaggio di ricchezza tassabile, tale da giustificare l'applicazione dell'imposta in conformità al principio di capacità contributiva.

D.P.R. n. 131/1986, art. 28, co. 2, Cass., 4134/2015 Cass., 24506/20108; Cass., 15403/2017

Sentenza n. 0269/2021, del 23.02.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Marco Greggi

I.C.I. - I.M.U. - abitazione principale - residenza anagrafica di entrambi i coniugi - dimora abituale - sono necessarie.

Abitazione principale - esenzione I.C.I. e I.M.U. - norma agevolativa - è tale - stretta interpretazione - consegue.

In tema di imposta comunale sugli immobili ai fini dell'esenzione prevista per l'abitazione principale deve essere intesa come tale quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria.

A tal fine è necessario che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente ma vi risiedono anche anagraficamente conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.

d.lgs. 504/92, art. 8, l.296/06, art. 1, co. 173, lett. b; Cass. 21873/20.

Sentenza n. 0298/2021, del 24.02.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Franco Stivanello Gussoni, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Marco Greggi

O.N.L.U.S. - I.M.U. - immobile utilizzato per attività commerciale - esenzione - non spetta - onere della prova - natura non commerciale - spetta all'organizzazione.

Processo tributario - nuova documentazione - grado d'appello - è producibile.

Ai fini dell'accertamento della natura commerciale di un ente si deve fare riferimento al criterio del raggiungimento o meno del pareggio di bilancio, in quanto ove i ricavi conseguiti siano superiori ai costi di gestione si deve parlare di attività commerciale con finalità di lucro.

È assoggettata ad IMU su un immobile di proprietà l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che all'interno di quello specifico immobile svolga una attività che possa essere considerata come commerciale alla luce del bilancio prodotto in estratto e in assenza di una rappresentazione complessiva della gestione dell'organizzazione stessa che possa far propendere in senso diverso.

Sono producibili nuovi documenti in grado di appello nel processo tributario posto che l'articolo 58, co. 2, d.lgs. 546/92 supera la preclusione dell'articolo 345 c.p.c. in materia di processo civile.

d.lgs. 504/92, art. 7, co. 1, lett.i, l. 62/12, d.l. 1/12, art. 91 bis, d.lgs. 546/92, art. 58, co. 2; Cass. 13783/19.

Sentenza n. 0302/2021, del 24.02.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposte sui redditi - interventi di riqualificazione energetica - società commerciali - agevolazioni - beni merce - spettano.

Le agevolazioni fiscali nel caso di specie pari al 55% delle spese sostenute vanno riconosciute anche agli imprenditori commerciali che abbiano effettuato tali interventi su immobili considerati beni merce della stessa attività e non soltanto su quelli strumentali alla medesima.

l. 296/06, art. 1, co. 344, 345, 346, 347, 348, d.m. 19 febbraio 2007, art. 2, d.P.R. 600/73, art. 36 ter; Cass. 19815/19, 19816/19, 29162/19.

Sentenza n. 0328/2021, del 12.03.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Massimo D'Amato
Autore della Massima: Marco Greggi

Lavoratore dipendente - residenza all'estero - reddito di fonte italiana - tassazione in Italia - consegue.

Va a assoggettato ad imposta in Italia il reddito di lavoro dipendente percepito da cittadino italiano stabilmente residente all'estero qualora il medesimo sia erogato da un datore di lavoro localizzato nella penisola e bonificato sul conto corrente acceso presso istituto di credito in Italia.

Il potere impositivo in questo caso non viene inciso dalla residenza fiscale o meno all'estero della medesima persona fisica.

d.P.R. 917/86, art. 2, co. 2, Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio, art. 15.

Sentenza n. 0333/2021, del 15.03.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - benefici "prima casa" - condizioni - trasferimento entro 18 mesi - esplicitazione del trasferimento per ragioni di lavoro - sono necessari - omissione - decadenza da benefici - consegue.

Perde i benefici riconosciuti ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali il contribuente che non trasferisca la propria residenza nell'immobile qualificato come "prima casa" qualora non adempie a tale formalità entro i 18 mesi dall'atto di acquisto.

La dichiarazione di voler trasferire la propria residenza entro il suddetto termine deve essere formalizzata all'interno dell'atto così come la circostanza che tale trasferimento avviene nel luogo di lavoro.

La mancata indicazione del fatto che il trasferimento avvenga anche per motivi lavorativi fa venire meno il diritto all'agevolazione.

d.P.R. 131/86, Tariffa Parte I, art. 1, co. 5 e Nota II bis, lett. a; Cass. 9433/18, 15181/20, 21282/13, 3456/16.

Sentenza n. 0334/2021, del 15.03.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Salvatore Dimartino, Relatore: Giuliano Andreoli
Autore della Massima: Marco Greggi

Fermo amministrativo - credito di natura previdenziale - Commissione tributaria - difetto di giurisdizione a decidere - sussiste - rilevabilità in ogni grado del processo - è tale.

È priva di giurisdizione a decidere in merito alla legittimità di un fermo amministrativo la Commissione tributaria investita della controversia da parte del ricorrente qualora la misura sia radicata su un omesso pagamento di contributi INPS, il cui accertamento è demandato all'autorità giurisdizionale ordinaria e non a quella tributaria.

Il discrimine giurisdizione tributaria e ordinaria è dato, nel caso di impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo (art. 86, d.P.R. 602/73) dalla natura del credito sotteso alla misura oggetto di gravame posto che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali.

d.lgs. 546/92, art. 3, d.P.R. 602/73, art. 8; Cass. SS. UU. 14831/08, 959/17, 15354/15, Cass. 23564/16.

Sentenza n. 0336/2021, del 17.03.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Carlandrea Cremonini
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - immobile di lusso - condizioni - superficie occupata - non è sufficiente - altri elementi distintivi - ascensore - finiture di pregio - sono necessari.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e dei tributi ipotecari e catastali nonché per il riconoscimento dei benefici garantiti a chi acquisti la "prima casa" non può essere considerato come "di lusso" un immobile, a tal fine destinato, il quale ancorché ampio (nel caso di specie trattasi di superficie pari a circa 300 mq) non si caratterizzi per gli altri requisiti imposti dalla legge.

In merito va osservato che la superficie non è elemento sufficiente per poter considerare una abitazione come "di lusso", ma sono necessarie altre condizioni, come ad esempio la collocazione urbanistica in zona di pregio, la viabilità e il facile accesso, la presenza di un ascensore ovvero di impianti di condizionamento dell'aria e la vicinanza a servizi pubblici essenziali come tramvie, autobus o altro ancora

Sentenza n. 0340/2021, del 18.03.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - ricorso - omesso deposito entro 30 giorni dell'originale - inammissibilità del gravame - consegue.

È inammissibile il ricorso qualora il contribuente non depositi nella segreteria della commissione adita entro 30 giorni dalla sua proposizione l'originale del ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate.

Tale inammissibilità è rilevabile in ogni Stato e grado del giudizio anche se la parte resistente si è costituita in base all'art. 23, d.lgs. 546/92.

d.lgs. 471/97, art. 6, co. 8, d.P.R. 633/72, art. 15, co. 1, n. 3, d.lgs. 546/92, art. 22, co. 1 e 2.

Sentenza n. 0367/2021, del 22.03.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Marco D'Orazi, Relatore: Alessandro Rizzieri
Autore della Massima: Marco Greggi

Irpef - I.V.A. - costo - deducibilità - inerenza - è necessaria.

Inerenza - contabilizzazione - non è sufficiente - riferibilità effettiva all'attività economica - è necessaria.

Spese - fatturazione - genericità - prova dell'effettiva inerenza - spetta al contribuente.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA affinché un costo possa essere legittimamente incluso fra le componenti negative del reddito d'impresa non soltanto è necessario che ne si accerti l'esistenza ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza.

Per provare tale ultimo requisito non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, dovendo l'imputabilità del costo collegarsi a fatti comunque riferibili al soggetto che tale costo intende dedurre.

A fronte di fatture dall'oggetto generico e dal quale non si comprende in cosa siano consistite le prestazioni erogate spetta al contribuente fornire prova dell'inerenza con la propria attività commerciale.

d.P.R. 633/72, art. 21; Cass. 13588/18, 2179/15.

Sentenza n. 0369/2021, del 22.03.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Marco D'Orazi, Relatore: Alessandro Rizzieri
Autore della Massima: Marco Greggi

**Atto impositivo - notifica - relata - contestazione - querela di falso - è necessaria.
Querela penale - querela di falso - diversità giuridica - sussiste.**

Qualora si intenda sconfessare la veridicità di una relata di notifica redatta a seguito del tentativo di notificare un atto impositivo, è necessario proporre querela di falso avverso la medesima, e non una querela penale.

Finalità della querela di falso è infatti dimostrare la falsità dell'atto pubblico fidefacente e non ottenere la punizione dell'autore di un reato, tanto che solo la prima, e non la seconda, determina un effetto di cd. "pregiudizialità esterna" sul giudizio.

In difetto di querela di falso la relata del messo notificatore fa piena prova di quanto da lui accertato.

Cass. 1148/19, 14454/20.

Sentenza n. 0376/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Federico Cocchi
Autore della Massima: Marco Greggi

ICI - area di ristoro autostradale - applicazione - sussiste - natura demaniale dell'area - non rileva.

È assoggettata ad ICI l'area demaniale edificata adiacente ad Autostrada (nel caso di specie trattasi di stazione di ristoro) in capo al concessionario del terreno demaniale medesimo.

In ragione della produzione di reddito d'impresa commerciale la tassazione va confermata a nulla rilevando la natura demaniale del terreno, poiché quest'ultimo è dato in concessione

d.lgs. 504/92, art. 3, co. 2; Cass. 29194/20, CTR Emilia 435/19.

Sentenza n. 0378/2021, del 23.03.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Gino Cirelli, Relatore: Vittorio Benedetti
Autore della Massima: Marco Greggi

IRES - accertamento - esteroinvestizione - presunzione - d.P.R. 917/86, art. 75, co. 5 bis - si applica - prova contraria - spetta al contribuente.

Trova applicazione la presunzione di esteroinvestizione societaria di cui all'articolo 75 comma 5 bis del d.P.R. 917/86 nel caso di società residente in Italia che ne controlli una localizzata in un altro paese dell'Unione europea, la quale a sua volta gestisca partecipazioni rilevanti in Italia e all'estero.

La natura di società esteroinvestita non viene meno qualora la controllata Europea venga fusa per incorporazione nella controllante Italiana (nel caso di specie una *holding familiare*)

d.P.R. 917/86, art. 12, co. 5 bis e art. 75, co. 5 bis, artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali UE, artt. 23, 24 e 97 Cost., art. 2359, co. 1 Cod. civ.; Cass. 7554/11.

Sentenza n. 0382/2021, del 23.03.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Gino Cirelli, Relatore: Vittorio Benedetti
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - redditometro - spesometro - prova contraria - spetta al contribuente.

Redditometro - prova contraria - prova documentale - produzione - violazione del termine - inopponibilità - consegue.

Accertamento tributario - informazione al contribuente - diritto alla difesa tecnica - omissione - invalidità dell'atto impositivo - consegue.

Qualora il contribuente intenda sconfessare le conclusioni sfavorevoli al medesimo derivante da meccanismi di accertamento sintetico del reddito quali il redditometro o il cd. "spesometro" ha il dovere di produrre documentazione comprovante la maggiore disponibilità economica entro i termini stringenti previsti dalla disciplina sull'accertamento tributario (art. 32, d.lgs. 546/92).

Ne consegue che la documentazione prodotta oltre tale termine (nel caso di specie direttamente in giudizio) non può essere utilizzata per fondare il diverso convincimento del giudice tributario.

Il contribuente deve essere necessariamente informato della facoltà di farsi assistere da un professionista durante l'attività di accertamento: tale necessità è posta a salvaguardia non soltanto dei diritti del medesimo, quanto dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ne consegue che ogni atto impositivo adottato in violazione del

suddetto principio non è efficace nei confronti del contribuente e deve essere pertanto annullato per violazione dell'art. 12, co. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente.

d.P.R. 600/73, art. 38, co. 7, d.lgs. 546/92, art. 32, l. 212/00, art. 12, co. 2; Cass. SS. UU. 26635/09.

Sentenza n. 0387/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

I.V.A. - leasing finanziario - leasing traslativo - riqualificazione - indici di anomalia - è possibile.

L'amministrazione finanziaria, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, può riqualificare un contratto di *leasing* in un negozio di compravendita, qualora l'ammontare delle rate pattuite e la durata del contratto non appaiano del tutto ragionevoli e tendano a mascherare una diversa volontà delle parti ravvisabile in un *leasing* traslativo che, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, è equiparato a una cessione di beni.

d.P.R. 600/73, art. 37 bis.

Sentenza n. 0390/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Atto impositivo - notificazione ante 2017 - operatore privato - inesistenza - non è tale - nullità - è tale - sanabilità mediante conseguimento dello scopo - sussiste.

In tema di notificazione di atti processuali e atti amministrativi posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge 124 del 2017.

d.lgs. 112/99, art. 45, d.lgs. 58/11, art. 156 c.p.c.; Cass. 299/20.

Sentenza n. 0391/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Trust - sostituzione di trustee - effetto traslativo - non sussiste - applicazione dei tributi sui trasferimenti in misura fissa - consegua.

Con la costituzione di un *trust* si verifica una mera segregazione del patrimonio che consiste nella separazione di alcuni beni dalla restante parte del medesimo e con l'obbligo di amministrazione fiduciaria in capo al *trustee* ma senza alcun effetto traslativo che si verificherà al termine del *trust* in favore dei beneficiari.

In ragione di tale unico effetto l'atto di sostituzione del *trust* non può scontare le imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale mancando l'effetto traslativo e cioè l'attribuzione dei beni ai soggetti beneficiari.

d.lgs. 347/90, art. 10, d.l. 262/06, art. N2, co. 47; Cass. 19167/19.

Sentenza n. 0394/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Decreto ingiuntivo - condanna al pagamento degli interessi - natura corrispettiva - è tale - imposta di registro - applicazione in misura proporzionale - non consegua.

All'atto della registrazione di un decreto ingiuntivo non si applica l'imposta di registro in misura proporzionale (con aliquota pari al 3%) agli interessi riconosciuti dall'autorità giurisdizionale civile, poiché questi ultimi, salvo diversa espressa indicazione, hanno natura corrispettiva e non moratoria.

La domanda di riconoscimento degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione deve essere intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi. Questi, come quelli compensativi, sono dovuti in base al principio della naturale fruttuosità del denaro indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o nel ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore.

La funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è, infatti, quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili della somma dovuta nonché, nei contratti di scambio caratterizzati dalla contemporaneità delle reciproche prestazioni, quella compensativa, consistente nel compensare la parte del mancato godimento dei frutti della cosa eventualmente consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione.

La funzione risarcitoria propria degli interessi di mora ha invece carattere secondario, presupponendo l'accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora *ex lege*

del debitore, e quindi la proposizione di un'espressa domanda distinta da quella di pagamento del capitale.

Cass. 20868/15.

Sentenza n. 0395/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - società - cancellazione dal registro delle imprese - effetto ai fini dell'accertamento - decorso di 5 anni - è tale.

Accertamento - omessa produzione di scritture contabili - ricostruzione induttiva - è legittima.

Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del Codice civile decorre trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

L'omessa produzione senza giustificato motivo della documentazione contabile di una società commerciale giustifica la ricostruzione induttiva della sua redditività sulla base delle medie riferibili al settore in cui quest'ultima opera (nel caso di specie pari al 31%).

d.P.R. 602/73, art. 36, d.lgs. 175/14, art. 28, co. 4, artt. 2495 e 2697 Cod. civ.

Sentenza n. 0396/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Marchio - licenza - incongruità dei corrispettivi - deducibilità - non consegue.

Attività formativa - bandi comunitari - esenzione IVA - non sussiste.

È indeducibile poiché assolutamente incongruo il costo sostenuto per l'utilizzazione di un marchio da parte di una società commerciale qualora quest'ultimo sia stato registrato dallo stesso amministratore pochi giorni prima della stipula del contratto di licenza, e qualora l'ammontare di *royalties* versate vari in modo sensibile di anno in anno senza alcun ragionevole criterio.

Non sono esenti IVA le prestazioni di formazione e di educazione (nel caso di specie riguardanti la partecipazione a bandi comunitari) qualora l'attività educativa sia svolta nei confronti di un numero indefinito di persone, a nulla rilevando il riconoscimento dell'ente formatore da parte del MIUR.

Il riconoscimento di un ente formatore parte del MIUR e la conseguente iscrizione agli appositi registri non comporta una previa verifica da parte del Ministero sui requisiti della società che richiede l'iscrizione di conseguenza non può avere effetti fiscalmente rilevanti.

d.P.R. 633/72, art. 10, co. 1, n. 20

Sentenza n. 0399/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Atto impositivo - notifica - ricevute sottoscritte sempre dalla stessa persona diversa dal contribuente - presunzione di conoscenza - sussiste - legittimazione alla ricezione - sussiste.

Il contribuente non può contestare la mancata notifica di tutti gli atti prodromici all'iscrizione di ipoteca immobiliare a garanzia di un credito tributario qualora dalle relate di notifica rigorosamente compilate emerga che il soggetto ricevente sia sempre stato lo stesso.

Il contribuente non può sostenere di non conoscere il soggetto che abbia sottoscritto le ricevute di ritorno al medesimo indirizzate qualora il sottoscrittore abbia ricevuto tutta la corrispondenza indirizzatagli, facendo presumere dunque un rapporto personale qualificato e la legittimazione a ricevere gli avvisi notificati da parte dell'ufficio.

d.P.R. 602/73, art. 77, co. 2 bis.

Sentenza n. 0400/2021, del 22.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Federico Cocchi, Relatore: Piera Tassoni
Autore della Massima: Marco Greggi

Cartella di pagamento - notifica mediante PEC - validità - sussiste - sanatoria - art. 156 c.p.c. - è possibile.

Pretesa impositiva - mancata contestazione - estensione del termine di prescrizione - non consegue.

È valida la notifica di un atto impositivo effettuata mediante posta elettronica certificata siffatta modalità di comunicazione non comporta nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non Osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale in particolar modo quando vi sia un espresso richiamo questi ultimi nella disciplina tributaria: Ne consegue che in caso di irrivalenza della notificazione della cartella si applica l'istituto della sanatoria dei vizi dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'articolo 156 del codice di procedura civile.

La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretroattività del credito ma non anche quello della "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.

d.P.R. 602/73, art. 26, co. 5, d.P.R. 600/73, art. 60, art. 2953 Cod. civ.; Cass. SS. UU. 23620/18, 7665/16, 5577/19, 23397/16, Cass. 30948/19, 6417/19, 16232/20, 930/18, 11800/18, 16232/20.

Sentenza n. 0403/2021, del 24.03.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maurizio Marchesini, Relatore: Alberto Pasi
Autore della Massima: Marco Greggi

TARI - produzione di rifiuti speciali - esenzione - onere della prova dei presupposti - spetta al contribuente.

TARI - smaltimento autonomo - economia circolare - equiparazione - assenza di previsione normativa - non è possibile - debenza della tariffa - consegue.

Il contribuente che voglia beneficiare di esenzione da Tari per la produzione di rifiuti speciali e per l'autonomo smaltimento all'onere di dimostrare i presupposti di fatto che gli permettano di beneficiare di siffatta deroga all'applicazione generalizzata della tariffa.

La previsione normativa riguardante l'esenzione da Tari per lo smaltimento autonomo di rifiuti speciali non può essere applicata analogicamente al reimpiego di questi ultimi nel quadro di una economia cosiddetta circolare in assenza di un'espressa previsione normativa in merito e che come tale rientri nella discrezionalità politica del legislatore.

d.lgs. 507/93, l. 147/13, art. 1, co. 639, d.lgs. 152/06, art. 179.

Sentenza n. 0412/2021, del 24.03.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Mariapia Parisi
Autore della Massima: Marco Greggi

I.R.P.E.F. - ristrutturazioni edilizie - detrazioni - immobile di proprietà dell'altro coniuge - non rileva - necessaria convivenza - rileva - avviso di lavoro successivo alla convivenza - rileva.

Ai fini del riconoscimento delle detrazioni I.R.P.E.F. per ristrutturazioni edilizie, il rapporto di coniugio non determina una situazione di comproprietà di tutti gli immobili di proprietà di ciascun coniuge, ma solo di quelli concretamente utilizzati anche dal non proprietario, alla data di inizio dei lavori medesimi.

Non rileva a questo fine la circostanza che le spese di ristrutturazione siano state eventualmente sostenute dall'altro coniuge, con la conseguenza che anche nel caso di convivenza di fatto può dirsi sussistente in possesso (o la detenzione) dell'immobile solo nel caso in cui il contribuente ci abiti stabilmente con il convivente proprietario, fermo l'onere di dimostrarne il possesso o la detenzione sindaco epoca anteriore all'inizio dei lavori

l. 449/97, art. 1, co. 1; Cass. 26543/08.

Sentenza n. 0417/2021, del 26.03.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Francesco Caruso
Autore della Massima: Marco Greggi

Rimborsi spese chilometrici - lavoratore dipendente - omessa indicazione specifica delle trasferte - omessa indicazione del mezzo impiegato - equiparazione a reddito di lavoro - sussiste - tassabilità ai fini I.R.P.E.F. - consegue.

Sono imponibili come redditi di lavoro dipendente le somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore a fronte di asseriti rimborsi spese chilometrici, qualora tali emolumenti non siano supportati da idonea documentazione.

Affinché un pagamento possa assumere la valenza di rimborso spesa chilometrico, e quindi non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, è necessario indicare la targa dell'autoveicolo utilizzato, la destinazione e lo scopo della visita, la specifica percorrenza chilometrica, l'indennità chilometrica forfettaria e l'importo del rimborso vistato dal superiore gerarchico.

d.P.R. 600/73, art. 1, co. 4, d.P.R. 917/86, art. 5La 1, co. 1 e 5.

Sentenza n. 0421/2021, del 26.03.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Luciano Contessi
Autore della Massima: Marco Greggi

**Imposte sul reddito - omessa dichiarazione - accertamento d'ufficio - consegue.
Accertamento d'ufficio - determinazione dell'imponibile - utilizzo di presunzioni
semplici - è ammissibile - utilizzo di dati comunque raccolti - Cli.Fo. - è ammissibile**

In caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica, l'Ufficio è autorizzato servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito, e quindi a determinarlo anche con metodo induttivo utilizzando in deroga alla regola generale presunzioni semplice prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza, sul presupposto dell'inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti, con conseguente inversione dell'onere della prova. In tal caso infatti spetta al contribuente di fornire elementi contrari intesi dimostrare che il reddito sia stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.

È legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché l'impiego ai fini della determinazione dei maggiori ricavi dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume d'affari dichiarato dallo stesso contribuente, la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposto ad accertamento e le risultanze dell'elenco clienti-fornitori.

d.P.R. 600/73, art. 38, co. 3, art. 39, co. 2, lett. art. 41; Cass. 17016/02, 19174/03, 7/09, 4952/12, 16379/08.

Sentenza n. 0425/2021, del 26.03.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Luciano Contessi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - sentenza - annullamento - decisione nel merito - debenza - sussiste.

È dovuta l'imposta di registro su una sentenza di primo grado annullata da una decisione della corte d'appello che ha poi deciso nel merito la controversia posto che l'articolo 38, d.P.R. 131/86 dispone in ordine alla tassazione degli atti nulli o annullabili che i medesimi siano sottoposti alla registrazione e al pagamento secondo la natura dell'atto.

d.P.R.131/86, artt.37, 38, Tariffa Art.8; Cass. 6832/18.

Sentenza n. 0430/2021, del 26.03.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Luciano Contessi
Autore della Massima: Marco Greggi

I.R.A.P. - professionista - componente di collegio sindacale - revisore dei conti - natura personale dell'attività - è tale - debenza del tributo - non sussiste.

Non è dovuta I.R.A.P. da parte del professionista che nel periodo d'imposta di riferimento svolge la funzione di componente di collegio sindacale o di revisore dei conti per vari enti associazioni e società.

Siffatte attività hanno natura personale e sono necessariamente esercitate senza una autonoma organizzazione.

Cass. 20975/16, 3790/18.

Sentenza n. 0441/2021, del 29.03.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Marco Greggi

Cartella di pagamento - definitività- termine di prescrizione decennale - non si applica - termine breve previsto dai singoli tributi - si applica.

Cartella di pagamento definitiva - effetto novativo sull'obbligazione tributaria - non sussiste.

La mancata impugnazione della cartella esattoriale non produce identità di effetti rispetto ad un accertamento giudiziale definitivo vertendosi al cospetto di mero atto amministrativo.

In assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito e produca la rideterminazione in 10 anni della durata del termine prescrizione la scadenza del termine concesso il debitore per proporre opposizione non consente di fare applicazione dell'*actio iudicati* giudicati prevista dalla norma.

La formazione del ruolo e la relativa cartella non producono un effetto innovativo dell'obbligazione tributaria non più assoggettata ai termini brevi previsti per i singoli tributi ma quello decennale.

art. 2948, co. 4 Cod. Civ., d.lgs. 112/99, art. 19 e 20; Cass. 1826/20, Cass. SS. UU. 23397/16.

Sentenza n. 0445/2021, del 30.03.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Marco Greggi

I.R.P.E.F. - fallimento - immobile personale - canone di locazione - riscossione da parte del curatore - tassazione - consegue.
Fallito - omessa percezione del canone di locazione - soggettività passiva - non sussiste.

I frutti derivanti dagli immobili personali del fallito compresi nel fallimento concorrono al risultato finale del fallimento medesimo e sono soggetti ad Irpef solo se il residuo un attivo.

Ne consegue che (come nel caso di specie) il proprietario di un immobile concesso in locazione che sia stato dichiarato fallito non percepisce i canoni versati dal conduttore che vengono appresi alla massa fallimentare ma al contempo non deve versare imposte sui medesimi.

d.P.R. 917/86, art. 26, art. 183, co. 3; Cass. 26447/17.

Sentenza n. 0447/2021, del 30.03.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Marco Greggi

I.M.U. - contratto di leasing - cessazione del contratto - proprietario del bene - è tale - mancata riconsegna del bene - non rileva.

Con la risoluzione del contratto di *leasing* la soggettività passiva ai fini I.M.U. si determina in capo alla società di *leasing* anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi non già la consegna del bene, e quindi la detenzione materiale dello stesso, quanto piuttosto l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore.

d.lgs. 23/11, art. 9, l. 147/13, art. 1, co. 672; Cass. 29973/19, 13793/19, 418/21.

Sentenza n. 0451/2021, del 30.03.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Marco Greggi

Rendita catastale - valore del terreno - pala eolica - cd. "imbullonato" - è tale - scomputo - consegue.

Ai fini della determinazione della rendita catastale di un terreno sul quale poggiano pale facenti parte di un impianto eolico il valore di queste ultime va scorporato ai fini del calcolo di quella.

Tale soluzione è coerente con l'art.1, co. 21 della legge di stabilità del 2016 in forza della quale ai fini della determinazione della rendita catastale degli immobili vanno esclusi macchinari congegni attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo cd. "imbullonati"

l. 208/15, art. 1, co. 21 e 22; Cass. 11370/12, 19820/12.

Sentenza n. 0456/2021, del 01.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Giorgio Grandinetti
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - imposte ipotecarie e catastali - terreni montani - acquisto - agevolazione - presupposti - piccolo proprietario - è tale - iscrizione I.N.P.S. - non rileva.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali per l'acquisto di terreni in zona montana, la tassazione agevolata va riconosciuta anche al piccolo proprietario contadino che risulti tale da iscrizione alla Camera di commercio, indipendentemente dal fatto che il medesimo non sia iscritto alla gestione INPS per la previdenza agricola.

La mancata iscrizione INPS non pregiudica il diritto al godimento dell'agevolazione prevista per l'acquisto di terreni situati in comuni montani essendo richiesta soltanto per l'agevolazione della piccola proprietà contadina (*cf.* Circ. 18/E del 2013, § 4.19).

Sentenza n. 0464/2021, del 07.04.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Franco Stivanello Gussoni, Relatore: Mirko Margiocco

Autore della Massima: Marco Greggi

Reddito d'impresa - ricavi - determinazione presuntiva - ore di lavoro del socio - moltiplicazione per tariffa oraria - è corretto.

Legittimamente può l'amministrazione finanziaria ricostruire i ricavi complessivi di una società (nel caso di specie, carrozzeria) in asserita perdita tenuto in considerazione il numero di ore di lavoro impiegate dal socio di maggioranza al (99%) e di un suo dipendente moltiplicate per il costo orario e opportunamente ridotte.

Sentenza n. 0465/2021, del 07.04.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Franco Stivanello Gussoni, Relatore: Mirko Margiocco

Autore della Massima: Marco Greggi

Reddito d'impresa - cessione d'azienda - corrispettivo pattuito - tassazione - momento - stipula del contratto - è tale - patto di riservato dominio - non rileva.

Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano alla data della stipula dell'atto per gli immobili e per le aziende ovvero se diversa e successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. In ogni caso non si tiene conto delle clausole di riserva di proprietà inserite in contratti di cessione i quali benché sottoposti a condizione sospensiva ai fini civilistici spiegano piena efficacia agli effetti fiscali. Ne consegue che concorre a piena tassazione il corrispettivo pattuito per la cessione di un ramo d'azienda nel caso di specie un bar tabaccheria a fronte della parziale erogazione di questo al momento della stipula del contratto in ragione di un patto di riservato dominio.

d.P.R.917/86, art. 109, co. 2, lett. a; Cass. 24010/18, 4366/11, 29745/08, 3370/04, 2807/02, 25327/10.

Sentenza n. 0467/2021, del 07.04.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Franco Stivanello Gussoni, Relatore: Mirko Margiocco

Autore della Massima: Marco Greggi

I.R.P.E.F. - determinazione - redditometro - autosufficienza dello strumento - è tale - ulteriori prova di maggiore capacità contributiva - non sono necessarie.

Redditometro - presunzione - prova contraria - spetta al contribuente.

Ai fini I.R.P.E.F. la determinazione dell'imposta effettuata con metodo sintetico sulla base degli indici previsti dal cd. "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della (maggiore) capacità contributiva.

È legittimo l'accertamento fondato su fattori indice di capacità contributiva individuati dal cd. "redditometro", restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste, o esiste misura inferiore.

d.m. 10 settembre 1992, d.m. 19 novembre 1992; Cass. 27811/18, 14367/07.

Sentenza n. 0470/2021, del 12.04.2021, Sez. 12

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Alessandro Rizzieri

Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - applicazione - sentenza di primo grado - liquidazione provvisoria - è tale.

Imposta di registro - sentenza di primo grado - appello - conciliazione giudiziale - efficacia novativa - debenza dell'imposta - non sussiste - *solve et repete* - non si applica.

***Solve et repete* - compatibilità con buona fede e collaborazione - non sussiste.**

L'amministrazione finanziaria non può richiedere il versamento di un'imposta di registro liquidata provvisoriamente in base ad una sentenza di primo grado del Tribunale civile qualora, pendente appello, le parti raggiungano una conciliazione giudiziale con valenza novativa delle obbligazioni, che faccia venire meno il presupposto di imposta.

È contrario al principio di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente la richiesta di versare le imposte già liquidate, e successivamente richiederne il rimborso in ragione della sopravvenuta assenza del presupposto impositivo.

d.P.R. 131/86, art. 37, art. 8, co. 1, lett. b Tariffa Parte I, l. 212/00, art. 10; Cass. 3617/20.

Sentenza n. 0473/2021, del 12.04.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Bernardo Massari
Autore della Massima: Marco Greggi

Classamento catastale - cava di ghiaia - motivazione - indicazione dei presupposti di fatto non contestati - è sufficiente.

Cava di ghiaia accatastamento - catasto edilizio urbano - rientra.

Cava di ghiaia - attribuzione di rendita - meccanismo imposto - è tale - discrezionalità dell'amministrazione - non sussiste.

Ai fini della attribuzione di rendita e dell'accatastamento di una cava di ghiaia, qualora l'Amministrazione finanziaria intenda avvalersi della procedura disciplinata dall'art. 2, d.l. 16/93, l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi del cespite e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano state disattesi o comunque contestati dall'Ufficio.

Posto che un'area adibita a cava non possa essere qualificata come agricola in quanto riconducibile ad un'attività esclusivamente industriale, consegue che l'medesima vada iscritta al catasto edilizio urbano, non potendosi ammettere l'esclusione da censimento della medesima, con conseguente mancata attribuzione di rendita.

Ai fini della determinazione della rendita catastale, il saggio di capitalizzazione di quest'ultima, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere discrezionale, e correlativamente l'individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla eventuale proposta in tal senso formulata dal contribuente.

d.l. 16/93, art. 2, r.d. 1572/31, art. 18, r.d.l. 652/39, art. 10, co. 1, d.P.R. 1142/49, art. 29; Cass. 6210/19, 12497/18, 23237/14, 6554/20, 25555/14, C.cost. 285/00, CTR Lombardia 2713/19.

Sentenza n. 0476/2021, del 12.04.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Marco Greggi

Reddito d'impresa - cessione di diritto su superficie su bene immobile - bene - merce - ricavo - è tale.

Cessione di diritto reale minore - revoca degli effetti - nota di credito - non è sufficiente - contratto con forma scritta - è necessario.

CTU - scostamento da parte del giudice - è possibile - adeguata motivazione - va fornita.

Non costituisce plusvalenza, ma ricavo, il provento percepito da una società immobiliare che abbia ceduto ad un soggetto terzo il diritto di superficie su un terreno classificato come bene-merce.

La risoluzione di un contratto avente ad oggetto la costituzione di un diritto reale minore su un bene immobile per una durata ultraventennale deve essere formalizzata con atto scritto o comunque nelle forme previste nel codice civile, non essendo sufficiente a tal fine l'emissione di nota di credito da parte del primo soggetto cedente.

Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente nominato

d.P.R. 917/86, art. 9 e 86, co. 4; Cass. 15333/14, 200/21.

Sentenza n. 0495/2021, del 15.04.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Carlo Greco, Relatore: Alberto Del Monaco
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - delega di firma - producibilità in appello - è possibile.
Accertamento sintetico - provvista finanziaria - disponibilità da parte del fidanzato - è sufficiente - nozione in senso ampio di famiglia - va accolta.

La produzione della delega di firma da parte del Funzionario dell'Ufficio effettuata in caso di contestazione, può essere posta in essere anche in grado di appello, rendendo così legittimo l'atto impositivo.

Per giurisprudenza ormai costante tale delega di firma è ammessa negli atti impositivi e in quelli processuali da parte del direttore dell'ufficio ai funzionari della terza area funzionale da lui individuati in un provvedimento ufficiale. Ciò anche in ragione del fatto che siffatto atto ha natura di delega di firma e non di funzioni poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna.

È idonea a superare le presunzioni recate da un accertamento sintetico la documentazione prodotta dal contribuente in base alla quale si dimostri che la sua disponibilità finanziaria per l'acquisto di un bene immobile derivi dalla generosità della madre e del fidanzato - futuro marito

d.P.R. 600/73, art. 32, art. 38, co. 4, d.lgs. 546/92, art 58; Cass. 17400/12, 147626/00, 14195/00, 21334/17, 701/17, 21362/15, 5365/14, 27972/20, 26398/2011013/19, C. cost. 199/17.

Sentenza n. 0496/2021, del 15.04.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Carlo Greco
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - ricorso - mancata procura alle liti - inammissibilità - consegue.

È inammissibile l'atto di appello su “giudizio di riassunzione” della controversia previo suo radicamento davanti a giudice civile, qualora sul primo manchi la procura alle liti sottoscritta dal contribuente, a nulla rilevando a tal fine che tale procura fosse stata asseritamente allegata agli atti del giudizio pendente davanti al giudice civile e nell'ambito del quale quest'ultima autorità avesse accertato il suo difetto di giurisdizione. (Nel caso di specie l'avvocato del contribuente sosteneva l'esistenza della procura che non era stata tuttavia reperita in ragione dello stato fatiscente della cancelleria del giudizio civile che aveva determinato lo smarrimento Ovvero la distruzione della documentazione).

d.lgs. 546/92, art. 36, d.P.R. 602/73, art. 50, co. 1, art. 86.

Sentenza n. 0500/2021, del 16.04.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Cirto Milanese, Relatore: Mirella Guicciardi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - benefici cd. “prima casa” - immobile di lusso - superficie utile superiore a 240 mq - è tale.

Immobile di lusso - stato di abbandono - acquisto - benefici cd. “prima casa” - vanno riconosciuti.

Ai fini dell'accertamento della natura “di lusso” di un immobile, e in conseguenza, per il riconoscimento dei benefici cd. “prima casa” va considerata la superficie utile calcolata sulla base delle indicazioni del d.m. del 2 agosto 1969, e non la superficie catastale determinata secondo le regole stabilite nel d.P.R. 138/98. Ne consegue che la superficie superiore a 240 m² deve essere verificata escludendo i balconi e terrazze le cantine le soffitte le scale e il posto macchina.

Non può essere considerato come di lusso un immobile comunque privo delle necessarie condizioni di abitabilità e non conforme alle norme urbanistico sanitarie (nel caso di specie trattavasi di immobile in stato di abbandono).

d.m. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, d.P.R. 138/98.

Sentenza n. 0506/2021, del 16.04.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Cirto Milanese, Relatore: Mirella Guicciardi
Autore della Massima: Marco Greggi

Accise - gasolio - furto - causa di abbuono - non è tale - debenza del tributo da parte del soggetto derubato - sussiste.

Accise - abbuono - condizione - distruzione del prodotto - è tale - onere della prova - spetta a contribuente.

In materia di applicazione di accisa su combustibili non rispetta le condizioni per concedere un a buono dell'imposta il furto del gasolio depositato in regime di sospensione anche qualora al furto non abbia partecipato personale operante per il contribuente il quale sia rimasto del tutto estraneo ai fatti.

Il furto del prodotto senza il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo di per sé non esime dal pagamento dell'imposta, che resta abbuonata solo nelle ipotesi di dispersione o distruzione del prodotto (con onere della prova a carico del contribuente) atteso che solo in questo caso ne resta impedita l'immissione nel consumo. Per converso la sottrazione determina soltanto il venir meno della disponibilità del bene da parte del soggetto perfetto dello spossessamento ma non impedisce l'ingresso nel circuito commerciale.

d.lgs. 504/95, art.4; Cass. 27825/13, 10280/08.

Sentenza n. 0508/2021, del 16.04.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposte sul reddito - verifica - accertamento sintetico - assenza della contabilità - presunzioni semplici - si applicano.

Contabilità - furto - dovere del contribuente di ricostruire i fatti di gestione - sussiste - mancata ricostruzione - utilizzo di presunzioni semplici dell'Ufficio - consegue.

Nell'ambito di un'attività di accertamento ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito non è necessario che l'ufficio proceda alla redazione di un processo verbale di constatazione qualora l'attività di verifica non sia stata effettuata presso i locali aziendali.

Il contribuente non può difendersi dalle risultanze di un accertamento sintetico lamentando apoditticamente la irragionevolezza e la sproporzione dei redditi attribuiti da parte dell'ufficio.

L'ufficio può sempre procedere ad accertamento sulla base di presunzioni semplici quando le scritture contabili obbligatorie non siano disponibili per causa di forza

maggiore (nel caso di specie il contribuente aveva tempestivamente denunciato il furto in data antecedente all'inizio della verifica). In particolare qualora il contribuente rimanga vittima di furto delle scritture contabili deve procedere alla ricostruzione delle medesime attraverso contatti con il proprio professionista e con i propri clienti.

d.P.R. 600/73, art.39, co. 2, l. 212/00, art. 12, co. 7; Cass. SS. UU. 24823/15, 27448/08.

Sentenza n. 0510/2021, del 16.04.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposte sul reddito - proventi da macchine da gioco - omessa registrazione - attribuzione presuntiva - consegue.

Presunzione di redditività - contestazione - attestazione SNAI - non è sufficiente.

Il contribuente che voglia contestare ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito i proventi ottenuti attraverso l'esercizio del gioco presso i suoi locali di impresa ha l'onere di fornire adeguato supporto probatorio in merito alla mancata operatività di macchine dal medesimo detenute (nel caso di specie il contribuente sosteneva che le macchine da gioco fossero depositate in magazzino e quindi non operative).

Non è sufficiente a tal fine la dichiarazione rilasciata dalla snai attestante che gli incassi effettuati dal contribuente nell'anno di imposta di riferimento erano stati determinati forfettariamente in via presuntiva.

art. 110, co. 6 T.U.L.P.S.

Sentenza n. 0512/2021, del 19.04.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - atto impositivo - cambiamento delle motivazioni dell'atto in corso di causa - non è ammissibile.

Atto impositivo - motivazioni - funzione di garanzia - è tale - variazione - non è ammissibile.

Nel processo tributario le ragioni poste a base dell'atto impositivo definiscono i confini del giudizio, che è di impugnazione dell'atto. Ne consegue che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse o comunque modificare nel corso del giudizio quelle individuate dalla motivazione, dovendo le contestazioni adducibili in sede contenziosa rimanere circoscritte alla motivazione dell'avviso di accertamento.

Tutto questo va confermato in ragione delle fondamentali funzioni di garanzia che sul piano del diritto di difesa del contribuente la motivazione dell'atto impositivo assolve nell'ambito dell'ordinamento tributario. (Nel caso di specie ai fini TAR SU l'Ufficio aveva modificato in corso del giudizio la contestazione da dichiarazione omessa a dichiarazione infedele onde superare la prescrizione che altrimenti avrebbe colpito la pretesa impositiva).

d.lgs. 546/92, art. 57, l. 296/06, art. 1, co. 161 e 162; Cass.23248/14, 3414/17, 18759/13, 9303/12, 15671/11, 9841/10, 13588/09.

Sentenza n. 0525/2021, del 19.04.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pierluigi Fugacci
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - avviso di liquidazione - omessa indicazione dell'aliquota e dell'imponibile - carenza di motivazione - sussiste soccombenza dell'Ufficio - consegue.

È carente di motivazione l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro che non contenga l'aliquota applicata e l'indicazione della base imponibile.

Ne consegue che le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'ufficio. (Nel caso di specie l'amministrazione finanziaria aveva tassato una sentenza che riguardava lo scioglimento di comunione dei beni come atto di divisione di masse plurime mentre, per converso tale pluralità era del tutto insussistente come rilevato in tutti i gradi di giudizio).

d.P.R. 131/86, art. 34, co. 1 e 4, art. 54, co. 5, l. 212/00, art. 7; Cass. 13403/20.

Sentenza n. 0529/2021, del 19.04.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Marco Greggi

I.M.U. - immobile oggetto di leasing - risoluzione del contratto - mancata riconsegna - soggetto passivo - è il locatore.

Norma tributaria - istruzioni amministrative contrastanti - giurisprudenza oscillante - obiettive condizioni di incertezza - sussistono - disapplicazione delle sanzioni - consegue.

Soggetto passivo dell'imposta municipale unica (I.M.U.) in caso di risoluzione del contratto di *leasing*, torna ad essere il locatore ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto ai fini impositivi assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene quanto piuttosto l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili *erga omnes*.

La presenza di pronuncia di merito tra loro contrastanti e l'esistenza di istruzioni ministeriali suscettibili di essere interpretate nel senso proposto dal contribuente puoi soccombente rendono comunque configurabili un obiettivo a condizione di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma impositiva e conseguentemente permettono la disapplicazione delle sanzioni amministrative.

d.lgs. 23/11, artt. 8 e 9, l. 212/00, art. 10, co. 2; Cass. 29973/19, 418/21, 14402/16.

Sentenza n. 0537/2021, del 20.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Zioldi
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta sul reddito delle società - I.R.E.S. - fusione inversa - perdite pregresse - sopravvenuta compensabilità ex circ. 9/E del 2010 - non è ammissibile.
Regime delle perdite - variazione - dichiarazione integrativa - è necessaria.

Il contribuente non può utilizzare in compensazione perdite fiscali pregresse all'atto di fusione (nel caso di specie cd. "inversa") con la società che tali perdite ha rilevato qualora, nel periodo d'imposta di riferimento, le suddette fossero state qualificate come "non compensabili" in ragione di una stretta applicazione della norma impositiva, mentre in un momento successivo una circolare dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Circ. 9/E del 2010) aveva per converso ammesso questa opportunità.

In tal senso il provvedimento amministrativo non è sufficiente, posto che eventuali modifiche al regime di compensazione delle perdite devono essere effettuate con le modalità e nei termini di una dichiarazione dei redditi integrativa.

In caso di errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43, d.P.R. 600/73 se diretta ad evitare un danno per l'amministrazione finanziaria, mentre se è finalizzata ai sensi dell'art. 2, co. 8 *bis* d.P.R. 322/98, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

d.P.R. 600/73, art. 36 bis, art. 43, d.P.R. 917/86, art. 172, co. 7, d.P.R. 322/98, art. 2, co. 8 bis; Cass. 13378/16, 30151/19.

Sentenza n. 0538/2021, del 20.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Marco Greggi

I.V.A. - operazioni inesistenti - onere della prova - spetta all'ufficio - prova indiziaria - è ammissibile.

Operazioni inesistenti - elementi sintomatici - descrizione generica delle prestazioni - natura di evasore totale del prestatore - sono tali.

In tema di IVA qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'IVA esposta in fatture relative ad operazioni asseritamente inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le suddette operazioni commerciali, oggetto di fatturazione, non siano mai state poste in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione.

D'altro canto è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione, ovvero del costo, altrimenti indeducibili non essendo sufficiente a tal fine la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili.

L'ufficio assolve l'onere imposto qualora dimostri che nel caso di specie le fatture registrate dal cliente contengono una descrizione assolutamente generica (l'indicazione "lavorazioni eseguite per nostro ordine e conto") e che il soggetto asseritamente prestatore sia in realtà un evasore totale d'imposta.

art. 2967 Cod. civ., l. 212/00, art. 10; Cass. 11873/18, 6973/15, 6865/19.

Sentenza n. 0539/2021, del 20.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Marco Greggi

A.S.D. - associazione sportiva dilettantistica - locazione dei campi di calcio - concessione a soggetti non tesserati - utilizzo di portale web - attività commerciale - è tale.

Erogazione di Fondazione - riconoscimento - erogazione liberale - non è tale - corrispettivo per pubblicità - è tale - assoggettamento ad I.V.A. - consegue.

Costruiscono proventi derivanti da un'attività commerciale le somme percepite da una associazione sportiva dilettantistica A fronte della concessione dei propri campi di calcio qualora Tale attività venga rivolta anche a soggetti terzi non tesserati e sia facilitata dall'utilizzo azione di un portale web che permetta la prenotazione dei campi e agevoli il pagamento.

Non costituisce erogazione liberale, come tale esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ma corrispettivo per un'attività pubblicitaria, la somma erogata da una

Fondazione bancaria attiva sul territorio, alla associazione sportiva dilettantistica qualora sia imposto a quest'ultima di dare “*adeguato risalto riconosciuto all'intervento di questa fondazione*” come emerge testualmente dalla lettera dell'ente che accompagna l'erogazione.

d.P.R. 600/73, art. 39, co. 1, lett. d.

Sentenza n. 0542/2021, del 19.04.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - decesso del contribuente - omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/73 - notifica - presso il domicilio del *de cuius* - effetto sugli eredi - consegue.

In caso di decesso del contribuente durante l'attività di accertamento la notifica del provvedimento finale va effettuata nei confronti degli eredi presso l'ultimo domicilio del *de cuius*, collettivamente ed impersonalmente qualora questi ultimi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 d.P.R. 600/73.

Qualora questi invece abbiano effettuato tale comunicazione, la notifica deve essere effettuata personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi.

Nella prima ipotesi il messo comunale dopo aver dato atto che le ricerche effettuate per l'individuazione dell'abitazione del *de cuius* non hanno dato esito positivo, deve procedere al deposito di copia del plico nella casa comunale, e dare pubblicazione dell'avviso presso l'albo del comune, come previsto dall'art. 60, d.P.R. 600/73.

d.P.R. 600/73, art. 60, co. 1, lett. e, art. 65, co. 2 e 4; Cass. 1156/19, 5747/18, 973/18, 27284/14, 14454/20.

Sentenza n. 0543/2021, del 19.04.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Marco Greggi

Società - cancellazione dal registro delle imprese - interruzione del giudizio - non consegue - rinuncia al mandato - effetto solamente interno - è tale.

Interpello - disapplicazione regime “società di comodo” - inammissibilità - impugnazione - interesse - non sussiste - inammissibilità del gravame - consegue.

Non può essere dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese quando la stessa non è stata dichiarata in sede

processuale. A tal fine non ha effetto la rinuncia al mandato, al di fuori del rapporto interno, fino a quando non sia avvenuta la sostituzione come previsto all'art. 85 c.p.c. Non c'è interesse ad impugnare in giudizio un provvedimento dell'amministrazione finanziaria quando quest'ultimo (come nel caso di specie) non sia un atto di definitivo diniego della richiesta di disapplicazione di una disciplina speciale (nel caso di specie riguardante le società cd. "di comodo"), bensì un provvedimento sostanzialmente interlocutorio di declaratoria di improcedibilità dell'istanza, con il quale non si respinge nel merito la richiesta del contribuente ma se ne rileva una tale carenza sul piano della descrizione della situazione e delle correlative allegazioni documentali da renderla come non proposta e dunque insuscettibile di qualsiasi plausibile valutazione.

d.P.R. 600/73, art. 37 bis, co. 8, l. 724/94, art. 30, co. 1, art. 85 c.p.c.; Cass. 12249/20, 31687/19, 32425/19.

Sentenza n. 0546/2021, del 21.04.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Gianluigi Morlini
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - società fallita - legale rappresentante - legittimazione ad agire - presupposto - inerzia del curatore - è tale.
Curatore fallimentare - scelta di non impugnare - sopravvenuta legittimazione dell'ex rappresentante - non sussiste.

L'ex legale rappresentante di una società dichiarata fallita è eccezionalmente abilitato ad impugnare l'avviso di accertamento per crediti fiscali i cui presupposti si sono verificati prima della declaratoria di fallimento nel caso di inerzia degli organi fallimentari. questa condizione tuttavia non è verificata allorché il curatore abbia ommesso di promuovere l'azione giurisdizionale non già per inerzia ma in seguito ad una esplicita presa di posizione negativa circa la utilità per la massa dei creditori di promuovere la lite fiscale.

art. 43, co. 1 l. fall.; Cass. 8132/18.

Sentenza n. 0550/2021, del 21.04.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Gianluigi Morlini
Autore della Massima: Marco Greggi

Dichiarazione tributaria - errori ed omissioni a danno del contribuente - termine per la rettifica - dichiarazione integrativa per il periodo successivo - è tale - resistenza in sede processuale - è riconosciuta.

In caso di errori ed omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, quest'ultimo incontra il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta successivo, al fine di ottenere la compensazione del credito risultante.

Resta ferma in ogni caso per il medesimo la possibilità non solo di richiedere rimborso entro 48 mesi del versamento, ma anche in ogni caso di opporsi in sede contenziosa alla maggior pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. (Nel caso di specie il contribuente aveva registrato in un periodo d'imposta successivo rispetto ai fatti una sopravvenienza passiva per il mancato parziale pagamento dovuto a fronte della cessione di un immobile anziché registrarlo nel medesimo periodo di imposta).

Cass. 13378/16, 1540/07, 7827/10.

Sentenza n. 0557/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Raffaele Di Ruberto
Autore della Massima: Marco Greggi

Addizionale I.R.E.S. su extraprofitti - Robin Hood Tax - incostituzionalità - effetto ex nunc - è tale - effetto sui giudizi pendenti - consegue.

È coerente con i principi dell'ordinamento l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 10/15 là ove, sancendo l'incostituzionalità dell'addizionale I.R.E.S. (cosiddetta Robin Hood Tax), ne ha disposto gli effetti soltanto *ex nunc* e non *ex tunc*. Tali conclusioni non sono modificate dall'eventuale litispendenza, come nel caso di specie, posto che l'effetto meramente ultrattivo della sentenza della consulta si applica anche a tutti quei casi pendenti al momento della decisione e non solamente come vorrebbe la difesa del contribuente a quelli non ancora radicati.

artt. 3 e 53 Cost., d.l. 112/08, art. 81, co. 16, 17 e 18; C. cost. 10/15, Cass. 32716/18.

Sentenza n. 0560/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Raffaele Di Ruberto
Autore della Massima: Marco Greggi

I.C.I. - immobile - attività religiose non cattoliche - presupposto di esclusione - effettivo esercizio di culto.

Esercizio di culto - prova - appartenenza dell'immobile ad ente religioso - non è sufficiente - prova concreta - effettività - è necessaria - onere - incombe sul contribuente.

L'esenzione di un immobile dall'applicazione dell'I.C.I. per motivi religiosi (nel caso di specie trattasi di comunità ebraica) è subordinato ad espressa previsione di legge, come tale di stretta interpretazione.

L'esenzione non può essere riconosciuta soltanto in ragione della qualità soggettiva dell'ente titolare, ma è subordinata alla compresenza oltre al requisito soggettivo anche di uno oggettivo rappresentato dallo svolgimento esclusivo e diretto nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione della stessa.

La sussistenza di tale requisito oggettivo non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino *a priori* il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività pure rientrante tra quelli esenti non si è svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale.

d.l. 16/93, art. 2, co. 5, d.lgs. 42/04, artt. 12, 14 e 15, l. 101/86, art. 26; Cass. 1694/18, 6711/15, 5485/08, 14226/15, 11079/19, 34601/19, CTR Veneto 480/19.

Sentenza n. 0562/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Raffaele Di Ruberto
Autore della Massima: Marco Greggi

I.C.I. - immobili - utilizzo diverso dal culto - gestione di attività con obiettiva economicità - applicazione dell'imposta - consegue - principio di libera concorrenza - va preservato.

Va applicata l'imposta comunale sugli immobili a fabbricati i quali ancorché di proprietà di enti religiosi (nel caso di specie, una parrocchia) vengono utilizzati per un'attività equiparabile a quella commerciale, poiché condotta con criteri di obiettiva economicità, a nulla rilevando a tal fine la funzione in parte religiosa che negli stessi venga ugualmente posta in essere.

Conforta questa conclusione l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, finalizzato a contrastare aiuti di Stato che altrimenti determinerebbero distorsioni al principio di libera concorrenza fra operatori economici privati.

d.l. 203/05, art. 7, co.2 bis, d.l. 223/06, art 39, d.lgs. 504/92, art.7, co. 1, lett. l, art. 107, § 1 TFUE; Cass. 22223/19, 7415/19.

Sentenza n. 0564/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Raffaele Di Ruberto
Autore della Massima: Marco Greggi

Trust - atto di dotazione - imposte ipotecarie e catastali - applicazione - misura fissa - è tale.

La costituzione di un *Trust* produce soltanto efficacia segregante per i beni eventualmente in esso conferiti, e questo sia perché degli stessi il *Trustee* non è proprietario, bensì amministratore, e sia perché i suddetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta. Ne deriva che le imposte ipotecarie catastali sono dovuta in misura fissa e non proporzionale.

d.l. 262/06, art. 2, co. 47, l. 364/89; Cass. 1131/19, 975/18, 22756/19.

Sentenza n. 0571/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Raffaele Di Ruberto
Autore della Massima: Marco Greggi

Agenzia delle Entrate Riscossione - costituzione in giudizio con avvocato del libero foro - inammissibilità - consegue.

La costituzione da parte dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione con il patrocinio legale diverso dall'avvocatura dello Stato non è più consentito sulla base del rilascio di una semplice procura alle liti ma impone il rispetto di determinate condizioni, con onere nell' ipotesi di costituzione con l'avvocato del libero foro dell' indicazione ed allegazioni delle fonti del potere di rappresentanza ed assistenza tecnica a partire dall' indicazione dell'atto organizzativo contenente l'esplicitazione dei criteri legittimante il ricorso all'assistenza legale dell'avvocato del libero foro.

d.l. 34/19, art.4 novies, d.l. 193/16, art. 1, co. 8; Cass. 1992/19, 28684/18.

Sentenza n. 0579/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Raffaele Di Ruberto, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Marco Greggi

Soggetto residente - pagamenti esteri - società interposta - onere della prova - spetta all'amministrazione finanziaria.

Qualora l'ufficio ritenga che un soggetto residente in Italia percepisca proventi all'estero tramite società interposta all'onere di dimostrare il flusso di pagamenti effettivamente riconducibile a quest'ultimo.

Sentenza n. 0580/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Raffaele Di Ruberto, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Marco Greggi

Accise - produzione energia da fonti rinnovabili- società consortile - cessione dell'energia a consorziate - esenzione del tributo - presupposto - non sussiste - debenza - consegue.

Le società consortili costituite per la autoproduzione di energia da fonti rinnovabili sono in linea generale obbligate al pagamento dell'accisa, mentre ne sono esentate solamente a condizione che l'energia, oltre che auto-prodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 kW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Le suddette società beneficiano dunque dell'esenzione limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.

d.lgs. 79/99, d.lgs. 504/95, art. 53, co.1, lett. b, d.lgs. 26/07, art 1, co. 1, lett. m; Cass. 23529/08, 26142/19, 33592/19.

Sentenza n. 0582/2021, del 20.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Raffaele Di Ruberto, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - ufficio territorialmente competente all'attività - luogo in cui il contribuente svolge effettivamente la sua attività - rileva.
Società - domicilio fiscale - sede legale - coincidenza - eccezioni - sono possibili - principio di effettività - si applica - sede effettiva - rileva.

Ai fini dell'esercizio del potere di accertamento, l'Ufficio legittimato in tal senso è quello nella cui circoscrizione sia ubicato il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione tributaria alla data in cui questa è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata.

Nel caso di soggetti dotati di personalità giuridica, e in particolare delle società, in virtù del principio di effettività occorre individuare il luogo in cui l'ente ha il centro della propria attività, tenendo conto che tale luogo può non coincidere con quello in cui vi sia la sede legale.

Ne consegue che la competenza ad effettuare attività di accertamento e ad adottare i provvedimenti conseguenti va attribuita all'ufficio del luogo in cui il contribuente svolge concretamente la sua attività posto che alla luce dei principi generali dell'ordinamento tributario non è consentito alle persone fisiche e quelle giuridiche di determinare il domicilio fiscale a proprio piacimento in luoghi diversi da quelli che costituiscono il centro dei loro interessi.

d.P.R. 600/73, art. 58, co. 3; Cass. 1681/15, 20504/14.

Sentenza n. 0583/2021, del 23.04.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Rocco Criscuolo
Autore della Massima: Marco Greggi

Ente non commerciale - attività di ristorazione - coerenza con le finalità dell'ente - clientela composta da soggetti associati - onere della prova - spetta al contribuente.

La gestione di un esercizio di ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come attività non commerciale ai fini del regime IVA (art. 4, d.P.R. 633/72) e ai fini dell'applicazione dell'imposta sui redditi soltanto se tale attività risulti strumentale ai fini istituzionali dell'ente, e sia è svolta esclusivamente in favore degli associati, spettando al contribuente provare la sussistenza di presupposti di godimento del regime di favore ove essa sia stata contestata.

(Nel caso di specie l'ufficio negava la natura di ente non commerciale ad un asserito circolo politico-culturale afferente ad un'organizzazione nazionale di ispirazione

politica che nella realtà svolgeva attività di ristorazione rivolta anche a soggetti terzi non tesserati).

l. 287/91, art. 6, co. 3, lett. e, d.P.R. 917/86, art. 148, co. 3; d.P.R. 633/72, art. 4; Cass. 21406/12, 796/18.

Sentenza n. 0584/2021, del 23.04.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Rocco Criscuolo
Autore della Massima: Marco Greggi

I.R.P.E.F. - separazione tra coniugi - provvedimento giudiziale - deducibilità della somma - consegue - asserito mancato pagamento - deducibilità solo parziale - non consegue.

Sono deducibili dalla base imponibile ai fini IRPEF le somme erogate da un coniuge all'altro in ragione di sentenza dichiarativa di separazione tra i medesimi e in base all'ammontare pattuito dalla decisione giudiziaria. tale diritto non può essere menomato dall'asserito mancato pagamento di una parte di questo ammontare in base alle dichiarazioni del coniuge creditore.

Sentenza n. 0588/2021, del 23.04.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Massimo D'Amato
Autore della Massima: Marco Greggi

Attività d'impresa - spese di pubblicità - spese di rappresentanza - distinzione - è necessaria - unità contrattuale - non rileva - necessità di disaggregare le componenti di costo - consegue.

Il pagamento effettuato a una società di servizi per promuovere un prodotto realizzato da un soggetto terzo può essere ascritto sia alle spese di pubblicità che a quelle di rappresentanza, a seconda della prestazione concretamente effettuata, anche all'interno del medesimo rapporto contrattuale. Dal punto di vista fiscale è necessario dunque superare l'unitarietà del pagamento, e attribuire il costo specifico imputato a ogni singola prestazione derivando dalla natura di questa l'opportuno regime fiscale. (Nel caso di specie, la società di servizi aveva realizzato convegni, attività promozionale, *brochure* e momenti di convivialità: la Commissione tributaria, nel decidere il caso, ha attribuito singolarmente a ciascuna di queste prestazioni la natura di spesa pubblicitaria o di rappresentanza, facendone derivare la deducibilità piena ovvero condizionata alle limitazioni del decreto ministeriale del 1998).

d.m. 19/11/98, art. 1, co.; Cass. 28695/17.

Sentenza n. 0592/2021, del 21.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Mirko Margiocco
Autore della Massima: Marco Greggi

Trust - costituzione - atto traslativo di proprietà - non è assimilabile - imposte ipotecarie e catastali - misura fissa - si applicano.

Le imposte ipotecarie e catastali trovano applicazione in misura fissa all'atto di costituzione di un *Trust*, non essendo quest'ultimo equiparato agli atti unilaterali che danno luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

L'apposizione del vincolo sui beni conferiti in *Trust*, in quanto tale, determina l'utilità rappresentata dalla separatezza dei beni, limitativa della regola generale di cui all'art. 2740 Cod. civ.

Questa non concreta di per sé alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al *trustee*, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente, e comunque in un momento successivo: vale a dire quello in cui il *Trust* abbia raggiunto lo scopo per il quale è stato costituito.

d.l. 262/06, art. 2, art. 2645 ter Cod. civ.; Cass. 1131/19, 19167/19, 8082/20, 16699/19.

Sentenza n. 0593/2021, del 21.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - operazione inesistente - emissione di fattura - successiva neutralizzazione mediante nota di credito - è possibile.
IVA eurounitaria - neutralità - è necessaria - neutralizzazione di operazioni inesistenti - mancanza di pregiudizio effettivo per l'erario - è possibile - legittimità - consegue.

Non può essere contestata la detrazione dell'IVA esposta in nota di accredito qualora questa registrazione contabile sia finalizzata a sterilizzare un tributo addebitato, a fronte di una operazione mai effettivamente posta in essere, qualora dall'esito complessivo di entrambe le scritture non derivi un pregiudizio per la ragione erariale, e al fine di evitare quella che altrimenti emergerebbe come una doppia imposizione: intollerabile come tale nel sistema di importo sul valore aggiunto di matrice eurounitaria.

d.P.R. 633/72, art. 21, co. 7, art. 26, direttiva 2006/112, art. 203; Cass. 8535/14, 20445/11, 14031/19, 9188/01, 27698/13, Corte di giustizia UE C-642, C-712/17.

Sentenza n. 0597/2021, del 21.04.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Mirko Margiocco
Autore della Massima: Marco Greggi

IRAP - società concessionaria di servizi - deducibilità dell'ammortamento del valore delle aree - è possibile - società appaltatrice - non è tale.

Ci si trova dinanzi a concessione di servizi e non a un contratto di appalto qualora non vi sia traslazione del rischio economico nella gestione del servizio a carico dell'impresa asseritamente appaltatrice.

Ne consegue che una società concessionaria abbia diritto alla deduzione della base imponibile IRAP della quota-parte del valore di ammortamento dei beni immobili senza le dovute variazioni in aumento.

d.l. 223/06, art. 36, co. 7, d.lgs. 446/97, art. 11, co. 1, lett. a, n. 2, 3, 4 e 5; Cons. Stato 5068/11, 3377/12, 4682/12, 2624/14, 2294/02, Cass. 9139/15/20, Corte di giustizia UE C-206/08.

Sentenza n. 0598/2021, del 21.04.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - aliquota agevolata - acqua come bene pubblico - si applica - acqua imbottigliata e ceduta in regime d'impresa - aliquota ordinaria - si applica.

L'aliquota agevolata IVA pari al 10% trova applicazione all'acqua potabile intesa come servizio erogato attraverso una diffusa rete pubblica come tale diretta a soddisfare esigenze collettive di primaria rilevanza.

Il medesimo regime agevolato non può trovare applicazione a favore delle imprese commerciali che operano nel settore della cessione dell'acqua imbottigliata, ancorché potabile e destinata al consumo umano, ma di natura sorgiva e minerale naturale.

d.P.R. 633/72, n. 81, Tabella A, Parte 3, d.l. 261/90, art. 5, co. 3, direttiva 2006/112, art. 98, co. 2; Corte di giustizia UE C-275/13.

Sentenza n. 0601/2021, del 21.04.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Marco Greggi

Cessione ad esportatore - lettera d'intenti - omessa trasmissione all'anagrafe tributaria - scusabilità dell'errore - non sussiste - sanzione amministrativa - si applica.

L'omessa trasmissione della dichiarazione d'intenti ricevuta alla banca dati dell'anagrafe tributaria comporta violazione formale che come tale prevede la sanzione amministrativa indicata dalla legge.

Non rilevata al file che si tratta di mera dimenticanza in ragione della condotta diligente da parte del contribuente, e della effettuazione delle altre registrazioni contabili previste dalla legge, posto che il fatto omissivo comporta comunque la conseguenza, tassativamente prevista dalla norma.

d.lgs. 471/97, art. 7, co. 4 bis; Cass. 12847/15, 4948/21, 22178/13

Sentenza n. 0611/2021, del 27.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Marco Greggi

Accertamento - indagini bancarie - movimentazioni ingiustificate - maggiori compensi - si presumono.

Indagini finanziarie - movimentazioni bancarie - indicazione dei beneficiari - superamento della presunzione di maggiori compensi - consegue.

Non opera a sfavore del contribuente la presunzione secondo cui le movimentazioni bancarie ingiustificate si presumono afferenti a reddito imponibile occultato qualora nell'ambito della medesima fattispecie il soggetto sottoposto a verifica abbia restituito analoghe somme a chi le aveva bonificate, individuandolo in modo unico, e confermando la situazione all'amministrazione finanziaria.

L'indicazione del beneficiario è prevista dal medesimo art. 32 d.P.R. 600/73 come strumento di idonea eccezione alla presunzione di maggiori ricavi.

d.P.R. 600/73, art. 32, co. 1, n. 2, art. 39, co. 2, lett. d e co. 3; Cass. 20841/20, 23799/20, 26786/20, C. cost. 228/14.

Sentenza n. 0612/2021, del 27.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Marco Greggi

Dichiarazione tributaria - CAAF - omesso controllo su elemento formale - violazione - infedeltà del visto di conformità - non consegue.

Il mancato controllo su un elemento formale, ma essenziale, e non sulla documentazione prodotta da parte di chi usufruisce di un centro di assistenza fiscale è insufficiente a far dichiarare infedele il visto di conformità, considerato che esso riguarda il controllo e la certificazione della documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili esposti in dichiarazione (Nel caso di specie il centro di assistenza fiscale aveva omesso l'indicazione del codice fiscale della figlia della dichiarante).

d.lgs. 241/97, artt. 35 e 39, d.m. 164/99, art. 2.

Sentenza n. 0613/2021, del 27.04.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - richiesta di esibizione di documenti originali - disconoscimento della prova - equivalenza - non sussiste - sindacato del giudice - sussiste.

La richiesta di produzione di documenti originali avanzata in giudizio non implica automaticamente il disconoscimento della copia esibita, potendo rivestire tale natura solamente nel caso in cui l'istanza sia prospettata alla luce di indicazioni e motivazioni specifiche e determinate.

Non sussiste alcun vincolo per il giudice, a fronte della contestazione del disconoscimento nella ricerca della prova, di accertare la rispondenza in questione, e il medesimo può ricorrere ad ogni elemento di prova - financo a presunzioni - ai fini della verifica di conformità di cui all'art. 2719 del Codice civile.

art. 2719 Cod. civ.; Cass. 18074/19, 23060/19.

Sentenza n. 0615/2021, del 28.04.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - ente impositore - concessionario della riscossione - litisconsorzio facoltativo - è tale.

Cartella di pagamento - omessa notifica dell'atto presupposto - nullità - consegue.

Va esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, vertendosi invece in un caso di litisconsorzio facoltativo, la cui presenza di più parti non è indispensabile affinché il processo possa essere correttamente instaurato ma rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa.

È affetta da nullità la cartella di pagamento notificata senza previa notifica dell'atto di accertamento presupposto.

d.lgs. 546/92, art. 14, co. 1; Cass. SS. UU. 14815/08, 1641207, 5791/08, Cass. 29798/19, 2480/20.

Sentenza n. 0618/2021, del 28.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonio Clemente
Autore della Massima: Marco Greggi

Impianto fotovoltaico - cessione - cessione d'azienda - non è tale - applicazione dell'imposta di registro - non consegue.

Impianto fotovoltaico - bene immobile - è tale.

La cessione di un impianto fotovoltaico da parte di una impresa agricola non può essere riquilificata dall'amministrazione finanziaria come cessione di azienda, data la natura di bene immobile dell'impianto in questione. L'impresa cedente e tantomeno quella cessionaria non perdono la loro caratteristica di operatore economico agricolo in ragione dei proventi ottenuti attraverso la cessione dell'energia elettrica prodotta al gestore nazionale.

Ne consegue che il contratto di cessione dell'impianto va assoggettato ad imposta sul valore aggiunto e non al tributo di registro.

d.P.R. 131/86, art. 40, artt. 2135 e 2555 Cod. civ.; Cass. 34291/19, 32085/18, 10740/13.

Sentenza n. 0623/2021, del 28.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonio Clemente, Relatore: Angelo Peticca
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRAP - Attività del medico odontoiatra – Soggettività passiva – Autonomia organizzazione dell'attività – Attività con l'ausilio di terzi - Non sussiste

Non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, della soggettività passiva ai fini IRAP nel caso di attività di medico odontoiatra svolta autonomamente con il solo ausilio, di modico apporto, di soggetti terzi non dipendenti. In simili fattispecie il ricorso a professionalità esterne, unitamente alla presenza di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile, contribuisce a dimostrare che l'attività professionale è svolta senza autonoma organizzazione.

Cass. 12108/2009; Cass. SS.UU. 9451/16

Sentenza n. 0624/2021, del 28.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonio Clemente
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Vendita di immobili - Accertamento in rettifica - Maggior valore - Obbligo di sopralluogo - Non sussiste - Metodo comparativo - Legittimo - Motivazione - Necessità di allegare atti comparabili - Non sussiste - Verifica dello stato di degrado degli immobili - Necessità

In tema di imposta di registro, l'accertamento in rettifica del valore di una compravendita immobiliare, l'accertamento del maggior valore da parte dell'AF può legittimamente fondarsi sul confronto con altri atti ritenuti comparabili, essendo sufficiente ai fini della motivazione che l'atto contenga gli estremi di tali atti, al fine di permettere al contribuente di richiederli e contestarli.

Nel determinare il maggior valore, tuttavia, pur non sussistendo alcun obbligo di sopralluogo, l'AF dovrà tenere in considerazione lo stato di conservazione degli immobili che risulti da apposita relazione.

Cass. 12741/2014; Cass. 12657/2002; Cass. 12468/2001; Cass. 2769/2001

Sentenza n. 0629/2021, del 28.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonio Clemente
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Caparra penitenziale - Imponibilità come reddito diverso - Sussiste - Qualifica come "reddito sostitutivo" - Non sussiste

In tema di IRPEF, le somme trattenute dal promittente venditore di partecipazioni societarie a titolo di caparra penitenziale per il mancato perfezionamento della vendita si qualificano come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. 1) TUIR, dovendosi considerare quale reddito derivante dall'assunzione di obbligo di permettere (ovvero, consentire il recesso di parte promittente acquirente).

Siffatta qualificazione discende dalla natura autonoma della caparra penitenziale che non può quindi qualificarsi come "reddito sostitutivo" rispetto a quello che si sarebbe realizzato con il perfezionamento della cessione (Nel caso di specie, si nega che la caparra possa assumere valore di plusvalenza finanziaria solo parzialmente imponibile).

D.P.R. 917/1986, art. 67; Cass. 27129/2019

Sentenza n. 0630/2021, del 28.04.2021, Sez. 05
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonio Clemente, Relatore: Angelo Peticca
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Redditi fondiari - Locazione commerciale - Imponibilità canoni non percepiti - Sussiste - Risoluzione del contratto e convalida sfratto per morosità precedente al termine per la dichiarazione - Prova della mancata percezione - Rileva - Non imponibilità - Sussiste

In tema di IRPEF, in applicazione del principio della capacità contributiva ex art.53 della Costituzione, il contribuente non è obbligato a dichiarare canoni mai percepiti, qualora fornisca la prova che il contratto di locazione cui si riferiscono si sia risolto prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso un provvedimento dell'autorità giudiziaria attestante la risoluzione dello stesso contratto per inadempimento del conduttore.

D.P.R. 917/1986, art. 26

Sentenza n. 0632/2021, del 29.04.2021, Sez. 10

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Bernardo Massari

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Operazioni oggettivamente inesistenti - Sponsorizzazioni - Scarsa visibilità della scritta/marchio - Non rileva - Inerenza del costo di sponsorizzazione - Congruità del costo - Prova della potenziale utilità per l'attività commerciale - Necessità

In tema di sponsorizzazioni, al fine di contestare l'oggettiva inesistenza della prestazione non è sufficiente l'allegazione da parte dell'AF della scarsa visibilità della scritta/marchio, dovendo la contestazione essere dettagliata con l'indicazione di tutti gli elementi, anche indiziari. Spetta in ogni caso al contribuente fornire prova dell'effettività delle prestazioni oggetto delle fatture contestate (nel caso di specie, l'apposizione del marchio sulle autovetture in gara).

Quanto all'inerenza di tali costi, grava sul contribuente la dimostrazione della congruità degli stessi, nonchè della potenziale utilità per l'attività commerciale o dei vantaggi conseguibili attraverso tale forma di pubblicità.

D.P.R. 917/1986, art. 109

Sentenza n. 0641/2021, del 03.05.2021, Sez. 12

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Rita Chierici

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Sponsorizzazioni - Associazioni sportive dilettantistiche - Deducibilità integrale - Prova dell'effettività delle prestazioni - Rileva Presunzione assoluta di deducibilità - Sussiste - Valutazione inerenza - Non ammessa

In tema di sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90 co 8 della L. 289/2002 introduce una presunzione assoluta di deducibilità integrale della spesa sostenuta, equiparata *ex lege* alle spese di pubblicità.

Affinchè la norma trovi applicazione è necessaria la sussistenza di quattro condizioni: il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica; è rispettato il limite quantitativo di spesa; la sponsorizzazione mira a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; il soggetto sponsorizzato ha effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Ove tali condizioni siano rispettate, è preclusa all'AF qualsiasi valutazione in merito all'inerenza del costo sotto il profilo dell'idoneità della spesa alla produzione di utili e di un ritorno commerciale per l'impresa che l'ha sostenuta, in relazione all'attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato.

L. 289/2002, art. 90 co 8; Cass. 15179/2020; Cass. 8540/2020; Cass. 5428/2020; Cass. 8981/2017, Cass. 7202/2017, Cass. 5720/2016.

Sentenza n. 0645/2021, del 03.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Alessandro Rizzieri
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imu - Impianto fotovoltaico installato su copertura di un fabbricato - Qualificazione come bene immobile - Accede stabilmente all'immobile - Legittimo - Imponibilità - Sussiste

In tema di IMU, l'impianto fotovoltaico installato sulla copertura di un immobile partecipa alla natura del fabbricato cui accede stabilmente e dovrà quindi anch'esso qualificarsi come bene immobile ai sensi dell'art. 812 c.c.
Conseguentemente, esso costituisce un bene oggetto ad accatastamento e imponibile ai fini IMU.

812 c.c.; D.lgs. 23/2011; D.l. 201/2011

Sentenza n. 0658/2021, del 06.05.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRAP - Attività dell'agente di commercio - Soggettività passiva - Autonomia organizzazione dell'attività - Fatti indice- Necessità

In tema di IRAP, al fine di determinare la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione e, conseguentemente, della soggettività passiva all'imposta, è necessaria la valutazione di alcuni fatti indice rappresentati da a) l'esistenza di componenti negativi di rilevante importo, oltre a rilevanti quote di ammortamento; b) la disponibilità di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile; c) la disponibilità di collaboratori.

Non sussiste il presupposto dell'autonoma organizzazione nel caso di attività di un agente di commercio svolta autonomamente con il solo ausilio, di modico apporto e costo, di un collaboratore terzo.

Cass. SS.UU. 12111/2009; Cass., 30085/2019

Sentenza n. 0659/2021, del 10.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pasquale Liccardo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Atti giudiziari - Delibazione di sentenza straniera - Natura dichiarativa - Sussiste - Tassazione in misura fissa - Necessità

In tema di imposta di registro, la pronuncia della Corte d'Appello emessa ai sensi dell'art. 64 della L. n. 218 del 1995 per il riconoscimento in Italia degli effetti di una sentenza straniera ha natura di atto ricognitivo ed effetti meramente dichiarativi.

Ne discende che essa sconta l'imposta di registro in misura fissa al pari dei provvedimenti giudiziari non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, indipendentemente dal contenuto della pronuncia straniera oggetto di delibazione.

L. 218/1995, art. 64; D.P.R. 131/1986

Sentenza n. 0660/2021, del 10.05.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Redditi fondiari - Locazione ad uso abitativo - Risoluzione anticipata non tempestivamente registrata - Imponibilità canoni annuali - Non sussiste

In tema di IRPEF, in ossequio al principio di capacità contributiva, ove vi sia prova dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione, il contribuente non è tenuto a dichiarare il canone di locazione risultante dal contratto e non percepito nè a versare le relative imposte, indipendentemente dall'avvenuta tempestiva registrazione dell'intervenuta risoluzione.

D.P.R. 917/1986, art. 26; Cass., 348/2019,

Sentenza n. 0661/2021, del 12.05.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maurizio Marchesini, Relatore: Gino Cirelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento catastale - Classamento immobile- Procedura Docfa- Motivazione - Immobili simili - Specificazione caratteristiche - Necessità - Possibilità di integrare la motivazione in giudizio - Non sussiste

La motivazione dell'accertamento catastale non può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'AF, ma deve specificare, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a quale presupposto la modifica debba essere associata. Nel caso di indicazione di fabbricati simili dovrà contenere la specifica individuazione dei fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li rendono comparabili.

In mancanza, la motivazione non può essere integrata in sede di giudizio di impugnazione, in quanto la sufficienza della motivazione va valutata "ex ante", in ragione dell'idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Cass., 1137/2017.; Cass., 14931/2020.

Sentenza n. 0666/2021, del 04.05.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Alberto Del Monaco
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione maggiori utili ai soci - Prova contraria - Mancata realizzazione del maggiore utile o accantonamento - Necessità

In tema di imposte sui redditi. quando a seguito dell'accertamento di un maggior utile in capo ad una società a ristretta base sociale l'AF accerta un maggior reddito da partecipazione in capo ai soci in applicazione della presunzione di distribuzione, il socio è onerato della prova contraria che non può limitarsi alla contestazione dell'esistenza di un accertamento definitivo sulla società, ma deve essere volta a dimostrare la mancata realizzazione dei maggiori utili o il loro accantonamento.

Cass., 24534/2017.; Cass., 4990/2021.

Sentenza n. 0677/2021, del 17.05.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Esenzione abitazione principale - Coniugi non separati - Residenza in comuni differenti - Non si applica

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 13 co 2 del D.L. 201/2011 applicabile all'"abitazione principale" presuppone che il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare, oltre a dimorare stabilmente nel medesimo stabile, vi risiedano anche anagraficamente.

In mancanza di comprovati motivi di necessità (salute, lavoro, etc.), l'esenzione non può essere riconosciuta al coniuge non separato che volontariamente abbia trasferito la propria residenza in altra abitazione sita in comune differente da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare.

(Cass. 23833/2017, Cass. 3011/2017)

Sentenza n. 0684/2021, del 14.05.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Gianluigi Morlini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Giudizio di primo grado telematico - Obbligo di mantenere la stessa modalità in sede di impugnazione - Sussiste - Appello proposto in modalità cartacea - Inammissibilità

In tema di processo tributario, nel periodo di coesistenza del processo telematico e del processo cartaceo, in base all'art.16 comma 2 D.L. n. 119/2018 è stata introdotta la possibilità per le parti di avvalersi del processo telematico in appello, indipendentemente dalle modalità con cui era stato introdotto il procedimento di primo grado.

Tale norma trova applicazione tuttavia solo relativamente al passaggio dalla modalità cartacea a quella telematica e non viceversa. Ne discende che nel caso in cui il procedimento di primo grado sia stato trattato in modalità telematica, è inammissibile l'appello proposto con modalità cartacea.

D.l. 119/2018, art. 16 co 2; D.M. 163/2013

Sentenza n. 0685/2021, del 14.05.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Cartella di pagamento - Prescrizione - Pagamento parziale - Effetto interruttivo - Non sussiste

In tema di prescrizione del credito tributario azionato con una cartella esattoriale, l'avvenuto parziale pagamento non costituisce riconoscimento di debito quando sia attestato unicamente da documentazione proveniente dall'agente della riscossione (e non dal contribuente) e manchi l'indicazione che il pagamento è stato effettuato a titolo di acconto su un maggior debito.

Ne discende che a siffatto pagamento non può riconoscersi efficacia interruttiva del termine di prescrizione.

Cass., 9097/2018; Cass. 4324/2010; Cass., 7820/2017

Sentenza n. 0690/2021, del 18.05.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso di accertamento - Annullamento parziale in corso di giudizio - Modifica della pretesa - Integrazione della motivazione in sede di controdeduzioni - Illegittimità - Sussiste - Nullità dell'atto impugnato - Consegu

In tema di accertamento tributario, la motivazione dell'atto delimita il petitum del giudizio di impugnazione e la ragione fondante, in fatto e in diritto, della pretesa impositiva.

Non è dunque consentito all'AF modificare ed integrare il contenuto della motivazione del provvedimento nel corso del giudizio, esaminando elementi differenti da quelli originariamente inseriti e modificando la pretesa, pena la violazione del diritto di difesa del contribuente.

In tali circostanze, il giudice tributario deve procedere all'annullamento dell'atto impugnato, senza decidere nel merito della pretesa come modificata in giudizio.

Cass., 3414/2017

Sentenza n. 0692/2021, del 19.05.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Impugnazioni - Specificità motivi d'appello - Necessità - Riproposizione motivi del primo grado - Possibile - Critica specifica della decisione impugnata- Necessità

In tema di processo tributario, ai fini della specificità dei motivi d'appello ai sensi degli artt. 53 del D.lgs. 546/92 e 342 c.p.c. è consentita la riproduzione delle ragioni fondanti il ricorso in primo grado, purchè le stesse costituiscano una critica specifica e adeguata della decisione assunta dal giudice di prime cure, così da consentire al giudice del gravame di comprendere quali sono le censure rivolte alla sentenza impugnata.

D.lgs. 546/92, art. 53; art. 342 c.p.c.; Cass., 25218/2011; Cass., 3064/2012

Sentenza n. 0698/2021, del 21.05.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Gino Cirelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta sulle donazioni - Esenzione - Patto di famiglia - Cessione quote societarie - Limitazione alle partecipazioni di controllo -Si applica - Cessione della nuda proprietà - Non si applica

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3 comma 4-ter del D.lgs. 346/1990 trova applicazione solo nel caso in cui la costituzione di un patto di famiglia avente ad oggetto partecipazioni societarie abbia come effetto l'acquisizione o il consolidamento di partecipazioni di controllo.

Essa non si applica nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto unicamente la nuda proprietà delle quote, salva la dimostrazione da parte del contribuente dell'esistenza di un patto in deroga all'art. 2352 c.c. mediante il quale, unitamente alla nuda proprietà, sono trasferiti anche i diritti di voto discendenti dalla partecipazione.

D.lgs. 346/1990, art. 3 co 4-ter; art. 2352 c.c.

Sentenza n. 0704/2021, del 21.05.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Esenzione abitazione principale - Coniugi non separati - Residenza in comuni differenti - Non si applica

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 13 co 2 del D.L. 201/2011 applicabile all'"abitazione principale" presuppone che il possessore dell'immobile e il suo nucleo familiare, oltre a dimorare stabilmente nel medesimo stabile, vi risiedano anche anagraficamente.

In mancanza di comprovati motivi di necessità (salute, lavoro, etc.), l'esenzione non può essere riconosciuta al coniuge non separato che volontariamente abbia trasferito la propria residenza in altra abitazione sita in comune differente da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare.

Cass. 4166/2020, Cass. 20130/2020

Sentenza n. 0708/2021, del 21.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Luciano Contessi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Cartella esattoriale - Obbligazione solidale - Mancata impugnazione dell'atto impositivo da parte del coobbligato - Iscrizione a ruolo - Impugnabile - Annullamento dell'atto impositivo nei confronti dell'altro obbligato - Efficacia erga omnes - Sussiste

Processo tributario - Obbligazione solidale - Giudizio di impugnazione della cartella esattoriale - Pendenza del giudizio contro l'avviso di liquidazione - Contribuenti diversi - Pregiudizialità - Sussiste - Sospensione del processo - Si applica

In tema di obbligazioni solidali (nel caso di specie imposte ipotecarie relative alla locazione/costituzione di diritto di superficie su un fondo), l'annullamento dell'atto impositivo impugnato solo dall'obbligato principale ha efficacia erga omnes e spiega quindi effetti nei confronti di tutti i soggetti. Conseguentemente, il coobbligato rimasto inerte nei confronti dell'atto impositivo è legittimato ad impugnare la successiva iscrizione a ruolo nei suoi confronti opponendo l'avvenuto annullamento dell'atto.

Qualora il giudizio relativo all'atto impositivo non sia ancora definito con sentenza passata in giudicato, sussistono le condizioni per la sospensione del processo promosso dall'obbligato solidale, sussistendo tra i due procedimenti rapporto di pregiudizialità/dipendenza.

Cass. 320512018; Cass. 16117/2013; Cass. 24260/2015; Cass. 276/2013; Cass. 7334/2008; Cass., 13824/2020

Sentenza n. 0723/2021, del 25.05.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giorgio Grandinetti, Relatore: Giuliano Andreoli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamento bancario - Applicabile - Riconducibilità di tutti i movimenti all'attività d'impresa - Ricostruzione induttiva del reddito - Legittima - Qualificazione degli addebiti quali costi - Necessità

In tema di accertamento del reddito d'impresa, è legittimo l'utilizzo da parte dell'AF dell'accertamento bancario sui conti correnti del contribuente, da cui discende l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/72 il conseguente onere di prova contraria in capo al contribuente.

Posto che in virtù di tale presunzione tutti i movimenti non giustificati possono ricondursi all'attività d'impresa, gli accrediti andranno equiparati a ricavi e gli addebiti ai costi sostenuti per l'attività.

Ne discende che, seppur è legittimo l'uso del metodo induttivo per la determinazione del reddito imponibile, l'AF deve in ogni caso tener conto dei dati risultanti dall'accertamento bancario, con la conseguenza che non potrà emergere reddito imponibile laddove l'ammontare degli addebiti - e quindi dei costi - ecceda l'importo delle somme qualificabili come ricavi.

D.P.R. 600/73, art. 32; Cass. 26111/2015; Cass. 15857/2016

Sentenza n. 0729/2021, del 24.05.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Federico Cocchi, Relatore: Piera Tassoni
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Sanzioni - Società cessata - Società a ristretta base partecipativa - Responsabilità del socio - Sussiste - Sussistenza di un interesse proprio - Necessità

In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità esclusiva delle persone giuridiche per le violazioni commesse sancita dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269/2003 si applica solo nel caso in cui la persona fisica autrice materiale della violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, non quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse.

Conseguentemente, nel caso di cessazione della società a ristretta base partecipativa, la responsabilità dei soci ai sensi dell'art. 2495 c.c. per i debiti tributari dell'ente cessato

si estende anche alle sanzioni, quando sia dimostrato che le violazioni sanzionate siano state commesse nell'interesse dei soci.

art. 2495 c.c.; D.lgs. 472/97, art. 2; D.l. 269/2003, art. 7; Cass. 25757/2020

Sentenza n. 0737/2021, del 24.05.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Società consortile - Mandato senza rappresentanza - Ribaltamento costi sugli associati - Stessa aliquota delle prestazioni ricevute - Si applica
IVA - Società cessata - Responsabilità dei soci - Regime anteriore al D.lgs. 175/2014 - Non sussiste - Limitazione alle sole imposte dirette - Si applica

In tema di IVA, nel caso di una società consortile il cui statuto preveda la costituzione di un rapporto assimilabile al mandato senza rappresentanza e l'integrale riattribuzione dei costi sostenuti dalla società agli associati mediante fatturazione, la società consortile dovrà applicare l'imposta con la medesima aliquota corrisposta ai propri fornitori.

In caso di cessazione della società consortile avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 175/2014 non trova applicazione nei confronti dei soci la responsabilità per il debito IVA ai sensi dell'art. 2495 c.c., in quanto nel sistema previgente la responsabilità era limitata alle sole imposte dirette ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.lgs 46/1999

art. 2495 c.c.; D.lgs. 174/2015; D.lgs. 46/99, art. 19

Sentenza n. 0741/2021, del 24.05.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Rimborso - Declaratoria incostituzionalità norma - Non incide sui rapporti definiti - Termine triennale - Si applica - Diniego - Legittimo

Nel caso in cui intervenga la declaratoria di incostituzionalità di una norma tributaria, gli effetti non si estendono ai rapporti già definiti.

Qualora la dichiarazione di incostituzionalità faccia sorgere in capo al contribuente il diritto al rimborso dell'imposta versata, resta in ogni caso applicabile il termine triennale per la presentazione dell'istanza di rimborso, con conseguente legittimità del diniego opposto dall'AF a fronte di domande presentate ad oltre tre anni dal pagamento effettuato.

Cass. 969/2016

Sentenza n. 0748/2021, del 26.05.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU/ICI - Consorzio di bonifica - Immobili demaniali - Possesso - Sussiste - Legittimità passiva - Sussiste

In tema di ICI -IMU, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento dell'attività istituzionale si considerano posseduti dall'ente cui sono per legge affidati in uso e non meramente detenuti.

Ne consegue che, in ragione del possesso, sussiste in capo ai consorzi la soggettività passiva ai fini dell'imposta e la relativa obbligazione tributaria.

Cass. 19053/2014; Cass.16867/2014; Cass. 22904/2014; Cass. 23833/2017; Cass. 4186/2019

Sentenza n. 0751/2021, del 26.05.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Iva - Detrazione - Società sportiva dilettantistica - Assenza requisiti - Disconoscimento agevolazioni - Legittima - Violazione obblighi formali - Diniego detrazione - Violazione principio neutralità - Sussiste

In tema di IVA, in caso di disconoscimento dei benefici fiscali attribuiti alle associazioni sportive dilettantistiche per carenza dei requisiti necessari, deve in ogni caso essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA già assolta nella misura risultante dalle scritture contabili ed afferente ai costi riconosciuti e documentati, non potendo l'AF opporre la violazione di obblighi formali pena la violazione del principio di neutralità dell'imposta.

CGE, causa C-284/11, CGE, causa C-590/13, CGE, causa C-183/14

Sentenza n. 0760/2021, del 26.05.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Caterina Grechi

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Impresa commerciale - Affitto unico ramo d'azienda commerciale- Perdita qualifica imprenditore - Sussiste - Cessione partecipazioni - Applicabilità PEX - Non sussiste

In tema di imposte sui redditi, l'affitto dell'unico ramo d'azienda che svolge attività commerciale comporta la perdita del requisito della commercialità in capo al locatore i cui redditi siano costituiti unicamente dal canone di affitto dell'azienda.

Conseguentemente, in caso la cessione della partecipazione in tale ente non può usufruire dell'esenzione di cui all'art. 87 TUIR, in quanto l'agevolazione presuppone la natura commerciale delle attività cedute.

art. 87 TUIR; Cass., 12138/2019

Sentenza n. 0763/2021, del 26.05.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Immobili concessi in locazione finanziaria - Soggettività passiva - Locatario in pendenza del contratto- Risoluzione del contratto per inadempimento - Rileva - Riconsegna dell'immobile - Non rileva

In tema di IMU, l'art. 9, comma 1, del D.L. 23/11 dispone che in caso di immobili concessi in locazione finanziaria la soggettività passiva all'imposta sia in capo al locatario per tutta la durata del contratto.

Conseguentemente, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento la soggettività passiva torna in capo al locatore- proprietario a decorrere dalla data di risoluzione, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia stato riconsegnato o sia ancora nella disponibilità del precedente locatario.

D.L. 23/2011, art. 9; Cass. 8957/20; Cass. 29973/19

Sentenza n. 0772/2021, del 31.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Associazioni sportive dilettantistiche – Costi di sponsorizzazione – Deducibilità – Soglia art. 90 L. 289/2022 - Presunzione di inerenza – Si applica – Ripresa a tassazione – Antieconomicità - Non rileva

In materia di sponsorizzazioni, l'art. 90 della L. n. 289/2002 introduce una presunzione assoluta di inerenza dei costi per spesa pubblicitaria inferiori a 200.000 euro, con la conseguenza di porre un limite al potere di accertamento, non potendo in ogni caso l'AF contestare l'antieconomicità della spesa secondo una valutazione delle scelte imprenditoriali non consentita.

L. 289/2002. art. 90, co 8

Sentenza n. 0774/2021, del 31.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Silvia Giorgi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Cartella esattoriale - Prova della notifica - Produzione degli originali - Necessità - Produzione copie - Non rileva

In tema di cartelle esattoriali, laddove il contribuente ne contesti l'avvenuta notifica, l'Agente della riscossione deve fornire prova mediante la produzione degli originali delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento unitamente alle cartelle a cui si riferiscono, non essendo sufficiente la mera esibizione di copie fotostatiche.

Cass., 5077/2017, Cass., 4801/2017, Cass., 13439/2012

Sentenza n. 0775/2021, del 31.05.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Credito - Omessa dichiarazione - Disconoscimento - Illegittimo - Prova dell'avvenuto pagamento - Rileva

In tema di IVA, il credito IVA derivante da un'eccedenza di imposta versata non può essere disconosciuto dall'AF contestando l'omessa presentazione della dichiarazione e la mancata esposizione del credito, essendo sufficiente per il riconoscimento del diritto al rimborso/utilizzo in compensazione la dimostrazione dell'avvenuto versamento dell'imposta in misura superiore al dovuto.

Cass., 2382/2018; Cass. 14055/2020; Cass.,25262/2020

Sentenza n. 0779/2021, del 31.05.2021, Sez. 06

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Francesco Mauro Iacoviello, Relatore: Marcella Angelini

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Accertamento sintetico - Biennio di scostamento - Decadenza dell'AF sulle annualità precedenti - Rileva - Illegittimità dell'avviso - Sussiste

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 600/73, la valutazione compiuta dall'AF nella determinazione del reddito presuntivo e dello scostamento rilevante ai fini della norma deve coordinarsi con le disposizioni relative alla decadenza dal potere di accertamento sancita dall'art. 43.

Ne discende che l'accertamento sintetico del reddito di un periodo d'imposta non potrà avvenire sulla base (anche) dei dati relativi ad una annualità precedente non più accertabile, pena l'illegittimità dell'avviso di accertamento.

D.P.R. 600/73, art. 38 e art. 43; Cass., 7765/2020, Cass., 16826/2006

Sentenza n. 0782/2021, del 31.05.2021, Sez. 06

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Francesco Mauro Iacoviello, Relatore: Marcella Angelini

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione utili ai soci - Si applica - Definitività accertamento società- Possibilità di impugnazione del socio - Sussiste - Dimostrazione mancata realizzazione del maggior utile accertato - Necessità

In tema di imposte sui redditi di una società a ristretta base partecipativa è legittima l'applicazione della presunzione di distribuzione del maggior utile accertato ed il conseguente accertamento di un maggior reddito in capo ai soci.

Indipendentemente dal fatto che l'accertamento (presupposto) nei confronti della società sia divenuto definitivo, è sempre consentito al socio contestare l'atto emesso nei propri confronti e fornire la prova contraria del mancato conseguimento dell'utile

presunto dall'AF (nel caso di specie, è stato annullato l'accertamento emesso nei confronti del socio per non aver l'Ufficio tenuto delle rimanenze risultanti dalle scritture contabili della società).

Cass., 17356/2020

Sentenza n. 0787/2021, del 07.06.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI - Esenzione attività sanitarie e assistenziali - Presupposto oggettivo - Attività non commerciale - Necessità - Convenzione con SSN - Disposizioni statuto - Non rileva - Verifica delle caratteristiche dell'attività - Necessità

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione di cui all'art. 7 co. 2-bis D.L. 203/2005 prevista per gli immobili all'interno dei quali sia svolta attività sanitaria e assistenziale è necessaria la sussistenza del requisito oggettivo costituito dal carattere non commerciale dell'attività svolta.

L'esistenza del presupposto va verificato in concreto, indipendentemente dalle disposizioni statutarie dell'Ente, dall'esistenza di convenzione con il Servizio Sanitario e dall'eventuale perdita di esercizio, rilevando unicamente la circostanza che l'attività sia svolta a titolo gratuito o verso corrispettivi meramente simbolici nettamente inferiori ai costi di produzione.

D.L. 203/2005, Cass., 6711/2015; Cass., 14225/2015; Cass., 7415/2019; Cass., 19039/2016; Cass., 10124/2019, Cass., 6795/2020; Cass., 22223/2019

Sentenza n. 0788/2021, del 07.06.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Controllo ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 - Correzione di errore materiale o di calcolo - Necessità - Disconoscimento perdite pregresse - Iscrizione a ruolo diretta - Illegittima

In tema di controlli sulle dichiarazioni tributarie, il ricorso all'iscrizione a ruolo diretta della maggior imposta emersa in sede di controllo ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 è legittima solo laddove il dovuto sia determinato sulla base di un mero controllo cartolare o derivi dalla correzione di errori materiali o di calcolo.

Non è invece consentito in tutti quei casi in cui sia necessaria la valutazione o la risoluzione di questioni giuridiche che implicano, dunque, l'esercizio del potere di accertamento.

Ne discende che non è legittima la cartella con la quale venga richiesto il versamento di una maggiore imposta derivante dal disconoscimento di perdite pregresse riportate in dichiarazione e contestate dall'AF in ragione dell'omessa presentazione della dichiarazione relativa ad un periodo d'imposta intermedio.

D.P.R. 600/73, art. 36-bis, Cass., 14949/2018, Cass., 11292/2016, Cass., 25459/2014, Cass., 21349/2012

Sentenza n. 0790/2021, del 08.06.2021, Sez. 06

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Marcella Angelini

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento induttivo - Inattendibilità scritture contabili - Necessità - Discordanza libro inventari e bilancio - Presunzione omessa fatturazione - Non sufficiente

In tema di accertamento del reddito d'impresa, per poter procedere con metodo analitico-induttivo è necessario che le scritture contabili siano giudicate inattendibili e quindi non rappresentative della realtà accertata.

A tal fine, non può tuttavia ritenersi sufficiente a presumere l'esistenza di ricavi non fatturati la mera esistenza di discordanze tra il bilancio e il libro inventari, soprattutto laddove le caratteristiche dei beni venduti (automezzi registrati) non avrebbero consentito l'omessa fatturazione (o sottofatturazione) senza la collaborazione degli acquirenti, non provata e non allegata dall'AF.

D.P.R. 600/73, art. 39, Cass., 22184/2020, Cass., 30803/2017, Cass., 1725/2016, Cass., 21349/2012

Sentenza n. 0801/2021, del 11.06.2021, Sez. 08

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Giuliano Andreoli

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Accertamento - Fallimento – Compenso al professionista – Pagamento al netto dell'imposta – Legittimo – Ripresa a tassazione dell'IVA mediante scorporo dal compenso - Infondata

Nell'ambito di una procedura fallimentare, qualora i compensi dovuti ad un professionista vengano liquidati al netto dell'IVA, rinviando il pagamento dell'imposta al successivo riparto fallimentare, non è legittima l'applicazione dell'IVA da parte dell'Ufficio scorporandone l'importo dai compensi versati. Tale ripresa a tassazione si risolverebbe in un'ingiusta riduzione delle ragioni di credito del professionista ed in una lesione del principio di neutralità dell'imposta.

d.P.R. 633/72, art. 21; Cass. 1034/2017.

Sentenza n. 0807/2021, del 14.06.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRAP – Attività del medico di base – Soggettività passiva – Autonomia organizzazione dell'attività – Attività svolta nell'ambito di una cooperativa sociale - Sussiste

Deve ritenersi esistente il presupposto dell'autonomia organizzazione e, conseguentemente, della soggettività passiva ai fini IRAP nel caso di attività di medico di medicina generale svolta nell'ambito di una cooperativa sociale che mette a disposizione del professionista, verso corrispettivo, locali, utenze, servizi di segreteria, servizi infermieristici e collaboratori.

Spetta al giudice del merito accertare l'esistenza di tale presupposto, con giudizio insindacabile in sede di legittimità.

D.lgs. 446/97, art. 2; D.lgs. 116/97, art. 2; Cass. 17245/2019; Cass. 7932/2021.

Sentenza n. 0817/2021, del 18.06.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maurizio Marchesini, Relatore: Alberto Pasi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario – Autonomia dal processo penale – Mancato accertamento dell'elemento psicologico in sede penale – Non rileva
IRES – Accertamento maggior reddito d'impresa – Proventi illeciti – Legittimità – Assenza di consapevolezza in capo all'amministratore – Non rileva

Viola il principio di indipendenza tra processo penale e processo tributario, la sentenza che giudichi non fondato l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio sulla base della pronuncia resa in sede penale in ordine alla mancata dimostrazione dell'esistenza di dolo o colpa grave in capo all'amministratore della società.

In assenza di contestazione circa la natura illecita dei proventi derivanti dal reato di riciclaggio, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito in capo ad una società, è sufficiente che tali somme siano confluite nei conti societari e siano state utilizzate nello svolgimento dell'attività d'impresa, costituendo in ogni caso una componente del reddito d'impresa, indipendentemente dalla provenienza e dalla consapevolezza dell'amministratore in ordine alla natura illecita.

Art. 5 D. Lgs 472/97; Art. 81 TUIR, DPR 917/86; Art. 37, comma 3, DPR 600/73; Art. 7, comma 3, D.Lgs 472/97; Art. 12 statuto del contribuente; Art. 60 DPR 600/73; Art. 156 c.p.c

Sentenza n. 0826/2021, del 21.06.2021, Sez. 13

*Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Alessandro Rizzieri
Autore della Massima: Eleonora Addarii*

Recupero crediti tributari – Credito Inail - Compensazione orizzontale – Limite annuale – Si applica - Insorgenza del credito in anni precedenti – Non rileva

La compensazione orizzontale del credito Inail con debiti tributari, consentita dall'art. 17 del D.lgs. 9/07/1997 n. 241, trova un limite assoluto nel disposto dell'art. 34 della l. n. 388/2000 che prevede l'importo massimo compensabile per ciascun periodo d'imposta. Non può perciò invocarsi né la causa di non punibilità dell'art. 6, 2 comma, d.lgs n. 472/97 né l'errore scusabile sulla norma tributaria di cui all'art. 8 del d.lgs n. 546/92.

art. 17 d.lgs 9/07/1997 n. 241; art. 34 della l. n. 388/2000; art. 13 d.lgs n. 471/97; art. 8 del d.lgs n. 546/1992; art. 6, comma 2, d.lgs n. 472/97

Sentenza n. 0834/2021, del 21.06.2021, Sez. 13

*Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pierluigi Fugacci
Autore della Massima: Eleonora Addarii*

IRES – Agevolazioni – Credito fiscale per spese di efficientamento energetico – Immobili merce – Si applica

Il beneficio fiscale per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito di impresa, i quali abbiano sostenuto tali spese anche in relazioni ad immobili oggetto dell'attività e concessi in locazione a terzi.

art. 36 ter DPR 600/73; art. 1, comma 344 ss, Legge 296/2006 D.M. 19/02/2007; Corte di Cass. n. 19815/2019; Cass. N. 22231/2011; Cass. 19947/2010.

Sentenza n. 0835/2021, del 22.06.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maurizio Marchesini, Relatore: Gino Cirelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Notificazione degli atti tributari – Elezione di domicilio – Obbligo di notifica nel domicilio eletto – Sussiste – Atto della riscossione – Non rileva
Cartella esattoriale – Vizio di notifica – Impugnazione unitamente all'intimazione di pagamento – Legittima – Omessa contestazione nel merito – Nullità della cartella – Non sussiste

L'elezione di domicilio da parte del contribuente nel comune di domicilio fiscale, obbliga l'AF ad effettuare la notificazione di tutti gli atti presso il domicilio eletto, senza distinzione tra atti impositivi e atti della riscossione, con la conseguenza che deve ritenersi invalida la notificazione eseguita in un altro luogo.

Il vizio rilevato nella notifica della cartella esattoriale presupposta consente al contribuente di contestare nel merito la pretesa avanzata, ma, in assenza, non comporta la nullità dell'atto e della pretesa, bensì solo l'annullamento dell'intimazione di pagamento successivamente notificata.

art 140 c.p.c.; D.P.R. 600/1973, art 36; Cass 6114/2011

Sentenza n. 0844/2021, del 21.06.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Proto, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Associazioni sportive dilettantistiche – Costi di sponsorizzazione
– Deducibilità – Soglia art. 90 L. 289/2002 - Presunzione di inerenza – Si applica
– Ripresa a tassazione – Prova dell'inesistenza del costo - Necessaria

In materia di sponsorizzazioni, l'art. 90 della L. n. 289/2002 introduce una presunzione assoluta di inerenza dei costi per spesa pubblicitaria inferiori a 200.000 euro, con la conseguenza di porre un limite al potere di accertamento, potendo l'AF disconoscere la deducibilità del costo solo laddove si dimostri che il costo di sponsorizzazione non è stato effettivamente sostenuto.

L. 289/2002. art. 90, co 8

Sentenza n. 0845/2021, del 21.06.2021, Sez. 14

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Nicola Proto, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro – Aumento del capitale sociale – Cessione di quote – Potere di riqualificazione – Sussiste – Effetti economici – Dati extratestuali – Non rilevano – Limite degli elementi desumibili dall'atto - Sussiste

Nell'applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto da registrare, ai sensi dell'art. 20 TUR devono prendersi in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso e non dati extratestuali desunti aliunde. non potendo quindi l'AF riqualificare l'atto sottoposto a tassazione sulla base di un presunto collegamento economico fra più atti.

È onere dell'AF provare che il ricorso alla pluralità dei negozi a fronte di un'unica operazione economica sia carente di sostanza economica in quanto finalizzata ad un vantaggio fiscale indebito.

D.P.R. 131/1986, art 20; l. 212/2000, art 10-bis; Corte Cost. 158/2020

Sentenza n. 0865/2021, del 21.06.2021, Sez. 14

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Nicola Proto, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti – Frode carosello – Vendita di autovetture – Vendita sottocosto – Rileva - Buona fede dell'acquirente – Non sussiste

Nel caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e di frode carosello realizzata nell'ambito della compravendita di autovetture, la vendita sottocosto e l'applicazione di percentuali di ricarico inferiori a quelle di mercato costituisce un elemento sintomatico dell'esistenza di una frode fiscale che esclude la buona fede dell'acquirente.

Spetta al giudice valutare la sussistenza degli elementi che avrebbero dovuto indurre l'acquirente ad avvedersi dell'esistenza della frode utilizzando l'ordinaria diligenza dell'operatore commerciale, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate e dell'attività economica svolta dai soggetti che di presumono interposti.

Sentenza n. 0869/2021, del 23.06.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Operazioni oggettivamente inesistenti – Prova dell'inesistenza dell'operazione – Grava sull'AF – Prova presuntiva – Legittima – Valutazione da parte del giudice - Necessità

In caso di contestazione della deducibilità dei costi documentati da fatture relative ad operazione asseritamente inesistenti, grava sull'AF l'onere di dimostrare che l'operazione contestata non è materialmente avvenuta, anche attraverso l'uso di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti.

Spetta al giudice del merito valutare se, sulla base degli elementi forniti dall'AF, può ritenersi raggiunta la prova presuntiva invocata.

Sentenza n. 0870/2021, del 23.06.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso di accertamento – Notificazione – Nullità e/o inesistenza – Avvenuta conoscenza entro il termine di decadenza - Impugnazione avanti alla CTP – Validità dell'atto - Sussiste

Per giurisprudenza costante, la notificazione dell'avviso di accertamento non rileva ai fini della sua esistenza giuridica, bensì ai fini della sua efficacia nei confronti del contribuente. Ne discende che, indipendentemente dalla regolarità del procedimento notificatorio, laddove il contribuente abbia avuto conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento deve escludersi l'inesistenza dell'atto.

Cass. Sez. 5 n. 21701/2018; n. 8375/2015; n. 654/2014; n. 2272/2011; l'art. 53, comma 1, d.lgs n. 546/1992; l'art. 1, a, d.lg n. 74/2000; l'art. 15, 2-sexies, d.lgs n. 546/1992

Sentenza n. 0874/2021, del 23.06.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento catastale – Classamento – Immobile di interesse storico artistico – Rilievo della normativa vincolistica ai fini catastali – Non sussiste – Autonomia valutazione ai fini fiscali – Caratteristiche della singola unità immobiliare - Rileva

In tema di classamento delle unità immobiliari, la normativa catastale è indipendente dal regime vincolistico derivante dal riconoscimento dell'interesse storico artistico dell'immobile. Ne discende che, ai fini dell'attribuzione della classe ad una unità immobiliare indipendente, pur se collocata in un complesso vincolato, dovrà tenersi conto delle caratteristiche proprie del singolo immobile in base alla disciplina catastale vigente.

Sentenza n. 0875/2021, del 23.06.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Marco Greggi

Categoria catastale - immobile antico di pregio - porzione funzionalmente autonoma - estensione - non è automatica - regime vincolistico - non rileva.

La categoria catastale attribuita ad un immobile antico e di pregio non può essere automaticamente assegnata a una porzione di questo che si caratterizzi per una assoluta indipendenza funzionale e per un impiego (commerciale) distinto rispetto a quello dell'immobile complessivamente considerato.
Il regime vincolistico cui soggiace l'immobile nel suo complesso non ha alcun impatto sulla attribuzione della categoria catastale che va effettuata esclusivamente in base alle norme previste dall'ordinamento catastale vigente.

d.P.R. 1142/49, art. 61; Cass. 11369/03.

Sentenza n. 0876/2021, del 23.06.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Marco Greggi

Società sammarinese - socio amministratore residente in Italia - esteroinvestizione - sussiste - soggettività passiva in Italia - consegue.

Può essere considerata esterovestita quella società di diritto straniero (nel caso di specie residente nella Repubblica di San Marino) che sia gestita da un unico socio residente in Italia e presso la casa del quale sia stata rinvenuta copiosa documentazione contabile e gestionale che faccia ritenere come negli stessi locali fossero state prese le decisioni più importanti per la gestione del soggetto societario medesimo.

d.P.R. 917/86, art. 73, co. 3; Cass. 33244/18, 33235/18, 6476/21.

Sentenza n. 0880/2021, del 29.06.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

IVA - omessa presentazione della dichiarazione - credito - compensazione - spetta ugualmente.

Non decade dal diritto di compensare il credito IVA spettante il contribuente che abbia omesso di presentare tempestivamente la dichiarazione tributaria, ma vi abbia provveduto entro i due anni dal momento in cui il credito sia insorto.

Osta a una diversa conclusione la natura eurounitaria dell'imposta sul valore aggiunto e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo la quale il diritto di detrazione dell'imposta che sia stata addebitata deve permanere anche nel caso di violazioni formali come quella evidenziata nel caso di specie.

d.P.R. 600/73, art. 42, l. 212/00, artt. 7 e 12, d.P.R. 322/98, art. 8, d.P.R. 633/72, art. 19; Cass. SS. UU. 17757/16, Cass. 20040/11.

Sentenza n. 0882/2021, del 29.06.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Marco Greggi

Imposta di registro - valore dell'immobile - indici O.M.I. - applicazione - necessità di considerare l'immobile specifico - sussiste - automatismo - non è tale.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro l'Ufficio non può fondare la propria maggiore pretesa sulla base dei valori OMI riguardanti l'immobile oggetto di cessione qualora quest'ultimo per le sue particolari caratteristiche strutturali possa ragionevolmente avere un valore di gran lunga inferiore. (Nel caso di specie si trattava di un appartamento costruito negli anni '50 con impianti non a norma e bisognosi di totale rifacimento).

Sentenza n. 0883/2021, del 29.06.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Giuliano Andreoli
Autore della Massima: Marco Greggi

**IVA - attività estetico-sanitaria - benessere psicofisico - esenzione - consegua.
IRES - base imponibile - presunzione - maggiori ricavi - costo dell'immobile in
locazione - elemento sintomatico - non è tale.**

Sono esenti da IVA le prestazioni sanitarie “cosmetiche” qualora siano prestate da un medico abilitato e abbiano in ogni caso una ricaduta sul benessere psico-fisico del paziente.

L'ufficio non può presumere un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato sulla base del costo di locazione che sarebbe stato pagato dalla società contribuente qualora avesse dovuto trovare disponibilità di locali in cui esercitare l'attività economia a prezzo di mercato (nel caso di specie l'attività sanitaria si svolgeva presso i locali di proprietà del socio amministratore).

d.P.R. 633/72, art. 10, co. 1, n. 18, d.P.R. 917/86, art. 109; Cass. 13572/21.

Sentenza n. 0884/2021, del 01.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Marco Greggi

**Royalties - convenzione contro le doppie imposizioni - effettivo beneficiario -
società controllata al 100% - è tale.**

Non può essere disconosciuta la natura di effettiva beneficiaria dei canoni (*royalties*) pagati da un soggetto residente in Italia alla società (elvetica) detentrica degli *intangibles* concessi in *franchising* qualora quest'ultima sia a sua volta controllata da un altro soggetto al 100%.

La partecipazione totalitaria di una società da parte di un ente diverso non è elemento sufficiente a sostenere che la prima non si sa mai effettiva beneficiaria dei proventi a vario titolo percepiti.

*d.P.R. 600/73, art. 25, co. 4, Convenzione Italia - Svizzera contro le doppie imposizioni.
art. 12.*

Sentenza n. 0886/2021, del 01.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Marco Greggi

Affidamento - principio generale - è tale.

Affidamento - brochure pubblicata sul sito web dell'Amministrazione finanziaria - adeguatezza - non sussiste - disapplicazione di sanzioni - non consegue.

Il principio dell'affidamento costituisce principio generale dell'ordinamento tributario e trova fondamento negli articoli 3, 23, 53 e 97 della Carta costituzionale. Esso trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificate dalla medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti ritardi omissioni o errori dell'Amministrazione stessa, nonché nei casi di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

Ne scaturisce che esso non possa trovare riconoscimento qualora il contribuente dichiari di aver fatto affidamento a una *brochure* pubblicata sul sito *web* dell'Amministrazione finanziaria e confidando sul fatto che la sua condotta (nel caso di specie trattavasi di compensazione di credito diva superiore a € 5.000 in violazione dell'art. 17, co. 1, d.lgs 241/97) non fosse stata rilevata come irregolare dal *software* dell'Amministrazione finanziaria nel momento in cui è stata compiuta.

Artt. 3, 23, 53, 97 Cost., d.lgs. 241/97, art. 17, co. 1, d.lgs 471/97, art. 13.

Sentenza n. 0892/2021, del 05.07.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pierluigi Fugacci
Autore della Massima: Marco Greggi

ICI - applicazione - parrocchia - scuola paritaria - gestione non commerciale - non è dovuta.

Attività didattica - attività commerciale - gestione in perdita - non è tale.

Non è dovuta l'Imposta comunale sugli immobili da parte di una Parrocchia che gestisca in un immobile di sua proprietà una scuola infanzia paritaria qualora quest'ultima attività sia esercitata in modalità non commerciale.

Non può essere considerata attività commerciale quella didattica nel caso in cui le entrate correnti derivanti dai canoni di iscrizione coprano solamente una parte dei costi totali di gestione (nel caso di specie il 64%) e obblighino l'ente medesimo a ripianare sistematicamente le perdite attingendo da risorse ottenute altrimenti.

d.lgs. 504/92, art. 7, co. 1, lett. i, d.l. 203/05, art 7, co. 2 bis, d.l. 223/06, art 39; Cass. 18831/20, 22223/19, 7415/19.

Sentenza n. 0896/2021, del 05.07.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Marco Greggi

Contratto di locazione - risoluzione - scrittura priva di data certa - debenza dell'imposta sui canoni - persiste.

Scrittura privata - mancanza di data certa - opponibilità all'Amministrazione finanziaria - non sussiste.

Non è opponibile all'Amministrazione finanziaria la scrittura privata attraverso la quale le parti risolvono consensualmente un contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo.

Ne consegue che il soggetto locatore dovrà ugualmente considerare il reddito da fabbricati nella sua base imponibile IRPEF senza poter eccepire la mancata corresponsione del canone.

Non è mai opponibile all'amministrazione finanziaria una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata in data certa.

d.P.R. 917/86, art. 26; Cass. 7621/17, 8535/14

Sentenza n. 0905/2021, del 05.07.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Massimo D'Amato
Autore della Massima: Marco Greggi

Autocamion - permanenza in Italia per oltre sei mesi immatricolazione estera - conducente residente in Italia - contrabbando - sussiste.

Costituisce ipotesi di contrabbando la conduzione di un autocamion immatricolato in un paese esterno all'Unione europea in Italia e la sua permanenza nel territorio per oltre 6 mesi qualora esso sia condotto da soggetto non europeo ma residente stabilmente in Italia.

Art. 301 T.U.L.D.

Sentenza n. 0909/2021, del 05.07.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pasquale Liccardo
Autore della Massima: Marco Greggi

Accise - produzione di combustibile da grassi animali - utilizzo nella linea di produzione - applicazione - non consegue.

Ai fini della esenzione dall'applicazione delle Accise sugli oli minerali è sufficiente che un prodotto combustibile derivante dalla sottoproduzione di scarti animali sia utilizzato come tale, indipendentemente dal fatto che sia commercializzato come carburante. (Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria contestava l'applicazione delle accise sugli oli combustibili alla produzione di grassi animali derivanti dal trattamento di scarti di macello, che venivano impiegati direttamente nella produzione ai fini della realizzazione di prodotti alimentari).

d.lgs. 504/95, art. 21, co. 2, direttiva 2003/96/CE, art. 2, co 2, n° 3; Cass. 17513/19, 24326/18.

Sentenza n. 0929/2021, del 06.07.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Marco Greggi

Processo tributario - impugnazione di sentenza - termine semestrale - è tale - applicazione art. 101, co. 2 c.p.c. - non sussiste.

Il rilievo della decadenza dell'impugnazione nel processo tributario non soggiace al divieto introdotto dall'art. 101, co. 2 c.p.c. perché l'osservanza dei termini perentori entro i quali devono essere proposte azioni costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una (minima) diligenza processuale non può non prestare attenzione.

d.lgs. 546/92, art. 51, co. 1 e art. 38, co 3, art. 327 c.p.c.; Cass. 29803/19, 15019/16.

Sentenza n. 0919/2021, del 05.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Marco Greggi

IMU - ente di culto - immobile a uso religioso applicazione - non sussiste manifestazione della esenzione in dichiarazione - non è necessaria.

È esente dall'applicazione dell'Imposta Municipale IMU l'immobile utilizzato da un ente morale di culto (nel caso di specie, le Chiese evangeliche delle assemblee di Dio) per finalità esclusivamente religiose.

La disapplicazione del tributo locale non dipende da un'espressa volontà in questo senso da manifestarsi all'interno della dichiarazione da presentare ai fini IMU.

d.P.R. 1349/59, l. 517/88; Cass. 9099/12.

Sentenza n. 0939/2021, del 06.07.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Luca Maria Blasi
Autore della Massima: Marco Greggi

Indagini finanziarie - lavoratore autonomo - C. cost. 228/14 - applicazione ai prelievi - è tale - applicazione ai versamenti - coerenza - consegue.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/14 non è più possibile applicare ai lavoratori autonomi le presunzioni recate dall'art. 32, co. 1 n. 2 del d.P.R. 600/73.

Una lettura costituzionalmente orientata della norma richiamata da ultimo impone la disapplicazione della presunzione a tutte le movimentazioni bancarie su conto corrente del professionista, intendendo per tali non soltanto i prelievi ma anche i versamenti, posto che una lettura diversa sarebbe viziata da irragionevolezza.

d.P.R. 600/73, art. 32, co. 1, n. 7, d.P.R. 917/86, art. 109; C. cost. 228/14.

Sentenza n. 0944/2021, del 06.07.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Marco Greggi

Associazioni sportive dilettantistiche - Scioglimento - Responsabilità limitata ex art. 2495 c.c. - Non si applica - Responsabilità del rappresentante - Sussiste

Non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche il precetto di cui all'art. 2495 del Codice civile, che è riferito soltanto alle società di capitali e che fa scaturire effetti estintivi dalla cancellazione delle società dal registro delle imprese.

Ne consegue che le associazioni continuano a rispondere dei loro debiti fino alla soddisfazione integrale dei creditori, ovvero fino al decorso dei normali termini di prescrizione.

La responsabilità nei confronti dei terzi delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, in aggiunta a quella del fondo comune, è finalizzata a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente con le esigenze di tutela dei creditori, e come tale trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto in questione nell'ambito della compagine sociale

art. 2495 Cod. civ.; Cass. 28611/17, 20731/10, 16344/08, 19486/09.

Sentenza n. 0945/2021, del 12.07.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Silvia Giorgi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI - Riduzione rendita catastale - Diritto al rimborso per annualità precedenti - Non sussiste - Atto di classamento - Accertamento incidentale del giudice - Non consentito

In tema di ICI, la riduzione della rendita catastale intervenuta a decorrere da un periodo d'imposta non fa sorgere il diritto a rimborso per la maggiore imposta versata per le annualità precedenti.

Nel giudizio relativo all'istanza di rimborso, l'erroneità della rendita catastale non è oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice tributario in ragione del carattere impugnatorio del processo tributario, per cui le contestazioni relative all'atto di classamento presupposto della pretesa tributaria deve essere oggetto di un'autonoma impugnazione.

Cass. 8534/2019.

Sentenza n. 0948/2021, del 12.07.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Residenza fiscale - Iscrizione all'anagrafe dei residenti - Rileva - Centro degli interessi vitali - Prevale - Relazioni familiari - Valore indiziario non prioritario - Certificazioni stato estero - Rilevano

In tema di IRPEF, pur in presenza della formale iscrizione nella popolazione residente, la residenza fiscale va individuata laddove sia collocato il centro degli interessi vitali del contribuente.

A tal fine esso va individuato dando prevalenza al luogo in cui tali interessi vengono abitualmente gestiti in modo riconoscibile dai terzi. In tal senso, le relazioni affettive e familiari non hanno rilevanza prioritaria, ma sono un elemento indiziario che va esaminato unitamente ad altri elementi che attestano il luogo con il quale il contribuente ha il legame più stretto.

Fra questi elementi rientrano anche le certificazioni rilasciate dallo stato estero che non siano state contestate dall'AF, la documentazione relativa alle attività economiche svolte dal contribuente (es. titolarità quote sociali, verbali societari, compravendite immobiliari, iscrizione ad associazioni, certificati medici).

D.P.R. 917/1986, art. 2; Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Romania L. n. 680/1978; Cass., 32992/2018

Sentenza n. 0951/2021, del 12.07.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Dazi doganali - Importazione beni di origine cinese - Dazi antidumping - Applicabilità - Sussiste - Natura sanzionatoria - Non si configura - Reg. UE 278/2016 - Applicazione retroattiva - Non sussiste - Recupero maggiori dazi dovuti - Buona fede dell'importatore - Prova del comportamento errato dell'AF - Necessità

In tema di imposte doganali, la previsione di dazi antidumping su alcune importazioni (nel caso di specie dalla Cina) non ha natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative del mercato.

Per tale ragione, le disposizioni del Reg. UE n. 278/2016 che hanno abolito l'applicazione di tali misure non sono soggette all'applicazione del principio di retroattività della normativa più favorevole.

Ne consegue che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa europea, l'AF può recuperare i maggiori dazi dovuti sull'importazione di determinati beni. In tal caso, l'esimente rappresentata dalla buona fede dell'importatore può trovare applicazione solo laddove, nel corso del giudizio, venga provato a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) l'impossibilità per il debitore in buona fede di avvedersi dell'errore; c) l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla dichiarazione doganale.

Codice Doganale (Reg. CE 2913/92), art. 220; Reg. UE n. 278/2016; Reg. UE n. 924/2012; Reg. n. 91/2009; Cass., n. 29649/2019; Cass., 7790/2019; Cass., 7702/2013

Sentenza n. 0959/2021, del 13.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Luca Tampieri
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accise - Energia elettrica - Esenzione fonti rinnovabili - Autoproduttore - Applicazione limitata alla quota prodotta e utilizzata - Si applica- Consorzio - Energia ceduta ai consorziati - Non si applica

In tema di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista in favore del soggetto autoproduttore in caso di energia ricavata da fonti rinnovabili è norma di stretta interpretazione in quanto agevolativa.

L'applicazione del beneficio deve ritenersi limitata alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo della stessa, e non al caso in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici (es. i consorziati).

T.U. Accise, art. 52, comma 3, lett. b)

Sentenza n. 0989/2021, del 15.07.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Bernardo Massari
Autore della Massima: Eleonora Addarii

**Controllo formale della dichiarazione - Richiesta chiarimenti - Comunicazione esito controllo - Contraddittorio - Necessità - Iscrizione a ruolo diretta - Cartella esattoriale - Nullità-
Notificazione - Residenza estera - Dati AIRE - Rilevano - Incompletezza dati anagrafici - Ricerche presso l'Ufficio consolare - Necessità - Notifica ex art. 143 c.p.c. - Nullità**

In tema di controllo formale delle dichiarazioni, qualora l'Amministrazione finanziaria abbia necessità di procedere ad attività di interpretazione e applicazione di norme e principi giuridici, alla qualificazione di fatti o di rapporti, alla risoluzione di questioni di imponibilità o di deducibilità o relative alle norme di esenzione o di agevolazione il contraddittorio con il contribuente è imprescindibile, con la conseguenza che l'AF deve ritenersi tenuta alla comunicazione dell'esito finale del controllo, pena la nullità della successiva cartella.

In tema di notificazione di atti impositivi al contribuente residente all'estero l'AF dovrà agire nelle forme previste dall'art. 142 c.p.c. utilizzando le risultanze anagrafiche dell'AIRE, salva la prova dell'iscrizione nell'elenco della popolazione residente. Il difetto di risultanze anagrafiche relative a esso, non legittima, di per sé solo, il notificante al ricorso alle formalità di notificazione all'irreperibile (art. 143 c.p.c.), subordinata all'esito negativo di ulteriori ricerche eseguibili con l'impiego dell'ordinaria diligenza presso l'Ufficio consolare.

*D.P.R. 600/73, art. 36-ter, art. 60; art. 142 e 143 c.p.c.;
Cass., 3119/200, Cass., 2531/2011, Cass., 1852/2000, Cass., 9224/2011; Cass.,
465/2014*

Sentenza n. 0990/2021, del 15.07.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Bernardo Massari
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro- Imposte ipotecaria e catastale - Avviso di liquidazione - Rettifica del valore - Motivazione - Metodo comparativo - Valutazione altre caratteristiche - Legittimo - Enunciazione dei criteri utilizzati - Sufficiente

In tema di imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali, nel rettificare il valore dichiarato in una compravendita immobiliare l'AF può avvalersi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su altri elementi di valutazione quali la destinazione, la collocazione, la tipologia, la superficie, lo stato di conservazione e l'epoca di costruzione dell'immobile, purché non siano elencati in modo meramente generico e di stile.

Affinchè l'avviso di rettifica sia correttamente motivato è sufficiente che esso contenga l'indicazione dei criteri astratti utilizzati senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati.

D.P.R. 131/86, art. 51; Cass., 1961/2018, Cass., 23081/2012, Cass., 1728/2018

Sentenza n. 0998/2021, del 19.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Studi di settore - Gravi incongruenze - Necessità - Valutazione concreta della situazione - Necessità - Esiguità reddito dichiarato - Non sufficiente - Omessa indicazione parametri oggettivi - Ricostruzione induttiva ricavi - Illegittima

In tema di imposta sui redditi, affinché possa ritenersi legittima la ricostruzione induttiva del reddito a seguito dell'applicazione degli studi di settore, è necessario che lo scostamento rilevato costituisca una grave incongruenza.

Tale valutazione non può tuttavia essere compiuta in astratto applicando semplicemente una soglia quantitativa fissa, essendo lo scostamento una nozione di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività.

Indipendentemente dallo scostamento, ai fini dell'utilizzo legittimo del metodo induttivo non è sufficiente il rilievo dell'esiguità dei ricavi quando l'AF non indichi nell'atto impositivo i parametri in base ai quali siffatta valutazione è stata condotta

D.P.R. 600/73, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62-bis; Cass., 2637/2019, Cass., 22946/2015, Cass., 8854/2019;

Sentenza n. 1002/2021, del 23.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Ires - Reddito d'impresa - Riporto delle perdite pregresse - Omessa dichiarazione - Non rileva - Dimostrazione costi - Necessità - Possibilità di deduzione in giudizio - Sussiste

In tema di IRES, la possibilità di portare in deduzione le perdite d'esercizio deve essere riconosciuta sia nell'ambito del periodo d'imposta in cui si realizzano sia nei periodi d'imposta successivi, anche in caso di omessa dichiarazione, purchè i costi risultino effettivi e provati.

Del pari, anche in giudizio è sempre possibile dimostrare la corretta determinazione dell'imponibile e chiedere la deduzione di perdite fiscali pregresse, indipendentemente dallo spirare dei termini per la presentazione di una dichiarazione integrativa

Sentenza n. 1003/2021, del 23.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Cessione di quote- Obbligazione dell'intermediario - Sussiste - Enunciazione - Obbligo di registrazione dell'atto enunciato - Obbligazione dell'intermediario - Non sussiste

In tema di imposta di registro, nel caso di cessione di partecipazioni il soggetto intervenuto quale intermediario è tenuto a richiedere per via telematica la registrazione, presso l'Ufficio di Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 36, comma 1 bis, dl 112/2008. Per l'effetto, sull'intermediario grava in via solidale l'obbligo di pagamento dell'imposta ai sensi dell'articolo 16, comma 10 bis del dl 185/2008. Siffatta obbligazione è tuttavia limitata all'atto di cessione delle partecipazioni, non potendo estendersi anche all'obbligo di registrazione e di versamento del tributo relativi ad atti enunciati cui l'intermediario non abbia preso parte.

D.P.R. 131/86, artt. 22 e 56; D.l. 185/2008, art. 16; D.l 112/2008

Sentenza n. 1005/2021, del 23.07.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Utile extracontabile - Ristretta base partecipativa - Presunzione distribuzione ai soci - Numero soci - Modalità di gestione - Insufficiente - Complicità e collaborazione - Prova- Necessità

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, per poter trovare applicazione la presunzione di distribuzioni degli utili extracontabili ai soci delle società a ristretta base partecipativa non è sufficiente l'elemento dell'esiguità del numero dei soci e dell'effettività della gestione in capo ad uno o ad alcuni di essi, essendo necessaria anche la dimostrazione dell'esistenza di una loro complicità, tale da far presumere la consapevole distribuzione fra loro degli utili extra contabili.

Sentenza n. 1007/2021, del 29.07.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Piero Messini D'Agostini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Redditi da fabbricato - Contratto di locazione - Intervenuta risoluzione - Non imponibilità - Sussiste - Omessa registrazione risoluzione - Non rileva

In tema di imposte sui redditi, anche al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 26 TUIR, l'intervenuta risoluzione del contratto impedisce che possa essere liquidata l'imposta sui canoni non percepiti.

A tal fine, se il contribuente dà prova della risoluzione del contratto di locazione, non rileva l'omessa registrazione della risoluzione, adempimento formale che non incide sul dato sostanziale del rapporto contrattuale estinto.

D.P.R. 131/86, art.26; D.P.R. 917/86, art. 26; Cass., 22588/2012, Cass., 12905/2007, Cass., 24444/2005

Sentenza n. 1013/2021, del 02.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Antonella Ioffredi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sulle successioni e donazioni - Trust autodichiarato - Applicabilità - Sussiste - Effetto traslativo stabile - Necessità - Imponibilità dell'atto costitutivo - Non sussiste

In tema di imposte sulle successioni e sulle donazioni, l'art. 2 comma 47 della L. 286/2006 estende l'applicazione dell'imposta anche agli atti di liberalità attuati mediante la costituzione di vincoli di destinazione, quali il trust.

Ciò non toglie che il presupposto dell'imposta sia costituito dall'effettivo trasferimento di ricchezza cui consegua uno stabile arricchimento del patrimonio del beneficiario.

Nel caso del trust deve escludersi la tassazione all'atto della segregazione di beni e diritti, posto che il trasferimento al trustee è gratuito, ma non liberale, e soprattutto è provvisorio e non definitivo, rinviando l'applicazione dell'imposta al successivo trasferimento in favore di soggetti beneficiari.

L. 286/2006, art.2 co 47; Cass. 1131/2019, Cass. 21614/2016, Cass. 975/2018, Cass. 13626/2018, Cass., 15469/2018, Cass. 8082/2020; Cass., 27995/2020

Sentenza n. 1023/2021, del 05.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario - Necessità - Grava sull'AF - Sussiste - Giurisprudenza UE - Diritto a conoscere tutti gli atti/prove acquisiti - Sussiste

In tema di IVA, quando l'AF contesti operazioni soggettivamente inesistenti, è suo onere dimostrare che il cessionario sapeva (o avrebbe potuto sapere), con l'ordinaria diligenza che l'operazione si inseriva in una evasione di imposta sulla base di elementi oggettivi e specifici, in mancanza non è legittimo il disconoscimento della detrazione. In tali fattispecie, la giurisprudenza della Corte di Giustizia afferma altresì che il contribuente coinvolto ha il diritto preventivo di accedere al fascicolo e a conoscere tutti i documenti e le prove su cui si fonda la contestazione, pena la violazione del suo diritto di difesa.

Cass., 16731/2019; CGUE, C-273/18; CGUE, C-189/18

Sentenza n. 1032/2021, del 06.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Impugnazioni - Ricorso in appello - Specificità motivi di impugnazione - Contestazione percorso logico-giuridico sentenza impugnata - Necessità - Semplice riproduzione motivi I grado - Inammissibilità- Sussiste

Nel processo tributario, è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza riferimento alle specifiche statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.

Cass., 23553/2014; Cass., 27199/2017, Cass., 6118/2019

Sentenza n. 1033/2021, del 06.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento - Parametri e studi di settore - Scostamento - Presunzione di reddito non dichiarato - Non sufficiente - Disamina informazioni a disposizione dell'AF - Necessità -

Dichiarazione - Errata indicazione codice attività - Applicazione studio di settore errato - Avviso di accertamento - Annullabilità - Sussiste

In tema di accertamento in base a parametri e studi di settore, l'eventuale scostamento rilevato non è elemento di per sè sufficiente a fondare la presunzione di esistenza di un maggior reddito imponibile che sposta sul contribuente l'onere di giustificare le differenze rilevate. Lo scostamento rilevato dallo studio di settore deve invece essere valutato unitamente a tutti gli altri elementi informativi a disposizione dell'Ufficio (indagini finanziarie, effettuazione di accessi, esecuzione di ricostruzioni contabili ed altri).

Deve essere annullato l'avviso di accertamento che si fonda sullo scostamento rilevato mediante l'utilizzo di uno studio di settore non applicabile all'attività in concreto svolta, anche se tale applicazione discende dall'errata indicazione del codice attività nella dichiarazione presentata dal contribuente.

Cass., 26635/2009; Cass., 5399/2012

Sentenza n. 1040/2021, del 06.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Giovanni Treré
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Istanze/quesiti all'AF diversi da interpello - Parere vincolante - Non sussiste - Mutamento indirizzo - Legittimo affidamento - Rileva - Limitatamente ai fini sanzionatori

Le risposte rese dall'AF nell'ambito di procedure non qualificabili come interpello ai sensi dell'art. 11 della L. 212/2000 non assumono valore vincolante nei confronti dell'AF, la quale è legittimata ad adottare provvedimenti impositivi successivi anche di senso contrario (*nel caso di specie, si trattava di richieste di "codice ditta" o di accettazione di fidejussioni nelle quali si riconosceva l'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica autoprodotta*).

Nel caso in cui il mutamento di indirizzo dell'AF costituisca violazione del principio del legittimo affidamento del contribuente, essa giustifica la non applicabilità delle sanzioni, ma non esclude quella dell'imposta laddove prevista dalla normativa vigente.

L. 212/2000, artt. 10 e 11; Cass., 12635/2017, Cass. 370/2019

Sentenza n. 1045/2021, del 06.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Donatella Scandurra
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Reddito delle persone fisiche - Accertamento sintetico - Redditometro (normativa previgente) - Prova contraria - Vincolata - Redditi esenti o soggetti a ritenuta - Necessità

In tema di accertamento sintetico del reddito, le disposizioni di cui all'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600/73 nella versione vigente *ratione temporis*, vincolano la prova contraria fornita dal contribuente alla dimostrazione che i maggiori redditi accertati o accertabili sono riconducibili a redditi esenti o già assoggettati a ritenuta.

In mancanza, gli elementi rilevatori di capacità contributiva individuati sulla base del redditorio devono ritenersi sufficienti a fornire la prova dell'esistenza del maggior reddito accertato.

D.P.R. 600/73, art. 38

Sentenza n. 1066/2021, del 19.08.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maurizio Marchesini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso ex art. 36bis - Impugnabilità - Sussiste - Richiesta rateazione - Pagamento prima rata - Acquiescenza - Non sussiste - Espresa rinuncia - Necessità

In tema di atti impugnabili, l'avviso bonario emesso ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73 deve qualificarsi come atto impositivo e, conseguentemente, impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/92.

L'eventuale richiesta di rateazione ed il pagamento di alcune rate, effettuato per motivi di mera convenienza economica (per non incorrere in sanzioni e iscrizione a ruolo), non costituisce acquiescenza alla pretesa impositiva, salvo che non contenga un'espressa rinuncia in tal senso, o non sia accompagnata da comportamenti univocamente sintomatici di tale rinuncia.

D.P.R. 600/73, art. 36-bis; D.lgs. 546/92, art. 19; Cass., 25297/2014, Cass., 6200/2015, Cass., 25281/2015, Cass., 3665/2016; Cass., 337/2017, Cass., 14945/2018).

Sentenza n. 1067/2021, del 31.08.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maurizio Marchesini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Sentenza - Enunciazione - Tassazione del rapporto contrattuale sottostante - Certezza del rapporto giuridico - Necessità

In tema di imposta di registro, il principio dell'enunciazione, in base al quale unitamente all'atto o provvedimento sottoposto a registrazione viene assoggettato a tassazione anche un diverso atto in esso richiamato e non ancora registrato, implica che nell'atto soggetto a registrazione siano enunciate circostanze idonee di per sé stesse a dare certezza del rapporto giuridico enunciato, senza necessità di ricorrere ad elementi non contenuti nell'atto, non essendo sufficiente che da esse possa meramente dedursi l'esistenza di un altro rapporto giuridico tra le parti.

Cass., 481/2018, Cass., 28559/2017, Cass., 25706/2020

Sentenza n. 1084/2021, del 03.09.2021, Sez. 03
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta sulla pubblicità - Esenzione stabilimenti produttivi e sedi operative - Cabina fotografica - Sede operativa - Non sussiste - Esenzione - Non applicabile

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione prevista per le insegne apposte sugli stabilimenti produttivi e le sedi operative non può trovare applicazione nel caso delle cabine fotografiche, che per le loro caratteristiche non sono equiparabili a sede (nemmeno effettiva) della società.

Ne consegue che i messaggi pubblicitari affissi sulle stesse non costituiscono insegne di esercizio, ma messaggi promozionali in quanto tali soggetti all'imposta.

D.lgs. 507/93, art. 17-comma 1-bis; Cass., 6021/2009, Cass., 7037/2004, Cass., 27497/2014; Cass., 7780/2019; Cass., 15460/2019

Sentenza n. 1099/2021, del 14.09.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: D'Orazi Antonella, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Reddito d'impresa - Debiti iscritti in bilancio - Prescrizione decennale - Sopravvenienza attiva - Non sussiste - Eccezione del terzo - Estinzione del debito - Non sussiste

In tema di reddito d'impresa, l'intervenuta prescrizione decennale di debiti iscritti in bilancio non può essere rilevata dall'AF per contestare l'omessa rilevazione di sopravvenienze attive da parte del contribuente, in quanto la prescrizione è eccezione di parte e anche qualora sia eccepita dal terzo che ne ha interesse ai sensi dell'art. 2939 c.c. non ha l'effetto di estinguere il debito nei confronti del creditore principale.

art. 2939 c.c.; Cass., 5262/2001

Sentenza n. 1108/2021, del 17.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Giurisdizione - TIA - Entrata di natura privata - Giurisdizione giudice ordinario - Sussiste

Spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte successivamente alla data del 31 maggio 2010 aventi ad oggetto la debenza della tariffa integrata ambientale, cd. TIA2, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e le controversie sorte successivamente alla medesima data aventi ad oggetto la debenza della soppressa tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, trattandosi di entrata non qualificabile come tributo e quindi sottratta alla giurisdizione del giudice tributario.

D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, Cass., 1839/2020, Cass., 12290/2021; C. Cost. 188/2018

Sentenza n. 1111/2021, del 20.09.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Reddito d'impresa - Società controllata - Royalties marchio - Attività di commercializzazione esclusiva - Unicità soggetto economico - Non configurabile - Presunzione inesistenza - Non sussiste - Deducibilità - Sussiste

In tema di reddito d'impresa, sono legittimamente deducibili le somme versate a titolo di royalties per l'utilizzo del marchio da una società residente alla propria controllante estera.

Indipendentemente dal rapporto di esclusiva tra le due società, il collegamento tra le due imprese non può costituire, di per sè stesso, una presunzione della natura fittizia dell'operazione, gravando sull'AF l'onere di dimostrare la non inerenza/congruità della spesa.

Cass., 4764/2001; Cass., 5645/2020

Sentenza n. 1113/2021, del 21.09.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Mauro Iacoviello, Relatore: Mirella Guicciardi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Residenza delle persone fisiche - Doppia residenza fiscale - Iscrizione all'anagrafe - Non rileva - Convenzione contro le doppie imposizioni - Si applica - Determinazione della residenza - Solo in base alla convenzione

In tema di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, quando un contribuente iscritto all'anagrafe della popolazione residente risulti contemporaneamente residente in un altro Stato, ai fini della risoluzione del conflitto di residenza devono trovare applicazione le norme contenute nel trattato stipulato tra l'Italia e lo stato estero (nel caso di specie la Svizzera).

In presenza di convenzione contro le doppie imposizioni, infatti, non può trovare applicazione il criterio dell'iscrizione anagrafica previsto dall'art. 2 TUIR in quanto contrario alle disposizioni convenzionali e previsto unicamente dalla disciplina nazionale.

art. 2 TUIR, Cass., 26638/2017, Cass., 4112/2000; Cass., 1649/1996

Sentenza n. 1119/2021, del 20.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Appello - Parte appellata - Distinzione tra eccezioni assorbite ed eccezioni rigettate - Sussiste - Appello incidentale su eccezioni assorbite - Non è necessario - Riproposizione espressa in appello - Necessità-

In tema di processo tributario, nel valutare la necessità per la parte appellata di proporre appello incidentale si deve distinguere tra le eccezioni/questioni trattate dal giudice di primo grado e respinti e quelli invece semplicemente assorbiti.

Nel secondo caso, in base all'art. 56 del D.lgs. 546/92 - che riprende l'art. 346 c.p.c. - è espresso onere dell'appellato riproporre le questioni non trattate dal giudice del primo grado che in caso contrario si intenderanno rinunciate.

La volontà di riproporre tali questioni deve essere espressa a pena di decadenza all'atto della costituzione in giudizio, entro 60 giorni dalla notifica dell'appello principale.

D.lgs. 546/92, art. 56; art. 346 c.p.c.; Cass., 11799/2017, Cass., 17950/2012; Cass., 26830/2014

Sentenza n. 1124/2021, del 22.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento catastale – Rendita – Determinazione valore economico del bene – Possibilità di chiedere la variazione – Sussiste – Limitazioni – Non sussistono

In tema di classamento degli immobili e attribuzione della rendita, quest'ultima rappresenta un meccanismo di valutazione economica del bene con effetto illimitato nel tempo, ma non si tratta di un parametro imm modificabile.

Come è consentito all'Ufficio provvedere alla rettifica di valori non congrui, del pari deve riconoscersi al contribuente la possibilità di presentare in qualsiasi momento istanze di correzione e/o variazione, pena la lesione del principio di capacità contributiva

Cass., 2995/2015

Sentenza n. 1126/2021, del 22.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario -Atti impugnabili – Diniego di autotutela – Ragioni di interesse rilevante dell'Amministrazione – Necessità – Contestazioni nel merito del provvedimento originario - Inammissibilità

Nel processo tributario, la possibilità di impugnare un provvedimento di diniego di autotutela è subordinata alla verifica dell'esistenza di un interesse rilevante dell'AF alla rimozione del provvedimento originario già divenuto definitivo.

Deve al contrario ritenersi inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di autotutela nei casi in cui il contribuente sollevi questioni ed eccezioni relative al provvedimento originario che avrebbe dovuto far valere in sede di impugnazione dello stesso

C. Cost, 181/2017; Cass., 24032/2019

Sentenza n. 1128/2021, del 22.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Variazione rendita catastale - Procedura DOCFA - Iniziativa del contribuente - Efficacia della variazione - Dalla data di presentazione - Annullamento dell'Ufficio - Necessità - Iniziativa del contribuente - Effetto retroattivo - Non sussiste

In tema di IMU, le variazioni catastali effettuate per mezzo di procedura DOCFA possono avere efficacia temporale differente.

In caso di rettifica da parte dell'Ufficio ritualmente notificata, questa ha effetto retroattivo, cioè dalla data di decorrenza del classamento rivelatosi errato. Diversamente, nel caso in cui la variazione catastale venga richiesta dal contribuente a seguito di sopravvenuta modifica degli elementi di fatto che hanno portato all'identificazione del classamento e/o della rendita catastale, la variazione avrà efficacia *ex nunc*, e dunque dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la variazione viene annotata sui registri catastali.

Il medesimo principio vale per i casi in cui la variazione avvenga su iniziativa del contribuente pur in assenza nello stato di fatto dell'immobile e indipendentemente dal fatto che le caratteristiche che giustificano la modifica del classamento fossero preesistenti.

Cass. n. 21310/2010; Cass. n. 13018/2012; Cass. 3168/2015; Cass. n. 11844/2017;
Cass. n. 27024/2017; Cass., 20463/2017; Cass., 4613/2018

Sentenza n. 1144/2021, del 24.09.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta unica sulle scommesse - Soggettività passiva - Centro trasmissione dati (ricevitoria) - Sussiste - Bookmaker - Obbligazione solidale concorrente - Sussiste - Annullamento dell'accertamento nei confronti della ricevitoria - Non rileva

In tema di imposta unica sulle scommesse, in base alle disposizioni del D.lgs. 504/1998, l'imposta è dovuta da qualsiasi soggetto gestisca l'attività di raccolta scommesse anche per conto terzi (ricevitoria), anche nel caso in cui il soggetto proponente (bookmaker) operi senza regolare concessione statale.

Tra gli operatori coinvolti si genera un rapporto di solidarietà concorrente per l'obbligazione d'imposta, in quanto ciascuno autonomamente realizza il presupposto impositivo.

Ne discende che l'eventuale annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti del gestore della ricevitoria non ha effetti per il bookmaker, che sarà in ogni caso tenuto al versamento dell'imposta.

D.lgs. 504/1998; L.220/10; C. Cost. 27/2018; Cass. 8757/2021

Sentenza n. 1152/2021, del 27.09.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Federico Cocchi, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Prestazioni sanitarie - Esenzione - Indetraibilità IVA a monte - Legittima - Pro rata di detrazione - Si applica - Diritto al rimborso - Non sussiste

In tema di IVA, in presenza di attività imponibili e di attività esenti, la detrazione opera sulla base del meccanismo del pro rata, in ragione del quale è consentita una percentuale forfetaria di detrazione da applicarsi a tutti gli acquisti effettuati dal soggetto passivo.

L'operatore economico che abbia acquistato beni e servizi destinati, in via esclusiva, alla realizzazione di operazioni esenti o non imponibili assume, ai fini fiscali, la posizione del consumatore finale, non insorgendo a suo favore nè il diritto alla detrazione nè quello al rimborso dell'IVA a monte.

D.P.R. 633/1972 artt. 2, 10, 19; Cass., 16354/2020; Cass., 17169/2015; CGE, sentenza 8.6.2000 causa C-98/98; CGE, ord. 6.7.2006 causa C-18/05-155/05

Sentenza n. 1160/2021, del 28.09.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI - Agevolazione terreni agricoli - Coltivatore diretto o imprenditore agricolo - Necessità - Prevalenza reddito agrario - Necessità - Esistenza di maggiori redditi di altra fonte - Rileva

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 9 del D.lgs. 504/92 è necessario che siano presenti entrambi i requisiti individuati dalla norma. L'agevolazione può quindi essere riconosciuta in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli in via principale i quali dimostrino altresì l'esclusività o la prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito. Ne consegue che, indipendentemente dalla qualifica soggettiva, il beneficio non può essere riconosciuto quando il contribuente possieda altri redditi superiori a quello ritratto dalla coltivazione del terreno.

D.lgs. 504/92, art. 9; Cass., 17337/2018; Cass., 10284/2019; Cass., 13391/2016

Sentenza n. 1172/2021, del 30.09.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI - Accertamento - Decadenza - Computo del termine - Dies a quo - Differenza tra omesso versamento e omessa dichiarazione - Sussiste - Termine per la presentazione della dichiarazione- Si applica

In tema di ICI, ai fini del computo del termine quinquennale per l'emissione dell'avviso di accertamento il dies a quo è differente a seconda che l'Ente contesti l'omesso versamento dell'imposta o l'omessa presentazione della dichiarazione. Nel primo caso, il termine decorrerà dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. In caso di omessa dichiarazione il dies a quo corrisponde invece al termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

D.lgs. 504/92, art. 10; Cass., 12050/2018

Sentenza n. 1178/2021, del 29.09.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Mariapia Parisi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Dichiarazione tardiva - Sanzioni - Disapplicazione per responsabilità del professionista incaricato - Non sussiste

In tema di IVA, in caso di presentazione tardiva della dichiarazione oltre i termini di legge è legittima l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento nei confronti del contribuente, non rilevando ai fini della legittimità della sanzione il fatto che il contribuente avesse tempestivamente incaricato un professionista e il ritardo nella presentazione sia imputabile a quest'ultimo.

Cass., 11832/2016

Sentenza n. 1180/2021, del 29.09.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Contraddittorio tra le parti - Misure emergenziali - Decisione in camera di consiglio sulla base agli atti - Possibile - Istanza di trattazione orale - Rileva - Mancata valutazione dell'istanza - Nullità della sentenza - Sussiste- Rinvio alla CTP - Non si applica

In tema di processo tributario, le disposizioni di cui all'art. 27 del D.L. 137/2020 emanato durante il periodo emergenziale consentono la trattazione del ricorso sulla base degli atti, senza necessità dello svolgimento della pubblica udienza.

È tuttavia prevista la possibilità per le parti di richiedere la trattazione orale - anche mediante udienza da remoto - o il rinvio della trattazione con la presentazione di apposita istanza.

Ne discende che, in presenza di tale istanza, la mancata considerazione della richiesta delle parti comporta la nullità della sentenza pronunciata in camera di consiglio sulla base degli atti di causa.

In tal caso, non trova applicazione l'art. 59 del D.lgs. 546/92 e la Commissione regionale provvede alla decisione nel merito, senza disporre il rinvio al primo giudice.

D.l. 137/2020, art. 27; Cons. Stato, 2359/2020

Sentenza n. 1187/2021, del 01.10.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Zioldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Obbligo - Sussiste - Omessa instaurazione - Nullità - Consegue - Prova di resistenza - Contenuto - Non pretestuosità - Necessità - Diversità dai motivi di impugnazione nel merito - Sussiste

In tema di IVA, quale tributo armonizzato, è riconosciuto al contribuente il diritto al contraddittorio endoprocedimentale anche in caso di accertamento “a tavolino”, con la conseguenza che la sua mancata instaurazione comporta la nullità dell’avviso di accertamento emesso.

Affinchè possa essere dichiarata la nullità dell’atto è tuttavia necessario che il contribuente fornisca la cosiddetta prova di resistenza, ovvero dimostri l’esistenza di elementi e deduzioni che in sede di contraddittorio avrebbero influito sull’emissione e sul contenuto dell’atto.

In tal senso, è sufficiente che il contribuente espliciti i temi di confronto con l’Amministrazione per confutarne la pretesa, indipendentemente dall’accertamento della loro fondatezza nel merito, essendo sufficiente la valutazione della loro potenzialità rispetto ad una decisione diversa da quella in concreto adottata.

Cass., 27421/2018; Cass., 27420/2018; Cass., 9496/2020; Cass., 24823/2015

Sentenza n. 1188/2021, del 01.10.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Zioldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Onere della prova - Principio di non contestazione - Si applica - Limiti - Fatto secondario presupposto - Contenuto dell’avviso di accertamento - Sufficiente

Nell’ambito del processo tributario trova applicazione il principio di non contestazione sancito dall’art. 115 c.p.c., ma esso deve essere conciliato con la natura e l’oggetto del processo tributario.

In particolare, tenendo conto del fatto che la pretesa impositiva si fonda su una atto preesistente al processo nel quale l’AF ha già allegato i fatti costitutivi della pretesa, laddove nel corso del giudizio l’AF non prenda posizione su un fatto preesistente e la cui contestazione sia implicita nell’emissione stessa del provvedimento impositivo, il principio in parola non può essere applicato nel senso di gravare l’AF di un onere di allegazione aggiuntivo rispetto a quanto già dedotto nell’atto impugnato.

art. 115 c.p.c.; D.lgs. 546/92, art. 23; Cass., 19806/2019; Cass., 2196/2015; Cass., 9732/2016; Cass., 12287/2018

Sentenza n. 1190/2021, del 01.10.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Cessione d'azienda - Accertamento tributario - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Notifica dell'avviso ad entrambi - Non necessaria - Termine di decadenza - Notifica al solo cedente - Sufficiente

Cessione d'azienda - Solidarietà cedente/cessionario - Sussiste - Limiti - Imposte già accertate se oltre il biennio precedente - Si applica - Richiesta certificazione carichi pendenti - Obbligo - Non sussiste - Debito d'imposta derivante da omessa dichiarazione non ancora accertato - Solidarietà - Non si applica

In tema di cessione d'azienda, la solidarietà tra cedente e cessionario relativamente ai debiti tributari non implica la necessità che l'avviso di accertamento sia notificato anche al coobbligato, essendo sufficiente al fine di non incorrere in decadenza che l'AF notificchi tempestivamente l'atto impositivo al contribuente, ovvero al cedente.

La solidarietà del cessionario per i debiti tributari è sussidiaria e limitata, da un lato, al valore dell'azienda ceduta e, dall'altro, alle imposte e violazioni relative all'anno di cessione e al biennio precedente. Per quelle antecedenti, la responsabilità del coobbligato è limitata alle sole violazioni già contestate, indipendentemente dal fatto che il cessionario abbia richiesto la certificazione dei carichi pendenti, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.

D.lgs. 472/97, art. 14; Cass., 29722/2020; Cass., 13248/2017; Cass., 2545/2018; Cass., 17264/2017

Sentenza n. 1192/2021, del 07.10.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Daniela Gobbi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Disconoscimento costi - Principio di inerenza - Onere della prova - Grava sul contribuente - Correlazione diretta costo/ricavo - Non si applica - Giudizio qualitativo - Correlazione all'attività d'impresa - Si applica - Antieconomicità - Mero indizio

In tema di reddito d'impresa, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti e contestati dall'AF.

Nel valutare la deducibilità dei costi, in ogni caso, l'AF dovrà compiere un giudizio qualitativo, valutando l'effettiva correlazione tra la spesa e l'attività d'impresa nel suo complesso, non rilevando a tal fine l'esistenza di un collegamento diretto con particolari ricavi.

In tal senso, l'incongruità o l'antieconomicità del costo costituiscono meri indizi della possibile mancanza di inerenza, non essendo di per sè sufficienti a sancire l'indeducibilità del costo che sia qualitativamente connesso all'attività.

Art. 109 TUIR; Cass., 6368/2021; Cass., 902/2020; Cass., 559/2020; Cass., 30366/2019; Cass., 450/2018; Cass., 27786/2018; Cass., 3170/2018

Sentenza n. 1205/2021, del 07.10.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Dimostrazione dell'inesistenza soggettiva e della consapevolezza - Grava sull'AF - Prova contraria al contribuente - Sussiste

In tema di IVA, qualora l'AF contesti l'inesistenza soggettiva di una fattura e conseguentemente disconosca al contribuente la detrazione dell'IVA versata, spetta all'AF stessa dare la prova mediante elementi oggettivi - anche con presunzioni semplici - che il contribuente fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento, o avrebbe dovuto esserlo, non essendo sufficiente la semplice affermazione che il soggetto passivo non ha svolto determinate verifiche.

Solo quando l'AF abbia assolto a tale onere probatorio, grava sul contribuente l'onere di prova contraria.

Cass., 23560/2012; Cass., 13545/2018; Cass., 27566/2018; Cass., 21104/2018

Sentenza n. 1208/2021, del 07.10.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI/IMU - Soggettività passiva- Consorzio - Immobile dato in concessione da ente pubblico - Titolare della concessione - Rileva - Godimento da parte dei singoli consorziati - Non rileva

In tema di ICI/IMU, nel caso di immobile concesso in godimento ad un Consorzio sulla base di un atto di concessione stipulato con il Comune, la soggettività passiva ai fini delle imposte è in capo al Consorzio nella sua qualità di titolare della concessione costitutiva, indipendentemente dal fatto che l'uso dell'immobile sia poi attribuito ai singoli consorziati.

Cass., 1324/1997; Cass., 16395/2020

Sentenza n. 1209/2021, del 07.10.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Soggettività passiva- Società di leasing - Conduttore - Limitatamente alla vigenza del contratto - Risoluzione per inadempimento - Rileva - Mancata restituzione dell'immobile - Non rileva

In tema di IMU, nel caso di immobile di proprietà di una società di leasing concesso in locazione, la soggettività passiva si colloca in capo al conduttore limitatamente alla durata del contratto in quanto ai fini dell'imposta non rileva la materiale detenzione quanto l'esistenza di un vincolo contrattuale.

Conseguentemente, in caso di risoluzione del contratto, la soggettività passiva ai fini dell'imposta torna in capo al proprietario, indipendentemente dal fatto che a causa della mancata restituzione non abbia ancora recuperato la materiale disponibilità dell'immobile

Cass., 12447/2021; Cass., 9624/2021; Cass., 9223/2021; Cass., 1200/2021; Cass., 29693/2020; Cass., 28250/2020; Cass., 27631/2020

Sentenza n. 1215/2021, del 05.10.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Rimborso - Imposta non dovuta - Termine biennale - Si applica - Deroga - Imposta restituita al committente - Sentenza passata in giudicato - Termine decennale - Si applica

In tema di IVA, il rimborso dell'imposta indebitamente versata è soggetto al termine biennale di cui all'art. 21 del D.lgs. 546/92.

Trova tuttavia applicazione il termine ordinario decennale quando il soggetto passivo abbia provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta al committente per effetto di un provvedimento coattivo, quali una sentenza passata in giudicato o una cartella di pagamento.

D.lgs. 546/92, art. 21; Cass., 20753/2019; Cass., 3627/2015; Cass., 27830/2018

Sentenza n. 1223/2021, del 05.10.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Ricorso - Formato digitale non conforme - Rileva - Assenza firma digitale - Rileva - Inammissibilità - Sussiste

In tema di processo tributario telematico la normativa vigente disciplina espressamente le forme che il ricorso introduttivo trasmesso telematicamente deve necessariamente rispettare per la sua ammissibilità, prevedendo in particolare che esso si firmato con firma digitale o equiparata.

Ne consegue che il ricorso introduttivo presentato sotto forma di scansione di un atto analogico sottoscritto e privo di firma digitale non rispetta le condizioni previste e dovrà esserne dichiarata l'inammissibilità, non sanabile per effetto della notifica a mezzo PEC.

D.lgs. 82/2005, art. 21; Cass., 14338/2017; Cass., 20906/2015

Sentenza n. 1231/2021, del 18.10.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Gianluca Petraghani Gelosi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Qualificazione atto - Limite dati testuali - Si applica - Utilizzo elementi extratestuali/collegati - Illegittimo - Compravendita fabbricato da demolire - Riqualficazione come area edificabile - Non si applica

In tema di imposta di registro, la possibilità per l'AF di riqualficare un atto presentato per la registrazione sulla base del suo contenuto si limita agli elementi testuali ricavabili dall'atto stesso, senza possibilità di fondare la qualificazione del contratto su elementi extra testuali o in qualche modo collegati.

Ne discende che quando un atto di compravendita ha ad oggetto un fabbricato lo stesso non potrà essere qualificato ai fini della tassazione come cessione di area edificabile a nulla rilevando che il fabbricato sia oggetto di demolizione o rientri in un piano di recupero.

art. 20 TUR; C. Cost., 158/2020; Cass., 5088/2019

Sentenza n. 1232/2021, del 18.10.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Cartella esattoriale - Prova della notifica - Copia fotostatica della relata - Ammessa - Contestazione della conformità all'originale - Disconoscimento valore probatorio - Non si applica - Valutazione delle singole difformità contestate - Necessità

Ai fini della prova della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi ammessa la possibilità per l'agente della riscossione di produrre la copia fotostatica della relazione di notifica.

In tal caso, qualora sia contestata la conformità delle copie all'originale, il giudice non può escludere il valore probatorio delle copie, ma è tenuto a valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, anche di carattere presuntivo.

Cass., 23426/2020

Sentenza n. 1234/2021, del 18.10.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Ristretta base societaria - Accertamento con adesione - Efficacia nei confronti dei soci - Non sussiste - Riconoscimento perdita alla società - Presunzione di distribuzione utili ai soci - Non si applica

In tema di imposte sui redditi, la conclusione del procedimento di accertamento con adesione da parte della società accertata non ha effetti nei confronti dei soci cui siano stati accertati maggiori redditi sulla base della presunzione di distribuzione degli utili in ragione della ristretta base partecipativa, essendo in ogni caso onere dell'AF dare prova dell'avvenuta distribuzione.

Tale prova non può ritenersi raggiunta quando la stessa AF riconosca in capo alla società l'esistenza di una perdita di esercizio, incompatibile con l'esistenza di utili oggetto di distribuzione ai soci.

Cass., 16810/2017; Cass., 32959/2020

Sentenza n. 1235/2021, del 20.10.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Gianluca Petraghani Gelosi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Impignorabilità dei beni - Si applica - Estraneità del debito alle esigenze familiari - Necessità - Debito relativo all'attività d'impresa - Rileva - Onere della prova - Spetta all'AF dimostrare il collegamento alla sfera familiare

In tema di iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione trova applicazione l'art. 170 c.c. che disciplina le ipotesi di impignorabilità dei beni.

In tal senso è legittima l'iscrizione di ipoteca su un immobile facente parte di un fondo patrimoniale, salva l'ipotesi in cui il debito cui si riferisce la misura cautelare è estraneo alle esigenze della famiglia sulla base del rapporto tra queste e il fatto generatore del debito.

Ne discende che, quando il contribuente ha dimostrato la riconducibilità del debito alla sfera dell'attività d'impresa - estranea quindi ai bisogni familiari - spetta all'AF dare prova contraria al fine di legittimare l'iscrizione ipotecaria.

art. 170 c.c.; Cass., 6380/2021; Cass., 17698/2021; Cass., 19758/2019;

Sentenza n. 1247/2021, del 22.10.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Gino Cirelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accisa sull'energia elettrica - Addizionale - Imposta indebitamente versata - Diritto al rimborso - Sussiste - Legittimazione - Soggetto passivo- In via esclusiva - Soggetto utilizzatore - Non sussiste

In tema di accise sull'energia elettrica e relative addizionali, in caso di imposta indebitamente riscossa il contribuente ha diritto a richiedere il rimborso di quanto versato.

Legittimato a richiedere il rimborso è unicamente il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'accisa (ovvero il fabbricante/fornitore) il quale ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale.

Ne consegue che non si può riconoscere tale diritto al consumatore finale/utilizzatore, con il quale si instaura unicamente un rapporto giuridico di natura civilistica.

art. 14 e 53 T.U.A.; Cass., 6380/2021; Cass., 17477/2021; Cass., 15317/2021; Cass., 27099/2019; cass., 1837/2016

Sentenza n. 1248/2021, del 22.10.2021, Sez. 09
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Rocco Criscuolo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro
- Avviso di liquidazione - Compravendita immobiliare - Criterio del prezzo/valore
- Immobile privo di rendita catastale definitiva - Dichiarazione espressa nell'atto - Necessità

In tema di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, in caso di immobile non accatastato o privo di rendita catastale definitiva perchè solamente proposta con procedura Docfa, la possibilità di avvalersi del regime del c.d. prezzo/valore ai fini della liquidazione dell'imposta è subordinata all'espressa istanza formulata dal contribuente nell'atto di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.l. 70/1998 conv. in L. 154/1998.

In mancanza, è legittima la rettifica operata dall'Ufficio liquidando l'imposta sul prezzo dichiarato.

D.l. 70/1998, art. 12; Cass., 4055/2019; Cass., 4072/2020; Cass., 7155/2021

Sentenza n. 1268/2021, del 25.10.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Proto, Relatore: Carmen Giovanna Giraldi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Sanzioni tributarie - Omesso pagamento nel termine - Società in concordato preventivo - Impossibilità giuridica di effettuare il pagamento - Perdita del beneficio della sanzione ridotta - Illegittimo

In tema di sanzioni tributarie, non può considerarsi decaduto dal beneficio dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 10% il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione con la richiesta di pagamento di una maggiore imposta nelle more dell'omologazione di un concordato preventivo, stante l'impossibilità imposta dalla normativa concorsuale di effettuare pagamenti in violazione della *par condicio creditorum*.

Ne consegue che, in mancanza della volontarietà dell'omesso pagamento nei termini non può trovare applicazione la maggiorazione della sanzione.

D.lgs. 471/97, art. 13; Cass., 4234/06

Sentenza n. 1271/2021, del 27.10.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Sinisi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Appello - Contenuto dell'impugnazione - Individuazione dei punti contestati - Necessità - Contestazione omessa pronuncia - Mancata indicazione delle questioni non trattate - Inammissibilità dell'appello - Sussiste

In tema di processo tributario, il ricorso in appello deve necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonchè delle critiche che vengono mosse dall'appellante. Non può quindi ritenersi ammissibile l'appello che si limiti a contestare l'omessa pronuncia da parte del giudice del primo grado senza specificare le questioni che si assumono non trattate.

art. 342 c.p.c.; Cass., 20066/2021; cass., 795/2020

Sentenza n. 1275/2021, del 27.10.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Gianluigi Morlini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro- Atti giudiziari - Avviso di liquidazione - Atto conoscibile - Allegazione - Necessità - Mancata allegazione - Difetto di motivazione - Sussiste - Nullità - Sussiste

In tema di imposta di registro, è nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni relativo ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che sia solo conoscibile al contribuente e che non sia allegato all'atto impositivo.

L. 212/2000, art. 7; Cass. nn. 13885/2021, 9757-9760/2021, 9226/2021, 7116/2021, 6723-6724/2021, 6506-6508/2021, 3871/2021, 3297-3300/2021, 28800-28804/2020.

Sentenza n. 1285/2021, del 28.10.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Soggettività passiva - Residenza - Esterovestizione - Sede effettiva - Attività di amministrazione - Rileva - Poteri dell'amministratore - Procura speciale - Rileva

In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza di una società formalmente residente all'estero è necessario fare riferimento alla sede effettiva, ovvero al luogo in cui le persone che esercitano le funzioni di amministratore svolgono la relativa attività, da cui effettivamente provengono gli impulsi volitivi inerenti l'attività societaria, cioè il luogo in cui si esplicano la direzione e il controllo di detta attività. A tal fine assume rilievo anche l'esistenza nel territorio dello Stato di un soggetto che, in forza di procura speciale, abbia potere autonomo di gestione dell'attività e non sia mero esecutore di direttive altrui.

art. 73 TUIR; Cass., 7080/2012

Sentenza n. 1285/2021, del 28.10.2021, Sez. 13
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pierluigi Fugacci, Relatore: Stefano Marinelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Soggettività passiva - Residenza - Esterovestizione - Sede effettiva - Attività di amministrazione - Rileva - Poteri dell'amministratore - Procura speciale - Rileva

In tema di IRES, ai fini dell'individuazione della residenza di una società formalmente residente all'estero è necessario fare riferimento alla sede effettiva, ovvero al luogo in cui le persone che esercitano le funzioni di amministratore svolgono la relativa attività, da cui effettivamente provengono gli impulsi volitivi inerenti l'attività societaria, cioè il luogo in cui si esplicano la direzione e il controllo di detta attività. A tal fine assume rilievo anche l'esistenza nel territorio dello Stato di un soggetto che, in forza di procura speciale, abbia potere autonomo di gestione dell'attività e non sia mero esecutore di direttive altrui.

art. 73 TUIR; Cass., 7080/2012

Sentenza n. 1322/2021, del 08.11.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio preventivo - Sussiste - Tipologia di accertamento - Non rileva - Invio questionario - Non sufficiente

In tema di accertamento tributario, deve riconoscersi l'esistenza di un generale diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, quale necessario corollario del rapporto di collaborazione e buona fede tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, con la conseguenza che la sua assenza provoca necessariamente la nullità dell'avviso emesso in quanto lesivo del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Ne discende che tale diritto sussiste anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal legislatore e anche nei casi in cui la legge lo escluda.

In tal senso, a nulla rilevano le modalità con cui viene svolta la verifica a carico del contribuente (con accesso o a tavolino) nè può ritenersi sufficiente il mero invio di questionari, richieste documentali o processi verbali.

L. 212/2000, art. 10 e 12; art. 24 Cost.; C. Cost., 132/2015

Sentenza n. 1325/2021, del 08.11.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Pasquale Liccardo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Definizione delle liti pendenti - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione degli utili - Processo interrotto per fallimento - Inerzia del curatore - Riassunzione ad istanza dei soci - Legittima - Istanza di definizione da parte dei soci - Legittimazione attiva - Sussiste

Nel caso di interruzione del processo per intervenuto fallimento del contribuente, deve ritenersi validamente instaurata la riassunzione del giudizio da parte del soggetto fallito, in ragione della legittimazione processuale concorrente nei casi di inerzia del curatore. In tal caso, il soggetto fallito è altresì legittimato a proporre istanza di definizione della lite pendente.

La medesima legittimazione va riconosciuta ai soci del soggetto fallito cui sia stato un maggior reddito per effetto della presunzione di distribuzione dell'utile in ragione della ristretta base partecipativa, sussistendo in capo agli stessi l'interesse all'impugnazione e alla definizione della lite in considerazione degli effetti che l'accertamento emesso nei confronti della società spiega nei loro confronti.

D.l. 119/2018, art. 6; Cass., 27277/2016; Cass., 11068/2006; Cass., 10793/2016

Sentenza n. 1329/2021, del 10.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento tributario - Risultanze procedimento penale - Assoluzione in sede penale - Efficacia automatica - Non sussiste - Valore probatorio nel processo tributario - Sussiste - Mancanza di ulteriori elementi a sostegno della pretesa impositiva - Nullità dell'avviso - Sussiste

Posta l'assenza di qualsivoglia efficacia automatica della sentenza penale in sede tributaria, deve tuttavia riconoscersi efficacia probatoria all'accertamento dei fatti effettuato in sede penale che ha condotto all'assoluzione del contribuente, laddove l'avviso di accertamento sia fondato unicamente sulle risultanze dell'indagine penale e l'AF non fornisca ulteriori elementi a sostegno della fondatezza della pretesa erariale.

Sentenza n. 1332/2021, del 10.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Mirko Margiocco
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA - Detrazione - Costi per attività preparatorie - Legittima - Inerenza all'attività d'impresa - Necessità - Esercizio effettivo dell'attività - Non rileva - Strumentalità oggettiva degli atti preparatori - Sufficiente

In tema di IVA, deve riconoscersi al soggetto passivo la detrazione dell'imposta versata in relazione alle attività preparatorie all'avvio dell'impresa, purchè ne sia dimostrato il carattere funzionale all'iniziativa economica.

A tal fine, non rileva quindi che l'attività d'impresa sia effettivamente esercitata e l'esistenza di operazioni attive, essendo sufficiente la dimostrazione con elementi oggettivi che i costi sostenuti siano inerenti all'attività e strumentali all'organizzazione e all'avvio della stessa.

D.P.R. 633/72, artt. 4 e 19 CGUE, C-110/94; CGUE, C-37/95; CGUE, C-400/98; CGUE, C-263/15; Cass., 25986/2014; Cass., 7344/2011; Cass., 1578/2015; Cass., 18475/2016; Cass., 16697/2013; Cass., 27789/2018; Cass., 17783/2017; Cass., 7440/2021;

Sentenza n. 1333/2021, del 10.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Mirko Margiocco
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Reddito di lavoro dipendente - Trasfertista - Applicabilità regime agevolato - Contemporanea presenza dei presupposti di legge - Necessità - In difetto - Regime ordinario indennità di trasferta - Legittimo

In tema di imposte sui redditi, al fine dell'applicabilità del regime agevolato previsto per i c.d. trasfertisti abituali è necessaria la contemporanea sussistenza dei tre requisiti previsti dall'art. 7 quinquies del D.l. 1963/2016, ovvero la mancata indicazione contrattuale di una sede di lavoro, lo svolgimento di mansioni che richiedono una continua mobilità del lavoratore, la corresponsione di un'indennità o di una maggiorazione retributiva in ragione dell'attività svolta in luoghi variabili.

In mancanza anche solo di una delle predette condizioni, l'indennità di trasferta sarà soggetta al regime ordinario previsto dall'art. 51 c. 5 TUIR.

art. 51 TUIR; D.l. 193/2016, art. 7; Cass., 2424/2019; Cass., 16230/2018

Sentenza n. 1345/2021, del 11.11.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Valerio Bolognesi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di successione post riforma 2006 - Determinazione dell'aliquota - Donazioni antecedenti - Istituto del coacervo - Non previsto

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della reintroduzione dell'imposta con la L. 286/2006, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile non trova più applicazione l'istituto del coacervo ai fini fiscali in base al quale doveva tenersi conto anche delle donazioni precedentemente fatte dal *de cuius*, stante la previsione nel regime vigente di aliquote fisse e non più progressive.

L. 286/2006; D.lgs. 346/1990, art. 8; Cass., 22738/2020; Cass., 10255/2020; Cass., 758/2019; Cass., 32830/2018; Cass., 12779/2018; Cass., 26050/2016

Sentenza n. 1347/2021, del 12.11.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Massimo D'Amato
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Sanzioni tributarie - Contribuente soggetto a procedura concorsuale - Presupposto anteriore - Inapplicabilità della sanzione - Non sussiste - Carenza dell'elemento psicologico - Non invocabile

In tema di sanzioni tributarie, qualora il contribuente sia soggetto ad una procedura concorsuale, è legittima l'irrogazione della sanzione per il mancato pagamento di un debito d'imposta il cui presupposto si sia realizzato prima dell'apertura della procedura, non potendo invocarsi ai fini della disapplicazione della sanzione nè l'impossibilità per il curatore di effettuare pagamenti in violazione della *par condicio creditorum*, nè l'assenza dell'elemento psicologico, collocandosi la violazione della norma tributaria in epoca anteriore alle vicende concorsuali.

Cass., 21078/2011; Cass., 24880/2020

Sentenza n. 1353/2021, del 16.11.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Agevolazioni prima casa - Immobile di lusso - Esclusione - Qualificazione dell'immobile - Superficie utile - Mera utilizzabilità - Rileva - Abitabilità - Non rileva

Ai fini dell'individuazione di un'abitazione di lusso, con la conseguente esclusione del beneficio prima casa, deve tenersi conto in primo luogo della superficie utile del fabbricato da determinarsi considerando la mera "utilizzabilità" degli ambienti a prescindere dalla loro effettiva abitabilità.

Ne consegue che il concetto di superficie "utile" non può, dunque, restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile", dovendo interpretarsi come utile ai sensi dell'art. 6 del d.m.1072/69 qualsiasi superficie diversa da balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto auto.

D.M. 1072/1969, art. 6; Cass., 29643/2019

Sentenza n. 1360/2021, del 15.11.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Alberto Rizzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Appello - Termine di impugnazione - Dichiarazione di fallimento successiva alla sentenza di primo grado - Interruzione - Non si applica - Proroga del termine - Si applica

In tema di processo tributario, l'interruzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di fallimento del contribuente si applica solo ai procedimenti già instaurati e pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale.

Diversamente, quando questa avviene in pendenza del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, trova applicazione l'art. 40 del D.lgs. 546/92 il quale dispone la proroga del termine di sei mesi dall'evento.

Ne consegue che l'appello dovrà essere entro i sei mesi dall'avvenuta dichiarazione di fallimento, pena la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità dell'appello proposto.

d.lgs. 546/92, art. 40

Sentenza n. 1374/2021, del 22.11.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Piero Messini D'Agostini, Relatore: Roberto Aponte
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI - Esenzione fabbricati rurali - Classificazione catastale - Presentazione autocertificazione - Non rileva - Conclusione del procedimento - Annotazione in atti - Necessità -

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione in favore dei fabbricati rurali è presupposto indispensabile che gli stessi siano catastalmente qualificati come tali. A tal fine, pur essendo sufficiente ai fini dell'attribuzione della ruralità la presentazione di domanda autocertificata ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70/2011, è necessario che il procedimento si concluda con l'annotazione in atti, non potendo in difetto applicarsi l'esenzione in parola.

D.l. 70/2011, art. 7; Cass., 18565/2009; Cass., 12659/2017; Cass., 10283/2019; Cass., 12659/2017; Cass., 11588/2017; Cass., 793082016; Cass., 26617/2017; Cass., 16280/2017; Cass., 32787/2018; Cass., 18266/2021

Sentenza n. 1382/2021, del 22.11.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Salvatore Di Giugno
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Appello - Inammissibilità - Mancanza o incertezza dei motivi - Necessità - Interpretazione restrittiva - Si applica - Motivazione univocamente interpretabile - Valutazione dell'atto nel suo complesso- Sufficiente

In tema di processo tributario, non può dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 quando il ricorso contenga, seppur sinteticamente, motivazioni univocamente interpretabili, potendosi ricavare gli elementi di specificità dei motivi, anche implicitamente, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

La sanzione dell'inammissibilità deve infatti interpretarsi restrittivamente ed è limitata ai casi in cui si rilevabile la mancanza o l'assoluta incertezza degli elementi indicati dalla norma.

D.lgs. 546/92, art. 53; Cass., 15519/2020; Cass., 20379/2017; Cass., 707/2019

Sentenza n. 1399/2021, del 24.11.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Monitoraggio fiscale - Disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata - Presunzione di natura reddituale - Applicazione retroattiva - Illegittima

Imposte sui redditi - Monitoraggio fiscale - Disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata - Omessa compilazione quadro RW - Applicazione retroattiva - Legittima - Sanzioni - Applicabili

In tema di imposte sui redditi, la previsione di cui all'art. 12 c. 2 del D.l. 78/2009 in base a cui le disponibilità finanziarie non dichiarate detenute in paesi a fiscalità privilegiata si presumono costituite da redditi sottratti a tassazione, salvo prova contraria, ha natura sostanziale e non può quindi trovare applicazione in relazione a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

Diversamente, sono applicabili retroattivamente le sanzioni previste per il mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e la mancata compilazione del quadro RW, trattandosi di una fattispecie autonoma e indipendente dall'accertamento di un maggior imponibile e prevista già dalla normativa previgente.

D.l. 78/2009, art. 12; D.L. 169/1990; Cass., 2662/2018; Cass., 24359/2021; Cass., 29633/2019; Cass., 4984/2020; Cass., 19446/2020; Cass., 7959/2021; Cass., 3830/2009

Sentenza n. 1400/2021, del 24.11.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Maria Cristina Salvadori, Relatore: Francesco Mottola

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Competenza territoriale - Atti della riscossione - Luogo in cui ha sede l'agente della riscossione - Competenza esclusiva - Si applica - Luogo in cui ha sede l'Ente impositore - Rilevanza limitata - Solo nel caso di enti locali

In tema di processo tributario, quando il contribuente impugni un atto emesso dall'agente della riscossione contestando vizi dell'atto o degli atti ad esso prodromici, la competenza territoriale del giudice è determinata in via esclusiva in ragione della sede dell'agente della riscossione, anche se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha emesso il ruolo.

Tale regola non trova applicazione solo nel caso in cui l'atto della riscossione abbia ad oggetto tributi degli enti locali e l'agente della riscossione abbia sede in una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale.

D.lgs. 546/92, art. 4; Cass., 28064/2019; Cass., 15829/2016; Cass., 20671/2014; Cass., 7635/2017

Sentenza n. 1407/2021, del 24.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Caterina Grechi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Esenzione abitazione principale - Possesso dell'abitazione - Non sufficiente - Residenza anagrafica - Dimora del nucleo familiare - Necessità - Coniugi residenti in comuni diversi - Non si applica

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento dell'esenzione per l'abitazione principale non è sufficiente che il contribuente dimostri non solo il possesso dell'abitazione (a titolo di proprietà o di altro diritto reale), ma altresì che abbia collocato lì la propria residenza anagrafica e l'abitazione risulti essere la residenza dei componenti del nucleo familiare.

Non possono quindi usufruire dell'agevolazione due coniugi non legalmente separati che abbiano la residenza in comuni differenti, salva la dimostrazione dell'avvenuto distacco dal nucleo familiare e del trasferimento in altro comune della dimora abituale.

D.l. 201/2011, art. 13; art. 144 c.c.; Cass., 14389/2010; Cass., 2194/2021; Cass., 2130/2020; Cass., 4166/2020

Sentenza n. 1412/2021, del 24.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Alberto Salzano
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Impianto fotovoltaico - Cessione energia - Detassazione reddito - Connessione attività agricola - Necessità - Coltivazione del fondo preesistente - Necessità

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione del regime agricolo al reddito derivante dalla cessione di energia elettrica prodotta con un impianto fotovoltaico è subordinata alla qualificazione dell'attività di produzione come attività agricola accessoria.

Affinchè l'attività possa qualificarsi come tale è necessario che l'impianto fotovoltaico insista su un fondo utilizzato per l'attività agricola e che la coltivazione sia anteriore alla costruzione dell'impianto.

In difetto, il reddito derivante dalla produzione e cessione dell'energia elettrica deve essere ricompreso nel reddito d'impresa ed è soggetto a regime ordinario.

L. 266/2005, art. 1 comma 423; art. 2135 c.c.; Cass., 14389/2010; Cass., 2194/2021; Cass., 2130/2020; Cass., 4166/2020

Sentenza n. 1415/2021, del 24.11.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Mariapia Parisi, Relatore: Antonio Costanzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Produzione documentale - Documenti non esibiti in fase amministrativa - Preclusione automatica - Non si applica - Richiesta specifica da parte dell'AF - Necessità - Valutazione della condotta del contribuente - Rileva - Tipologia della documentazione - Momento di acquisizione - Rileva

La disposizione di cui all'art. 32 del D.P.R. 600/73 che preclude al contribuente la possibilità di utilizzare in giudizio documentazione che non sia stata esibita/consegnata durante la fase amministrativa non può trovare applicazione automatica, pena l'eccessiva compressione del diritto di difesa.

Affinchè operi la preclusione è necessario in primo luogo che la documentazione sia stata oggetto di richiesta specifica da parte dell'AF, potendo il giudice altresì valutare la condotta del contribuente nel corso del contraddittorio e la tipologia della documentazione richiesta, nonchè i tempi necessari per ottenerne la materiale disponibilità. *(Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto ammissibile la produzione in giudizio di documentazione bancaria relativa ad annualità risalenti, tenendo in considerazione i tempi di rilascio da parte dell'istituto bancario e la condotta collaborativa del contribuente nel corso del contraddittorio).*

D.P.R. 600/73, art. 32

Sentenza n. 1422/2021, del 30.11.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Mauro Iacoviello, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Revocazione - Contrasto con giudicato - Efficacia giudicato esterno - Sussiste- Imposte periodiche - Fatti con valenza pluriennale - Quote ammortamento - Si applica

In tema di processo tributario, in relazione ad imposte periodiche, l'effetto vincolante del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui l'accertamento coperto da giudicato sia relativo a fatti che hanno per legge efficacia permanente o pluriennale, comprendendo quindi più periodi d'imposta.

In tal senso è ammissibile la revocazione della sentenza che contrasti con altra pronuncia anteriore passata in giudicato e relativa alla deducibilità di ammortamenti relativi a più annualità.

D.lgs. 546/92, art. 64; Cass., 17760/2018; Cass., 4832/2015; Cass., 13916/2006

Sentenza n. 1440/2021, del 29.11.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Nicola Proto
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego di autotutela - Atto discrezionale - Non rientra - Eccezioni - Sussistono - Illegittimità per ragioni di interesse generale - Necessità

In tema di processo tributario, il diniego di autotutela non rientra tra gli atti indicati dall'art. 19 del D.lgs. 546/92 e non è quindi impugnabile, sia in ragione della discrezionalità che caratterizza la possibilità di annullamento dell'atto da parte dell'AF sia perchè si tramuterebbe in uno strumento di impugnazione tardiva dell'atto divenuto definitivo.

Tale principio trova un'eccezione solo nel caso in cui il diniego sia illegittimo perchè contrario ad un rilevante interesse di carattere generale all'annullamento dell'atto.

D.lgs. 546/92, art. 19; Cass., 6030/2020; Cass., 12440/2021; C. Cost. 181/2017

Sentenza n. 1442/2021, del 01.12.2021, Sez. 06
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Francesco Caruso, Relatore: Massimiliano Rossi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Componenti negativi - Deducibilità costi da reato - Operazioni inesistenti - Limite all'inesistenza soggettiva - Si applica

In tema di IRES, la deducibilità dei costi per fatti non costituenti reati dolosi riguarda è limitata a quelli sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto relativi a operazioni effettivamente svolte con il conseguente reale esborso.

Non è al contrario applicabile nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti per le quali l'AF abbia provato l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate.

Cass., 7295/2020; Cass., 17619/2018; Cass., 16437/2015

Sentenza n. 1443/2021, del 01.12.2021, Sez. 06

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Francesco Mauro Iacoviello, Relatore: Salvatore Di Giugno

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Prova documentale - Prova della notifica - Mancata esibizione originali - Copia fotostatica - Ammissibilità - Sussiste - Disconoscimento - Dichiarazione espressa - Indicazione delle difformità - Necessità

In tema di processo tributario, è ammessa la possibilità per le parti di produrre documenti in fotocopia, salvo l'ordine di esibizione dell'originale in caso di contestazione della conformità della copia prodotta, pur potendo il giudice verificare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.

In tal senso, la contestazione della conformità non può essere generica, ma va dedotta in modo chiaro e circostanziato, specificando il documento disconosciuto e gli aspetti che si assumono difformi dall'originale.

art. 2719 c.c.; Cass., 10326/2014; Cass., 2419/06; Cass., 11269/2004; Cass., 9439/2010

Sentenza n. 1450/2021, del 02.12.2021, Sez. 13

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Marco D'Orazi, Relatore: Alessandro Rizzieri

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accise - Energia elettrica - Esenzione fonti rinnovabili - Autoproduttore - Applicazione limitata alla quota prodotta e utilizzata - Si applica - Consorzio - Energia ceduta ai consorziati - Non si applica

In tema di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista in favore del soggetto autoproduttore in caso di energia ricavata da fonti rinnovabili è norma di stretta interpretazione in quanto agevolativa.

Per auto-produzione deve intendersi l'attività di generazione di energia elettrica svolta da un soggetto non come attività economica a sé stante, ma in quanto funzionale ad altra attività del medesimo soggetto (ossia, per uso proprio). Non vi rientra pertanto la produzione di energia per la cessione a soggetti distinti, per quanto associati o legati da particolari rapporti giuridici.

Ne discende che l'applicazione del beneficio deve ritenersi limitata alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo della stessa, e non al caso in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici (es. i consorziati).

T.U. Accise, art. 52, comma 3, lett. b); Cass., 21816/2017; Cass., 20819/2020

Sentenza n. 1462/2021, del 06.12.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta unica sulle scommesse - Soggettività passiva - Chiunque gestisce l'attività - Sussiste - Assenza concessione ministeriale - Non rileva - Attività esercitata per conto terzi - Obbligazione solidale - Sussiste

In tema di imposta unica sulle scommesse, in base alle disposizioni del D.lgs. 504/1998, l'imposta è dovuta da qualsiasi soggetto gestisca l'attività di raccolta scommesse anche per conto terzi (ricevitoria), anche nel caso in cui il soggetto proponente (bookmaker) operi senza regolare concessione statale.

Tra gli operatori coinvolti si genera un rapporto di solidarietà concorrente per l'obbligazione d'imposta, in quanto ciascuno autonomamente realizza il presupposto impositivo.

D.lgs. 504/1998; L.220/10; C. Cost. 27/2018

Sentenza n. 1463/2021, del 06.12.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Rita Chierici
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Avviso di accertamento - Decadenza - Notificazione tardiva - Scissione degli effetti della notificazione - Non si applica - Limitazione agli atti processuali - Data di effettiva ricezione - Rileva

In tema di notificazioni, il principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario trova applicazione limitatamente agli atti processuali.

Non può quindi operare con riferimento alla notificazione dell'avviso di accertamento in quanto atto di natura sostanziale che produce i propri effetti esclusivamente dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario.

Ne consegue che deve annullarsi l'avviso di accertamento che, affidato tempestivamente al servizio postale, sia pervenuto tardivamente all'indirizzo del destinatario.

Cass., 24822/2015; Cass., 19143/2017

Sentenza n. 1489/2021, del 10.12.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Consorzio di bonifica - Immobili demaniali - Possesso - Sussiste - Legittimità passiva - Sussiste

In tema di IMU, i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica per l'espletamento dell'attività istituzionale si considerano posseduti dall'ente cui sono per legge affidati in uso e non meramente detenuti sulla base della concessione a titolo gratuito che consegue dalla stessa legge istitutiva dei consorzi (il r. d. n. 215 del 1933), in correlazione con la funzione specifica, loro assegnata.

Ne consegue che, in ragione del possesso, sussiste in capo ai consorzi la soggettività passiva ai fini dell'imposta e la relativa obbligazione tributaria.

Cass. 19053/2014; Cass.16867/2014; Cass. 22904/2014; Cass. 23833/2017; Cass. 4186/2019; Cass., 20411/2021

Sentenza n. 1492/2021, del 10.12.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Alberto Ziroidi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES - Elusione fiscale - Operazioni straordinarie infragruppo- Valide ragioni economiche - Necessità - Miglioramento strutturale o funzionale - Rileva

In tema di imposte sui redditi, qualora l'AF contesti il carattere elusivo di più operazioni straordinarie tra loro successive è onere del contribuente dare prova dell'esistenza di valide ragioni economiche, sia pure concorrenti con l'aspettativa di risparmio fiscale, tra cui rientrano anche le operazioni di carattere organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa.

L. 212/2000, art. 10 bis; Cass. 10257/2008; Cass.21221/2006; Cass. 12835/2021

Sentenza n. 1494/2021, del 13.12.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Rustico Antonio, Relatore: Gianluca Petraghani Gelosi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Accertamento tributario - Processo verbale di constatazione - Efficacia probatoria - Tipologia dei fatti attestati - Rileva - Fede privilegiata - Atti compiuti dal P.U. o in sua presenza - Limite - Sussiste - Veridicità dichiarazioni - Prova contraria - Rileva

Il processo verbale di constatazione assume valore probatorio differente a seconda dei fatti in esso attestati, dovendosi limitare la fede privilegiata riconosciuta dall'art. 2700 c.c. ai soli fatti compiuti dal pubblico ufficiale o in sua presenza.

Esso costituisce altresì piena prova della veridicità delle dichiarazioni e degli atti anche provenienti da terzi esso costituisce e purchè vi sia l'indicazione specifica della loro provenienza, salva la possibilità di prova contraria da rendersi con l'indicazione delle fonti di prova alternative.

In mancanza di indicazione specifica, il PVC costituisce comunque elemento di prova che può essere disatteso solo in caso di evidente contrasti con altri elementi acquisiti /nel giudizio.

art. 2700 c.c.; Cass., 24461/2018

Sentenza n. 1506/2021, del 14.12.2021, Sez. 14
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Rustico Antonio, Relatore: Gianluca Petraghani Gelosi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU - Procedure concorsuali - Sospensione del pagamento fino alla vendita degli immobili - Fallimento e LCA - Si applica - Concordato preventivo - Escluso

In tema di IMU, la disposizione che prevede la possibilità di posticipare il pagamento dell'imposta dovuta al momento dell'avvenuta vendita deve intendersi quale norma che deroga alla disciplina generale della riscossione dell'imposta ed è quindi di stretta interpretazione.

Ne consegue che essa si applica limitatamente ai casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa espressamente previsti, restando escluse le altre procedure concorsuali, quale il concordato preventivo.

D.lgs., 504/1992, art. 10, Cass., 7397/2019

Sentenza n. 1519/2021, del 14.12.2021, Sez. 14

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Carlandrea Cremonini
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario - Ricorso introduttivo - Sottoscrizione - Elemento essenziale - Mancanza - Inesistenza dell'atto - Consegue - Notificazione a mezzo PEC - Non rileva

In tema di processo tributario, la sottoscrizione del ricorso introduttivo è elemento essenziale dello stesso che attiene non solo alla sua validità, ma alla sua giuridica esistenza.

Ne consegue che, in mancanza della sottoscrizione il ricorso deve considerarsi inesistente, non potendosi tale vizio ritenersi sanato dalla notificazione a mezzo PEC, circostanza che costituisce prova del suo invio, ma non dell'identità del sottoscrittore.

Sentenza n. 1528/2021, del 15.12.2021, Sez. 04

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Federico Cocchi, Relatore: Antonio Costanzo
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Trasferimento immobiliare - Contratto a favore di terzo - Effetti traslativi in favore del terzo contestuali alla vendita - Rileva - Ente pubblico - Aliquota agevolata - Si applica

In caso di contratto a favore di terzo stipulato ai sensi dell'art. 1411 c.c. il quale preveda il trasferimento dei diritti di proprietà su un immobile al terzo beneficiario contestualmente alla stipula del contratto senza necessità di alcun ulteriore atto, ai fini della liquidazione dell'imposta dovrà tenersi conto degli effetti immediati del contratto e, ove rilevante, della qualifica del terzo beneficiario, indipendentemente dal fatto che questi non sia parte nè formale nè sostanziale del contratto oggetto di tassazione.

Ne consegue che laddove il trasferimento operi in favore di un Comune in forza di una convenzione preesistente tra questo e il promittente, troverà applicazione l'aliquota agevolata dell'1% prevista per i trasferimenti in favore degli enti pubblici.

D.P.R. 131/1986, art. 20; Cass., 13661/1992; Cass., 25528/2015;

Sentenza n. 1536/2021, del 20.12.2021, Sez. 08
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Luca Maria Blasi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi - Redditi prodotti all'estero - Assenza di convenzione contro le doppie imposizioni - Detraibilità del credito nell'anno di competenza - Ammessa - Versamento nel termine di presentazione della dichiarazione successiva - Si applica - Ritenuta alla fonte - Rileva - Determinazione del reddito estero - Costi sostenuti - Non rilevano

In tema di imposte sui redditi, anche in assenza di convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con uno stato estero, è concessa al contribuente la facoltà di portare in detrazione il credito d'imposta derivante dalle imposte versate all'estero sui redditi là prodotti ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 147/2015.

La detrazione può essere operata nell'anno di competenza del reddito estero a condizione che il versamento dell'imposta avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

A tal fine rilevano anche le ritenute alla fonte subite nello stato estero, indipendentemente dal fatto che esse siano operate sul ricavo conseguito al lordo dei costi eventualmente sostenuti.

art. 165 TUIR; D.lgs. 147/2015, art. 15; Cass., 23984/2016

Sentenza n. 1540/2021, del 21.12.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Maria Silvia Giorgi, Relatore: Luciano Contessi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposta di registro - Aumento di capitale con conferimento di immobile - Base imponibile - Valore del conferimento - Importo mutuo ipotecario - Rileva - Deducibilità - Legittima

In tema di imposta di registro, in caso di aumento di capitale effettuato con il conferimento di immobili, la base imponibile è costituita dal valore dei beni conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati dalla società.

Ne consegue che, in caso di immobile gravato da un mutuo ipotecario, il valore dovrà essere assunto al netto del debito residuo all'atto del conferimento.

D.P.R. 131/1986, art. 50

Sentenza n. 1542/2021, del 21.12.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Silvia Giorgi
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRES – Costi infragruppo – Deducibilità – Inerenza – Rileva – Onere della prova – Grava sul contribuente

In tema di imposta sui redditi delle società, l'onere della prova circa l'inerenza dei costi infragruppo spetta alla società partecipata che ha ricevuto il servizio dalla società capogruppo. Ne discende che essi potranno considerarsi deducibili solo ove adeguatamente documentati e se la stessa controllata dimostri di averne ricevuto un'effettiva utilità.

Sentenza n. 1544/2021, del 21.12.2021, Sez. 12
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Pasquale Liccardo, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Diniego di rimborso - Credito d'imposta – Istanza di rimborso attraverso dichiarazione tardiva – Legittima – Documentazione attestante il credito – Necessità

È legittima l'istanza di rimborso di crediti d'imposta effettuata tramite dichiarazioni tardivamente presentate. È tuttavia onere del contribuente fornire prova documentale dell'esistenza di detto credito, in mancanza della quale deve ritenersi fondato il diniego di rimborso opposto dall'Amministrazione

Cass. 19326/2011; Cass. 22747/2016; Cass., 11828/2017; Cass. 1287/2015; Cass. 1503/2020.

Sentenza n. 1546/2021, del 22.12.2021, Sez. 10
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Daniela Gobbi, Relatore: Bernardo Massari
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Operazioni oggettivamente inesistenti – Prova contraria – Fatture e mezzi di pagamento – Non sufficiente – Contratto d'opera - Dimostrazione oggetto delle prestazioni – Idonea qualifica professionale del prestatore – Luogo di svolgimento delle prestazioni - Necessità

Ai fini della deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi e della detrazione dell'IVA versata, nel caso in cui l'A.F. abbia contestato, anche su base presuntiva, l'inesistenza oggettiva di prestazioni derivanti da un contratto d'opera, è onere del contribuente fornire la prova dell'effettiva esistenza delle prestazioni svolte. A tal fine non è sufficiente l'esibizione delle fatture, dei mezzi di pagamento o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili, dovendosi invece fornire elementi relativi all'oggetto delle prestazioni svolte, all'esistenza delle competenze professionali idonee alle mansioni assegnate e al luogo di svolgimento delle stesse.

D.P.R. 633/72, art. 57; Cass. 10267/2020; Cons. Stato 2349/2020; Cass. 27800/2019; Cass. 1900/2018; Cass., 27554/2018.

Sentenza n. 1555/2021, del 22.12.2021, Sez. 07

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Franco Stivanello Gussoni, Relatore: Francesco Mottola

Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte ipotecaria e catastale – Dichiarazione di successione – Area edificabile – Qualifica sulla base dello strumento urbanistico – Necessità – Esistenza di vincoli edificatori – Non rileva – Applicazione del valore dei fabbricati – Illegittimo – Valori OMI – Rilevanza meramente ausiliaria

Ai fini tributari, la qualificazione di un terreno come area edificabile ha come presupposto l'inserimento quale area fabbricabile nello strumento urbanistico, indipendentemente dall'approvazione regionale dello strumento stesso e dall'esistenza di vincoli che ne riducano le potenzialità edificatorie.

Per stabilirne il valore dovrà in ogni caso farsi riferimento al valore commerciale delle aree non edificate, non potendosi assumere come parametro il valore di immobili già fabbricati né le stime effettuate sulla base dei valori OMI che non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio per l'AF.

Cass. 25506 25707, Cass., 14117/2018

Sentenza n. 1559/2021, del 22.12.2021, Sez. 01

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Donatella Scandurra

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IMU – Omesso versamento - Diritto di abitazione – Omessa trascrizione – Non rileva – Scrittura privata registrata – Data certa – Opponibilità ai terzi - Sussiste

La trascrizione di un atto relativo al trasferimento o alla costituzione di un diritto su un immobile ha natura di pubblicità unicamente rivolta a disciplinare il conflitto tra gli acquirenti del diritto su uno stesso bene immobile tra di loro incompatibili.

Ai fini fiscali, per l'individuazione del soggetto passivo tenuto al versamento dell'IMU, non rileva pertanto la trascrizione dell'atto, essendo sufficiente per l'opponibilità all'Ente impositore che la scrittura privata costitutiva di un diritto di abitazione sia stata regolarmente registrata ed abbia quindi data certa.

art. 2704 c.c.; Cass. 6159/2021

Sentenza n. 1565/2021, del 22.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Barbara Torsello
Autore della Massima: Eleonora Addarii

ICI – Accertamento – Termine di decadenza – Differenza tra omesso versamento e omessa dichiarazione – Rileva – Determinazione del *dies a quo* – Termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – Si applica

In tema di tributi locali, la normativa vigente individua per l'Ente impositore due diversi termini di decadenza dal potere di rettificare le dichiarazioni presentate o di emettere avvisi di accertamento in caso di omessa dichiarazione, individuando differenti *dies a quo* a seconda della fattispecie.

Nel caso di omessa dichiarazione, l'avviso di accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione. In tal caso, stante la coincidenza del termine per la dichiarazione ICI con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, il termine inizierà a decorrere dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento.

L. 296/2006

Sentenza n. 1582/2021, del 23.12.2021, Sez. 02

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Rustico Antonio, Relatore: Gianluca Petragnani Gelosi

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF - Prestazioni di un fondo pensione - Ritenuta alla fonte - Base imponibile - Franchigia per i contributi versati - Limitatamente ai contributi obbligatori - Legittimo - Fondo di previdenza complementare - Natura volontaria - Sussiste - Riduzione base imponibile - Non si applica

In tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni effettuate da un fondo pensione integrativo - derivante dal rapporto lavoratore/datore di lavoro - è dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, potendosi riconoscere l'esenzione fiscale o l'assoggettamento a diverso regime di computo della base imponibile (e.g. la franchigia) solo ai contributi di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge

Cass., 28402/2021; Cass., 25035/2021; Cass., 14571/2021; Cass., 28125/2020; Cass., 5/2018

Sentenza n. 1584/2021, del 23.12.2021, Sez. 09

Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna

Presidente: Lucia Ciampini, Relatore: Rocco Criscuolo

Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Prestazioni di servizi di consulenza – Emissione di autofattura – Regolarità contabile – Diritto alla detrazione – Sussiste – Non deducibilità del costo – Non rileva

In tema di IVA, il diritto alla detrazione si fonda su principi differenti da quelli che governano la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. In ossequio al principio di neutralità non può quindi essere disconosciuto il diritto alla detrazione ad un soggetto passivo che, a fronte di un'operazione oggettivamente e soggettivamente esistente, abbia correttamente provveduto all'emissione di autofattura e alle conseguenti registrazioni, indipendentemente dalla circostanza che il medesimo costo non sia ritenuto deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Cass., 15288/2020; Cass., 23638/2018

Sentenza n. 1590/2021, del 24.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Cesare Lamberti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Rimborso – Credito esposto in dichiarazione – Decadenza dal potere di rettifica – Non rileva – Facoltà dell'AF di contestare il credito – Sussiste – Onere della prova – Grava sul contribuente

In tema di rimborso dei crediti tributari, la mancata rettifica della dichiarazione riportante il credito entro il termine di decadenza non comporta la cristallizzazione del credito, essendo sempre consentito all'AF contestare anche in giudizio l'esistenza di un proprio debito nei confronti del contribuente.

Incombe infatti sul contribuente che agisca per il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola indicazione in dichiarazione.

Cass., 5069/2016; Cass., 18427/2012

Sentenza n. 1591/2021, del 24.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Cesare Lamberti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte ipotecarie e catastali - Agevolazione cooperative edilizie - Successione di norme - Abrogazione tacita - Incompatibilità o nuova disciplina integrale - Necessità - In mancanza, applicabilità della disciplina anteriore - Sussiste

Affinchè si abbia l'abrogazione tacita di una legge è necessario che sussista incompatibilità fra le nuove disposizioni e quelle precedenti, ovvero che la nuova legge disciplini interamente la materia già regolata dalla legge anteriore. In mancanza di tali presupposti deve ritenersi ancora vigente la disciplina precedentemente emanata.

Nel caso delle imposte ipotecarie e catastali, pertanto, devono ritenersi ancora vigenti le disposizioni del D.P.R. 635/72 laddove non sostituite o modificate dal successivo D.lgs. 347/90.

Ne consegue che, in assenza in tale decreto di espresse previsioni agevolative in favore delle società cooperative, deve trovare applicazione la riduzione delle imposte ad un quarto di cui all'art. 24 del D.P.R. 635/72.

art. 15 c.c.; D.P.R. 635/72, art. 24; D.lgs. 347/90; Cass., 1760/1995; Cass., 25002/2001

Sentenza n. 1594/2021, del 24.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario – Vizio di ultrapetizione – Motivazione apparente – Nullità/annullabilità della sentenza – Sussiste – Libero convincimento del giudice – Potere di indagine del giudice – Limitato ai fatti e agli atti dedotti in giudizio

Incorre in vizio di ultrapetizione e deve conseguentemente ritenersi nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza nella quale il giudice abbia posto l'attenzione su elementi estranei all'oggetto del contendere. Del pari, deve giudicarsi apparente la motivazione costituita da sintetiche argomentazioni apodittiche, non supportate dall'esposizione del ragionamento logico giuridico seguito e dalla necessaria analisi dei documenti agli atti. È principio consolidato quello per cui il giudice può far discendere il proprio convincimento anche da presunzioni semplici, purchè gli indizi presunti siano gravi, precisi e concordanti. Non compete all'organo giudicante alcuna ricerca di ulteriori elementi non versati in giudizio e gravarsi di compiti non previsti dai limitati poteri di indagine, sovvertendo il ruolo delle parti processuali.

Art. 112 c.p.c; Art. 115 c.p.c; Cass. 4844/1987; Cass. N. 5494/2013; Cass n. 5406/2012

Sentenza n. 1595/2021, del 24.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Maurizio Truffelli
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario – Ricorso in appello – Difetto di sottoscrizione - Inammissibilità - Sussiste - Assenza di motivi specifici – Rinvio ad altro appello - – Sussiste

Deve dichiararsi inammissibile per violazione degli art. 18 e 53 del D.lgs. 546/92 l'appello privo di sottoscrizione del difensore o della parte. Del pari è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione di motivi specifici di impugnazione avverso il decisum di primo grado, sollevando eccezioni del tutto nuove, anche nel caso in cui rinvii meramente ad altro ricorso.

D.lgs 546/92, artt. 53-57; Cass., 13574/2010

Sentenza n. 1599/2021, del 24.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Barbara Torsello
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRPEF – Accertamento sintetico – Redditometro – Indicazione dei fatti indice di capacità contributiva – Sufficiente – Prova contraria – Grava sul contribuente - Inesistenza del maggior reddito accertato - Dimostrazione origine della provvista per i costi contestati - Necessità

In caso di accertamento sintetico del reddito attraverso l'utilizzo del redditometro, soddisfa l'obbligo di motivazione l'indicazione nell'atto dei fatti indice di capacità contributiva rinvenuti dall'AF ed il conseguente scostamento, senza necessità di ulteriori allegazioni.

Grava invece sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la diversa misura del maggior reddito accertato sulla base dei parametri, dando ad esempio prova dell'origine della provvista con la quale sono stati sostenuti i costi contestati.

DPR 600/73, art. 32-38 L. 212/00, art. 7; artt. 24 e 27 Cost; Cass., 27401/2020

Sentenza n. 1603/2021, del 29.12.2021, Sez. 04
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Giovanni Fabio Aiello, Relatore: Luca Tampieri
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Dichiarazione – Emendabilità da parte del contribuente – Ammessa – Limitatamente ad errori formali o materiali – Adeguamento al reddito minimo per le società non operative – Dichiarazione negoziale – Emendabilità-Non consentita

Il principio generale di emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente anche in sede contenziosa deve ritenersi circoscritto ad elementi quali la quantificazione delle poste attive o negative di reddito che integrano errori tipicamente materiali o formali nella dichiarazione intesa quale atto di scienza.

La stessa facoltà non è invece ammessa per quella parte della dichiarazione, come l'esercizio di un'opzione o l'adeguamento al reddito minimo previsto dalla disciplina delle società di comodo, che costituisce una manifestazione di volontà del contribuente non più modificabile, nemmeno in giudizio

D.P.R. 322/98, art. 2 Cass. 5399/2012; Cass., 12149/2014; Cass., 20415/2014; Cass., 2687/2014; Cass., 14550/2018

Sentenza n. 1604/2021, del 29.12.2021, Sez. 02
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Cesare Lamberti, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario -Definizione delle liti pendenti – Cartella esattoriale successiva a controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 – Recupero credito non spettante – Atto impositivo – Possibilità di aderire alla definizione delle liti – Sussiste

La cartella esattoriale notificata a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 con la quale si procede al recupero di un credito d'imposta ritenuto non spettante deve qualificarsi come atto impositivo a tutti gli effetti, in quanto non si limita alla correzione di errori formali o di calcolo della dichiarazione, ma contiene il disconoscimento di un credito utilizzato dal contribuente.

Ne discende che il giudizio di impugnazione di tali cartelle rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39 del D.L. 98/2011 che prevede la possibilità di avvalersi della definizione delle liti pendenti limitatamente alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi.

D.L. 98/2011, art. 39; D.P.R. 600/73, art. 36bis,

Sentenza n. 1611/2021, del 29.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Nicola Sinisi, Relatore: Giovanni Treré
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Reddito d'impresa – Deducibilità dei costi – Inerenza – Necessità – Costi intrinsecamente funzionali – Prova dell'inerenza – Non rileva

In tema di imposte sul reddito, l'inerenza quale presupposto per la deducibilità di un costo va intesa come relazione tra la spesa e l'impresa. Non è quindi necessaria una diretta connessione tra il singolo costo e una precisa componente di reddito, essendo sufficiente la correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. Ne discende che nel caso di costi intrinsecamente funzionali allo svolgimento dell'attività, il contribuente non è tenuto a dare prova di tale collegamento, dovendo ritenersi già dimostrata l'inerenza in ragione della natura del costo.

Sentenza n. 1616/2021, del 29.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Donatella Scandurra
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Imposte sui redditi – Accertamento sintetico – Redditometro – Individuazione indici di capacità contributiva – Confronto con annualità non più accertabile – Legittima – Prova contraria – Redditi esenti o già tassati - Necessità

In tema di accertamento sintetico mediante l'utilizzo del redditometro è legittimo il confronto effettuato dall'AF con il reddito relativo ad annualità precedenti anche se non più accertabili, non essendo preclusa dall'intervenuta decadenza la possibilità di utilizzare i dati relativi a tale annualità.

Una volta individuati i beni indice di una maggiore capacità contributiva e verificata l'esistenza dello scostamento previsto dalla normativa tra il reddito dichiarato e quello determinato sinteticamente, la sola prova contraria ammessa per il contribuente è che le disponibilità economiche necessarie al sostenimento delle spese individuate provengono da redditi esenti o già assoggettati a tassazione

Sentenza n. 1621/2021, del 30.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Antonella Ioffredi, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Processo tributario – Interpello disapplicativo – Fusione per incorporazione – Utilizzabilità perdite pregresse – Provvedimento di diniego – Impugnabilità - Sussiste

Rientra tra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992 il provvedimento di diniego emesso dall'AF a seguito della presentazione di un interpello disapplicativo della norma antielusiva. Il fatto che l'art. 37bis del D.P.R. n. 600/72 imponga al contribuente la presentazione dell'interpello per richiedere la disapplicazione di una norma (nel caso di specie l'art. 172 TUIR) implica l'esercizio di un diritto soggettivo e non di un mero interesse legittimo. Ne consegue che l'atto di diniego può essere impugnato avanti al giudice tributario che, investito della controversia, non dovrà limitarsi alla valutazione formale dell'atto, ma dovrà anche valutare nel merito la pretesa.

D.lgs. 546/1992, art. 19; D.P.R. 600/1973, art. 37-bis; D.P.R. 917/1986, art. 172

Sentenza n. 1629/2021, del 30.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Ornella D'Orazi, Relatore: Donatella Scandurra
Autore della Massima: Eleonora Addarii

Sanzioni amministrative – Dichiarazione infedele – Indebita detrazione d'imposta – Società di capitali – Atto di irrogazione emesso a carico dell'amministratore di fatto – Illegittimo – Responsabilità esclusiva della persona giuridica - Sussiste

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario di società o enti con personalità giuridica restano a carico esclusivo della persona giuridica, indipendentemente dal fatto che la società risulti essere una costruzione artificiosa o sia gestita da un amministratore di fatto, non potendo nemmeno in tal caso trovare applicazione quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 472/97 in tema di concorso di persone.

D.l. 119/2018, art. 6; D.l. 269/2003, art. 7

Sentenza n. 1632/2021, del 30.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente: Rustico Antonio, Relatore: Sandro Labanti
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IVA – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova – Prova dell'inesistenza dell'operazione – Grava sull'AF – Prova per presunzioni – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Rileva

In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, spetta all'AF fornire una prova adeguata, anche con presunzione gravi, precise e concordanti del fondamento delle proprie contestazioni, non essendo sufficiente il ricorso ad affermazioni prive di adeguate verifiche e riscontri concreti. Solo in presenza di tale prova è richiesto al contribuente di dare la contraria dimostrazione dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

Sentenza n. 1639/2021, del 31.12.2021, Sez. 07
Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna
Presidente e Relatore: Maria Cristina Salvadori
Autore della Massima: Eleonora Addarii

IRAP - Base imponibile - Costo del lavoro - Agevolazione “taglio cuneo fiscale” - Esclusioni - Natura del rapporto - Settore di operatività - Regime tariffario - Rileva - Impresa concessionaria trasporto pubblico - Non si applica

In tema di IRAP, l'agevolazione riconosciuta alle imprese attraverso il taglio del cuneo fiscale e contributivo non trova applicazione nei confronti delle imprese che soddisfano tre requisiti: operano in regime di concessione, erogano prestazioni a tariffa e operano in uno dei settori indicati dal legislatore (energia, acqua, trasporto, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, rifiuti).

Ne discende che l'impresa che eserciti l'attività di trasporto pubblico sulla base di un rapporto qualificabile di tipo concessorio sulla base delle previsioni in esso contenute non può usufruire dell'agevolazione.

**MASSIME DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
PROVINCIALI**

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA

Presidente: Silvio Ignazio Silvestri

Responsabile del Massimario presso la CTP: Lorenzo De Lorenzis

Massimatore: Renato Sebastianelli

Sentenza n. 0080/2021, del 22.02.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Bologna

Presidente: Stefano Brusati, Relatore: Antonio Pederzoli

Rideterminazione della rendita catastale - tipologie simili di immobili - non ammissibilità.

Per la determinazione della rendita catastale attribuibile ad un immobile, non può essere utilizzato il criterio della “comparazione” con immobili simili sia per vicinanza che per tipologia catastale in quanto tale criterio non tiene conto delle caratteristiche specifiche dell’immobile stesso. Occorre invece utilizzare un criterio che tenga in considerazione diversi elementi quali la vetustà dell’immobile e lo stato di conservazione. Nel caso di specie il criterio utilizzato dalla parte ricorrente, e ritenuto corretto dai giudici di merito, era stato il valore OMI al 2018 deflazionato al 1988/1989 unitamente ad una perizia di un geometra che, seppur atto di parte e quindi privo di valenza assoluta, costituisce un elemento indiziario utile alla determinazione della corretta rendita catastale.

Sentenza n. 0310/2021, del 17.05.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Bologna

Presidente e Relatore: Francesco Mottola

TARES – il tributo è dovuto da chi detiene a qualsiasi titolo locali - produrre rifiuti urbani e assimilati - attività prevalente svolta nell’area stessa.

La corretta tariffa da applicare per la liquidazione della Tassa sui Rifiuti (TARES) deve essere individuata in base all’attività prevalente effettivamente svolta nel locale/area che produce rifiuti urbani o assimilati.

Nel caso di specie la ricorrente è una società autorizzata ad esercitare attività di pubblico spettacolo e intrattenimento e all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di Bar, concessionaria di locali con attività prevalente indicata in sala da ballo e mai aggiornata.

Si precisa che l’attività di sala da ballo, veniva svolta in un’area scoperta e quindi utilizzabile solo per effettivi 6 mesi all’anno.

La Commissione osserva che, negli anni, l'attività prevalente è invece diventata quella di bar in quanto esercitata durante tutto l'anno e con l'impiego di numerosi dipendenti.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto di dover ricalcolare l'intero importo del tributo dovuto in base alla tariffa specifica dell'attività prevalente svolta considerando una riduzione per il carattere "stagionale" dell'area scoperta adibita a sala da ballo.

D.L. n. 201/2011, art. 14.

Sentenza n. 0406/2021, del 11.06.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Bologna
Presidente: Stefano Brusati, Relatore: Lucio Cercone

Società di comodo – disapplicazione – sussistenza di oggettive situazioni.

Non è considerata "di comodo" la società in stato di liquidazione che, pur non riuscendo a rispettare l'obbligo assunto di completare la liquidazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo successivo, riesca a dimostrare la sussistenza di situazioni oggettive che impediscono di liquidare il patrimonio della società. Nel caso di specie la società ricorrente aveva presentato interpello disapplicativo per informare e vedersi riconoscere l'esistenza di oggettive situazioni che giustificassero l'inapplicabilità della disciplina antielusiva sulla società di comodo, per un'annualità diversa da quella oggetto di accertamento. Non essendo mutate le condizioni, si ritiene che pur in mancanza di interpello presentato per l'annualità specifica, se le oggettive situazioni di impossibilità permangono e vengono dimostrate, la società non è da considerarsi "di comodo".

Sentenza n. 0601/2021, del 15.10.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Bologna
Presidente: Stefano Brusati, Relatore: Morris Buccelli

IMU– immobili in leasing - utilizzatore inadempiente - risoluzione del contratto.

Per gli immobili concessi in leasing, l'IMU risulta dovuta dall'utilizzatore per tutta la durata del contratto.

In caso di risoluzione anticipata, l'utilizzatore cessa di essere soggetto passivo IMU dalla data di risoluzione del contratto e non dalla data di riconsegna del bene.

D.L. n. 23/2011, art. 9.

Sentenza n. 0624/2021, del 21.10.2021, Sez. 03

Commissione tributaria provinciale di Bologna

Presidente e Relatore: Lorenzo De Lorenzis

Spese di rappresentanza - accrescere immagine dell'impresa spese di pubblicità – strumentalità delle spese all'incremento delle vendite.

Per poter classificare una spesa tra quelle di “pubblicità” con conseguente piena deducibilità dal reddito, è necessario che la finalità del sostenimento del costo sia strettamente collegata sia a pubblicizzare i prodotti e i servizi offerti, sia ad accrescere il volume delle vendite. In mancanza di tali elementi, i costi sostenuti per l'organizzazione di eventi o in generale qualunque costo sostenuto per accrescere l'immagine dell'impresa senza che vi sia un legame diretto con la promozione dei prodotti/servizi offerti dall'impresa, vengono considerati spese di “rappresentanza” e, in quanto tali, deducibili nelle misure stabilite dall'art. 108 comma 2 del TUIR

D.P.R 917/1986, art 108, co.2; Cass. 10440/2021, Cass. 6092/2019.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLÌ

Presidente: Pietro Campanile

Responsabile del Massimario presso la CTP: Patrizia Foiera

Massimatore: Patrizia Foiera

Sentenza n. 0088/2021, del 15.03.2021, Sez. 01

Commissione tributaria provinciale di Forlì

Presidente: Pietro Campanile, Relatore: Morena Plazzi

Fatture per operazioni inesistenti - IVA - Indeducibilità

Il carattere del tutto fittizio delle operazioni "fatturate" ovvero la inesistenza delle operazioni rende inapplicabile il diritto alla detrazione dell'IVA in quanto il diritto alla detrazione è subordinato alla condizione che le operazioni corrispondenti siano state effettivamente realizzate, non ostandovi il principio della neutralità fiscale, il quale, costituendo la traduzione del principio generale della parità di trattamento, consente, appunto, un trattamento differenziato degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che hanno attuato un'operazione imponibile effettivamente realizzata.

Cass. ord. n. 28263 del 11/12/2020

Sentenza n. 0108/2021, del 19.04.2021, Sez. 01

Commissione tributaria provinciale di Forlì

Presidente: Pietro Campanile, Relatore: Patrizia Foiera

Avviso di accertamento – nullità – accertamento integrativo - sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi

Il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in relazione agli elementi posti a propria disposizione, si consuma con l'emissione dell'avviso di accertamento, poiché, il solo dato cronologico non legittima né giustifica l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato al contribuente. Tale potere integrativo non può supplire alla carenza investigativa della "prima verifica" e non può riguardare gli avvisi del medesimo anno d'imposta e non può consistere in un analogo accertamento fondato su dati già nella disponibilità dell'Amministrazione, ma necessita della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973; Cass. sent. n. 26191 del 18.10.2018

Sentenza n. 0138/2021, del 21.06.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Pietro Campanile, Relatore: Patrizia Foiera

Definizione agevolata – parziale adempimento - estinzione giudizio

A seguito della definizione agevolata delle liti tributarie, il pagamento della prima rata è un parziale adempimento sufficiente alla pronuncia d'estinzione del giudizio, poiché l'esecuzione del primo versamento determina la definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente all'originaria obbligazione tributaria, istaurando un nuovo rapporto tra contribuente e Amministrazione, diverso e autonomo da quello sottostante all'avviso di accertamento, irretrattabile e che, semmai, in ipotesi di omesso integrale pagamento, darebbe luogo a un'obbligazione per l'adempimento della differenza.

Sentenza n. 0141/2021, del 21.06.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Pietro Campanile, Relatore: Patrizia Foiera

Accettazione eredità con beneficio d'inventario – dichiarazione dei redditi – responsabilità tributaria dell'erede

L'accettazione della eredità con beneficio di inventario non determina il venire meno della responsabilità tributaria e patrimoniale dell'erede per i debiti tributari del *de cuius*, rimanendo in capo all'erede l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuto il decesso del *de cuius*, potendo tuttavia beneficiare del diritto a non rispondere "*ultra vires hereditatis*".

Cass. sent. n. 1790 del 28.1.2005

Sentenza n. 0151/2021, del 05.07.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Pietro Campanile, Relatore: Morena Plazzi

Società di capitali a ristretta base azionaria – destinazione degli utili – onere della prova

Nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ove siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. Tale presunzione non contraddice il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. La prova contraria del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili grava sul contribuente.

Cass. 11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass. 19/12/2019, n. 33976; Cass. 24/01/2019, n. 1947; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 18/10/2017, n. 24534).

Sentenza n. 0196/2021, del 04.10.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Giacomo Gasperini, Relatore: Patrizia Foiera

Transazione immobiliare - clausola risolutiva espressa – nuovo atto traslativo - Imposta di registro in misura fissa - esclusione

L'atto di transazione immobiliare, ai fini dell'applicazione del beneficio di imposta in misura fissa, non può considerarsi dipendente dalla clausola risolutiva espressa nel contratto traslativo precedente quando le parti hanno stipulato un nuovo e indipendente atto traslativo (nel caso in esame la natura autonoma dell'atto traslativo si determina dai plurimi eventi giudiziari con effetti interruttivi intercorsi tra la stipula dei due contratti, dalla reale volontà delle parti di attribuire all'atto un effetto traslativo *ex nunc*, dalla mancanza dell'annotazione a margine dell'atto di vendita dell'intervenuta risoluzione ex art. 2655 c.c.).

Art. 28 DPR n. 131/1986

Sentenza n. 0198/2021, del 04.10.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Giacomo Gasperini, Relatore: Patrizia Foiera

Agevolazioni fiscali – terreni agricoli - rapporto di pertinenzialità

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale relativa all'acquisto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti, è ravvisabile un rapporto di pertinenza tra il fondo e il fabbricato solo nell'ipotesi nella quale il secondo insista sul terreno agricolo, poiché solamente in tal senso l'immobile potrà ritenersi funzionale al miglioramento quantitativo e qualitativo del terreno agricolo.

Art. 2 comma 4 bis d.l. n. 194/2009; Cass. sent. n. 24342/2019

Sentenza n. 0200/2021, del 04.10.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Giacomo Gasperini, Relatore: Patrizia Foiera

Società di comodo o “non operative” – interpello disapplicativo – inversione dell'onere della prova

Ai fini della disapplicazione della normativa sulle società “non operative”, grava sul contribuente l'onere della prova dell'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto.

Art. 30, comma 4 bis, della legge n. 724/94; Cass. ordinanza n. 13699 del 5.7.2016; Cass. sent. n. 21358 del 21.10.2015; Cass. sent. 4156/2018; Cass. sent. n. 26728/2017

Sentenza n. 0244/2021, del 15.11.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Roberto Roccarì, Relatore: Patrizia Foiera

Vendita di immobile – Maggiore valore imponibile - Obbligo di sopralluogo - metodo comparativo pluriparametrico – criterio Market Comparison Approach

Ai fini dell'accertamento sul valore imponibile di un immobile oggetto di compravendita è attendibile e idoneamente motivata la stima fatta dall'Ufficio Provinciale del Territorio del maggior valore dell'immobile ottenuta senza effettuare il

sopralluogo, poiché il valore dell'immobile può essere correttamente determinato mediante il metodo comparativo pluriparametrico derivato dal Market Comparison Approach, con operazioni di riallineamento e di omogeneizzazione dei prezzi.

Artt. 51 e 52 d.P.R. n. 131/1986 T.U. Registro; Cass. sent. n. 11956 del 10 giugno 2016

Sentenza n. 0246/2021, del 15.11.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Roberto Roccari, Relatore: Patrizia Foiera

Avviso di accertamento – notificazione degli atti tributari - formato digitale – formato cartaceo - PEC

È idoneo e valido l'avviso di accertamento consegnato in formato cartaceo e non in formato digitale poiché per l'Amministrazione Finanziaria sussiste la possibilità, e non l'obbligo, di emettere i propri atti tributari in formato digitale e procedere alla loro notifica a mezzo pec, nulla pregiudicando la notifica con modalità cartacea.

Art. 2, comma 6 bis, d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82; Art. 60 comma 7 D.P.R. n. 600/1973

Sentenza n. 0246/2021, del 15.11.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Forlì
Presidente: Roberto Roccari, Relatore: Patrizia Foiera

Avviso di accertamento – qualificazione giuridica del contratto - contestazioni -

Non rileva ai fini delle irregolarità contabili contestate con l'avviso di accertamento, la questione sulla qualificazione e sulla natura giuridica del contratto (il caso in esame è relativo a un'illegittima duplicazione del costo e un'omessa contabilizzazione di una nota di credito, per cui il ricorrente eccepiva che non si trattava di un contratto di vendita, come qualificato dall'Agenzia, bensì di un contratto estimatorio e/o in conto vendita con la previsione dell'obbligo di ritiro dell'invenduto da parte della società alienante e con l'effetto giuridico traslativo della proprietà e del conseguimento del reddito in capo alla società acquirente solo al momento della vendita ai clienti).

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA

Presidente: Vittorio Zanichelli

Responsabile del Massimario presso la CTP: Mirella Guicciardi

Massimatore: Mirella Guicciardi

Sentenza n. 0089/2021, del 12.02.2021, Sez. 01

Commissione tributaria provinciale di Modena

Presidente: Vittorio Zanichelli, Relatore: Domenico Truppa

Accertamento analitico-induttivo – Imposte sul reddito – Calcolo presuntivo – Stima percorrenza autovettura noleggiata – Dati di consumo – Libretto autovettura – Inaffidabilità.

Ai fini dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa basato su elementi extracontabili, sono inaffidabili i dati desumibili dal libretto di circolazione dell'autovettura noleggiata.

d.P.R. n. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d)

Sentenza n. 0154/2021, del 08.03.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Modena

Presidente e relatore: Mirella Guicciardi

Processo tributario – Termini per l'impugnazione del provvedimento impositivo – Accertamento con adesione – Sospensione feriale - Cumulo

L'art. 7-*quater*, comma 18, del d.l. n. 193 del 2016, il quale stabilisce che «*I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale*» ha natura interpretativa, dunque rileva anche con riferimento alle fattispecie insorte prima della sua introduzione nell'ordinamento.

Cass. n. 22724/2020

Sentenza n. 0187/2021, del 29.03.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Ernestino Bruschetta, Relatore: Francesco Mottola

Avviso di accertamento – Società di capitali – Utili extra-contabili – Ristretta base sociale – Acquisizione della partecipazione per successione ereditaria

Nel caso di società di capitali a ristretta base la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili può operare solo con riferimento agli utili formati successivamente all'ingresso del socio nella compagine sociale (come avviene, ad esempio, nel caso di acquisizione della partecipazione per successione ereditaria).

Sentenza n. 0238/2021, del 24.04.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente e relatore: Francesco Mottola

Processo tributario – Atti impugnabili – Estratto di ruolo.

L'estratto di ruolo non è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario, tuttavia è ammissibile l'impugnazione della cartella e/o del ruolo non validamente notificato dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

Art. 19, d.lgs. 546/1992; Cass. SS.UU. n. 19704/2015

*

Sentenza n. 0272/2021, del 20.05.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente e relatore: Vittorio Zanichelli

Avviso di accertamento – Disconoscimento di costi – Antieconomicità – Non sussiste

L'Amministrazione finanziaria non può contestare l'antieconomicità di un costo motivandola in base alla minore incidenza del medesimo costo in periodi d'imposta precedenti nei quali il reddito d'impresa risultava più elevato.

Art. 109, TUIR

Avviso di accertamento – Costi inerenti – Quadri ed arredi

Sono deducibili i costi sostenuti dal contribuente per beni volti ad aumentare il senso di accoglienza della clientela nei locali in cui lo stesso contribuente svolge la propria attività (quali, a titolo esemplificativo, quadri e fotografie).

Art. 109, TUIR

Sentenza n. 0301/2021, del 16.06.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Francesco Mottola; Relatore: Riccardo Uzzo

TARI – accertamento – onere della prova – aree produttive di rifiuti speciali – sussiste.

In materia di TARI, è onere del contribuente fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, che non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, al fine di dimostrare il diritto alle esenzioni. Nella specie, il contribuente non ha fornito alcuna idonea documentazione atta a suffragare la sussistenza dell'esenzione, in quanto non ha comprovato la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali né tantomeno ha dimostrato il trattamento dei rifiuti non conferiti in conformità alla normativa vigente.

d.lgs. n. 507/1993, art. 6; Cass. 17703/2004

Sentenza n. 0308/2021, del 18.06.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Francesco Mottola, Relatore: Claudio Previdi

Accertamento – Imposte sul reddito – Operazioni oggettivamente inesistenti – Know-How – Indizi di inesistenza - Sussistono.

Sono indizi di inesistenza oggettiva dell'operazione di trasferimento di know-how, sulla base dei seguenti indizi: l'assenza di terzietà tra venditore ed acquirente, la sproporzione del corrispettivo pattuito rispetto al valore esposto in bilancio, il pagamento con ricorso alla compensazione, l'assenza di vantaggi economici, in termini di maggior fatturato, derivanti dall'operazione. A ciò si aggiunge l'assenza di prova circa l'effettività dell'operazione da parte del ricorrente.

Art. 2697 c.c.

Sentenza n. 0359/2021, del 20.07.2021, Sez. 02
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Ernestino Bruschetta; Relatore: Francesco Mottola

Accertamento societario – società di capitali a ristretta base azionaria – presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci – definizione agevolata delle controversie tributarie – ritenute alla fonte sugli utili distribuiti ai soci non qualificati – sussiste.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, pur non operando una presunzione legale come nel caso delle società di persone, non può considerarsi illogica la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto conto della complicità che normalmente accomuna le compagini sociali ristrette. Nella specie, essendo divenuti incontestabili – a seguito della definizione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018 (c.d. Pace fiscale), del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società di capitali a ristretta base azionaria – i rilievi nello stesso contenuti con i quali l'Agenzia delle entrate ha proceduto all'imputazione e tassazione degli utili occulti non dichiarati ed a contestare le omesse ritenute sugli utili distribuiti ai soci non qualificati, è da ritenersi legittimo e fondato il successivo avviso di accertamento che recupera le ritenute alla fonte, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 600/1973.

d.P.R. n. 600/1973, art. 27

Sentenza n. 0401/2021, del 23.09.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Francesco Mottola; Relatore: Riccardo Uzzo

Accertamento – indagini finanziarie – giustificazione di ogni versamento bancario – necessità – opzione per la contabilità semplificata – irrilevanza.

Gli articoli 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 contemplano una presunzione legale relativa in virtù della quale sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Quest'ultimo, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio della libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre ad attenta verifica da

parte del giudice. La prova deve essere analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea ai fatti imponibili.

d.P.R. n. 600/1973, art. 32; d.P.R. n. 633/1972, art. 51; Cass. 27642/2020, 26768/2020, 5579/2019

Sentenza n. 0439/2021, del 23.09.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Francesco Mottola; Relatore: Uzzo Riccardo

Accertamento – preclusioni probatorie - presupposto.

Il divieto di utilizzare in giudizio documenti non esibiti in sede amministrativa opera soltanto nel caso in cui ci sia stata una specifica richiesta da parte dell'Amministrazione e un rifiuto o un occultamento da parte del contribuente, non essendo sufficiente che quest'ultimo non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti successivamente prodotti in sede giudiziaria. Pertanto, nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia generica, non opera la preclusione probatoria prevista dall'art. 52, comma 5, DPR 633/1972.

d.P.R. n. 633/1972, art. 52, co. 5.

Reddito d'impresa – costi deducibili – onere della prova.

I costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, devono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. È inoltre pacifico che grava sul contribuente l'onere di provare il requisito dell'inerenza dei costi oltre che la loro effettiva sussistenza ed il loro preciso ammontare attraverso una documentazione di supporto dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della spesa di cui non è sufficiente addurre l'avvenuta contabilizzazione

d.P.R. 917/1986, art. 109

Sentenza n. 0457/2021, del 27.10.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente e relatore: Francesco Mottola

Avviso di accertamento – Regime c.d. dei minimi – Requisito della novità dell'attività svolta.

L'attività professionale avviata a seguito di periodi di tirocinio, pratica ed apprendistato non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta dal contribuente.

Art. 27, d.l. n. 98/2011

Sentenza n. 0463/2021, del 02.11.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Francesco Mottola, relatore: Claudio Previdi

Processo tributario – Contributo unificato – Prenotazione a debito – Amministrazione dello Stato – Università.

Le Università sono enti di diritto pubblico autonomo e distinto dalla Amministrazione dello Stato. Pertanto non sono ammesse al beneficio della prenotazione a debito del contributo unificato.

Art. 6, L. n. 168/1989; Art. 158, T.U.S.G.

Sentenza n. 0487/2021, del 16.11.2021, Sez. 03
Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Vittorio Zanichelli; Relatore: Francesco Mottola

IVA – sanzioni – violazioni formali – mancata trasmissione della dichiarazione d'intento - punibilità.

In tema di sanzioni tributarie, costituiscono violazioni formali quelle che, pur non incidendo sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta (come le sanzioni di carattere sostanziale), comportano un pregiudizio all'attività di accertamento; di contro, sono violazioni meramente formali quelle che non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, le quali, come previsto dall'art. 6,

comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, non sono punibili. L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione della dichiarazione di intenti non può dar luogo ad una violazione meramente formale, giacché tale obbligo si correla all'esigenza di consentire un efficace controllo sull'applicazione della disciplina in tema di IVA e, in particolare, del regime di riscossione dell'imposta relative ad operazioni di cessione intracomunitaria o all'esportazione. Nella specie, la mancata trasmissione della dichiarazione d'intento, valevole a dimostrare l'applicabilità del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8 d.P.R. n. 633/1973, da parte della società contribuente all'Agenzia delle entrate ha impedito a quest'ultima di apprezzare lo status di esportatore abituale e la presenza di plafond disponibile da parte della predetta società.

d.P.R. n. 633/1973, art. 8; d.lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis; Cass. 901/2019, 27598/2018

Sentenza n. 0489/2021, del 18.11.2021, Sez. 03

*Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente e Relatore: Francesco Mottola*

Avviso di liquidazione – Difetto di motivazione – Nullità dell'atto

La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto ed intellegibile, la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l'impugnazione sia la contestazione di tale pretesa.

L'impugnazione dell'atto da parte del contribuente che sia riuscito a comprendere in autonomia le ragioni giuridiche sottese alla ripresa erariale non sana il vizio di motivazione.

Art. 7, L. n. 212/2000.

Sentenza n. 0493/2021, del 22.11.2021, Sez. 02

*Commissione tributaria provinciale di Modena
Presidente: Ernestino Bruschetta, Relatore: Mirella Guicciardi*

Accertamento – Imposte sul reddito – Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova – Grava sul contribuente – Prova dell'inerenza – Incombe al contribuente – IVA – Mancato pagamento – Assenza di azioni volte al recupero – Requisiti emissione nota di credito – non sussistono.

Nell'eventualità in cui l'Amministrazione finanziaria abbia portato elementi volti a minare l'effettività delle prestazioni, ritenute pertanto oggettivamente inesistenti, spetta al contribuente offrire la prova contraria, quindi circa l'effettività storica e reale delle suddette prestazioni.

L'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza dei costi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sul contribuente.

Il mancato pagamento (in tutto o in parte) del corrispettivo assume rilievo ai fini dell'emissione della nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 DPR n. 633/72 esclusivamente nel caso in cui il creditore abbia esperito le azioni volte al recupero del proprio credito, ma non abbia trovato soddisfacimento (ris. n. 195/E del 2008).

Art. 2697 c.c. d.P.R. n. 633/1972, Art. 26; Cass. 17799/2007; Cass. 18767/2014

Sentenza n. 0500/2021, del 22.11.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Modena

Presidente: Ernestino Bruschetta, Relatore: Guicciardi Mirella

Avviso di accertamento - Notifica a mezzo pec – perfezionamento della notifica - Ricorso introduttivo – inammissibilità del ricorso.

La notifica eseguita a mezzo pec si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui si genera la ricevuta di consegna emessa dal gestore pec del destinatario stesso indipendentemente dall'apertura del messaggio. Il comportamento negligente del destinatario dell'avviso di accertamento che omette di controllare la propria casella di posta elettronica certificata non assume rilievo circa il momento di perfezionamento della notifica e di inizio del decorso del termine di cui all'art. 21 del d.lgs 546/1992.

d.lgs. n. 546/1992, art. 38

Sentenza n. 0501/2021, del 23.11.2021, Sez. 03

Commissione tributaria provinciale di Modena

Presidente: Francesco Mottola, Relatore: Enrico Saracini

Avviso di accertamento – Frode IVA – Diligenza dell'acquirente – Adeguatezza della struttura aziendale del cedente

L'effettiva esecuzione delle prestazioni assunte dalle imprese cedenti costituisce riscontro alla effettiva sussistenza di una struttura aziendale adeguata al perseguimento del loro oggetto sociale, di talché è da escludersi una macroscopica negligenza - ai limiti del dolo - in capo al soggetto acquirente al fine di appurare la indole effettiva, e non di mera cartiera, del soggetto cedente.

Cass. n. 24490/2015, Cass. n. 25575/2014, Cass. n. 23560/2012.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Presidente: Alberto Pederali

Responsabile del Massimario presso la CTP: Mirella Guicciardi

Massimatore: Mirella Guicciardi

Sentenza n. 0049/2021, del 26.02.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia

Presidente e Relatore: Marco Montanari

Processo tributario – atti impugnabili – risposta ad istanza di interpello ex art. 11, comma 1, L. n. 212/2000 – non impugnabile

Le risposte ad interpello di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 212/2000 non costituiscono atti impugnabili dinnanzi alla Commissione tributaria.

L. n. 212/2000, art. 11; D.Lgs. n. 156/2015, art. 6, co. 1

Sentenza n. 0103/2021, del 14.04.2021, Sez. 02

Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia

Presidente: Marco Montanari, Relatore: Romano Manfredini

Avviso di addebito – contributi previdenziali – difetto di giurisdizione – inammissibilità del ricorso

Il ricorso proposto dinnanzi alla Commissione tributaria avverso l'avviso di addebito per contributi previdenziali è inammissibile per difetto di giurisdizione. I contributi previdenziali sono entrate le quali non hanno natura tributaria.

d.lgs. n. 546/1992, art. 2

Cartella di pagamento – iscrizione di ipoteca – termine ex art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/1973 – non sussiste

Il termine a partire dal quale le somme iscritte a ruolo divengono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca ex art. 77, d.P.R. n. 602/1973 è quello di cui all'art. 50, co. 1, d.P.R. n. 602/1973, senza che assuma rilievo quanto disposto all'art. 50, co. 2, d.P.R. n. 602/1973.

d.P.R. n. 602/1973, artt. 50 e 77

Sentenza n. 0125/2021, del 04.05.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente: Marco Montanari, Relatore: Romano Manfredini

IRPEF – accertamento analitico-presuntivo – sussunzione del valore accertato ai fini di un tributo ad altri tributi

In tema di accertamento tributario, il valore accertato dall'Amministrazione finanziaria ai fini di un'imposta vincola la stessa Amministrazione anche nell'ambito applicativo di altri tributi ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi d'imposta non stabiliscano differenti criteri di valutazione.

d.P.R. n. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d); Cass. 19321/2006

IVA – indennità per la perdita dell'avviamento commerciale – assoggettamento – non sussiste

L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non fronteggia alcuna prestazione di servizi, in quanto trattasi di indennità volta a ristorare una perdita correlata alla cessazione del rapporto di locazione. Pertanto, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non è assoggettabile ad IVA.

L. n. 392/1978, art. 34; Cass. 23515/2020, 29180/2019

Sentenza n. 0162/2021, del 14.06.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente e Relatore: Marco Montanari

Avviso di accertamento – periodo d'imposta – autonomia – oneri pluriennali – decadenza

In ragione dell'autonomia di ciascun periodo d'imposta, il termine decadenziale per il disconoscimento della deduzione di quote di oneri pluriennali decorre dal periodo d'imposta in cui si verifica il fatto economico che ha determinato l'obbligo o la facoltà di ripartire il componente di reddito in più periodi d'imposta.

d.P.R. n. 600/1973, art. 22, co. 2 ed art. 43; L. n. 212/2000, art. 8, co. 5

Avviso di accertamento – costi deducibili – spese sostenute per la difesa degli amministratori

Le spese sostenute per la difesa degli amministratori in relazione ad imputazioni conseguenti all'esercizio del loro mandato in favore della società sono deducibili dal reddito d'impresa.

d.P.R. n. 917/1986, art. 109

Avviso di accertamento – ricavi in nero – rinuncia del contribuente ad una penale – presunzione – accertamento induttivo – presupposti

La rinuncia di una società a riscuotere una penale nei confronti del contraente inadempiente non può, per essa stessa, riverberarsi in una presunzione di incasso di ricavi "in nero". L'equivalenza tra penale non fatta valere e ricavi "in nero" presuppone, in ogni caso, un accertamento di tipo induttivo e, pertanto, ne devono essere giustificati i presupposti.

d.P.R. n. 600/1973, art. 39, co. 1, lett. d) e comma 2

Sentenza n. 0170/2021, del 21.06.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente: Alberto Pederiali, Relatore: Bruno Romitelli

TARI – attività non ricomprese in una specifica categoria – analogia destinazione d'uso

In materia di TARI le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Sentenza n. 0217/2021, del 23.08.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente: Alberto Pederiali, Relatore: Mara Reggioni

Avviso di accertamento – raddoppio dei termini – onere di allegazione della denuncia – non sussiste

In materia di raddoppio dei termini accertativi, non sussiste in capo all'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di allegazione all'avviso di accertamento della denuncia.

Avviso di accertamento – motivazione – onere di allegazione della documentazione citata nell'avviso di accertamento – documentazione in possesso della parte – non sussiste

In materia di motivazione dell'avviso di accertamento, non sussiste alcun obbligo di allegazione al provvedimento impositivo della documentazione già prodotta dalla parte in sede di verifica e restituita alla stessa parte al termine della verifica.

d.P.R. n. 600/1973, art. 42

Sentenza n. 0256/2021, del 13.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente: Marco Montanari, Relatore Romano Manfredini

Istanza di rimborso – crediti d'imposta IRPEG ed IRAP – prescrizione decennale – atti interruttivi della prescrizione

Le richieste di informazioni del contribuente circa lo stato di lavorazione dell'istanza di rimborso hanno valore interruttivo della prescrizione, in quanto tali richieste esprimono la volontà dello stesso contribuente di far valere il proprio diritto al credito.

Codice civile, art. 2946

Sentenza n. 0258/2021, del 15.12.2021, Sez. 01
Commissione tributaria provinciale di Reggio nell'Emilia
Presidente e relatore: Marco Montanari

Avviso di accertamento – art. 157, D.l. n. 34/2020 – notifica ante tempus del provvedimento impositivo – nullità dell'atto

L'avviso di accertamento il cui termine di decadenza, calcolato senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, scade tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dev'essere notificato, a pena di nullità del provvedimento impositivo, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

d.l. n. 34/2020, art. 157

INDICE CRONOLOGICO DELLE MASSIME DELLA CTR EMILIA-ROMAGNA

(con annotazione del numero di pagina)

Sentenza n. 0001/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	7
Sentenza n. 0002/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	7
Sentenza n. 0006/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	8
Sentenza n. 0007/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	8
Sentenza n. 0012/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	9
Sentenza n. 0014/2021, del 08.01.2021, Sez. 05	9
Sentenza n. 0019/2021, del 11.01.2021, Sez. 08	10
Sentenza n. 0041/2021, del 11.01.2021, Sez. 12	10
Sentenza n. 0043/2021, del 11.01.2021, Sez. 12	11
Sentenza n. 0046/2021, del 12.01.2021, Sez. 10	11
Sentenza n. 0048/2021, del 13.01.2021, Sez. 03	12
Sentenza n. 0050/2021, del 13.01.2021, Sez. 03	12
Sentenza n. 0057/2021, del 18.01.2021, Sez. 04	13
Sentenza n. 0068/2021, del 19.01.2021, Sez. 03	13
Sentenza n. 0081/2021, del 21.01.2021, Sez. 09	14
Sentenza n. 0087/2021, del 21.01.2021, Sez. 10	14
Sentenza n. 0094/2021, del 21.01.2021, Sez. 09	15
Sentenza n. 0104/2021, del 22.01.2021, Sez. 08	15
Sentenza n. 0105/2021, del 22.01.2021, Sez. 08	16
Sentenza n. 0106/2021, del 22.01.2021, Sez. 08	16
Sentenza n. 0113/2021, del 22.01.2021, Sez. 13	17
Sentenza n. 0117/2021, del 25.01.2021, Sez. 12	17
Sentenza n. 0121/2021, del 25.01.2021, Sez. 12	17
Sentenza n. 0124/2021, del 25.01.2021, Sez. 12	18
Sentenza n. 0126/2021, del 25.01.2021, Sez. 12	18
Sentenza n. 0129/2021, del 25.01.2021, Sez. 14	19
Sentenza n. 0134/2021, del 25.01.2021, Sez. 02	19
Sentenza n. 0140/2021, del 27.01.2021, Sez. 01	20

Sentenza n. 0141/2021, del 27.01.2021, Sez. 01	20
Sentenza n. 0142/2021, del 25.01.2021, Sez. 14	21
Sentenza n. 0166/2021, del 01.02.2021, Sez. 07	21
Sentenza n. 0168/2021, del 25.01.2021, Sez. 04	22
Sentenza n. 0176/2021, del 03.02.2021, Sez. 04	22
Sentenza n. 0180/2021, del 03.02.2021, Sez. 13	23
Sentenza n. 0184/2021, del 05.02.2021, Sez. 04	23
Sentenza n. 0185/2021, del 05.02.2021, Sez. 04	24
Sentenza n. 0190/2021, del 10.02.2021, Sez. 04	24
Sentenza n. 0192/2021, del 10.02.2021, Sez. 04	25
Sentenza n. 0195/2021, del 11.02.2021, Sez. 10	25
Sentenza n. 0196/2021, del 11.02.2021, Sez. 10	26
Sentenza n. 0205/2021, del 11.02.2021, Sez. 10	26
Sentenza n. 0206/2021, del 12.02.2021, Sez. 01	27
Sentenza n. 0208/2021, del 12.02.2021, Sez. 01	27
Sentenza n. 0210/2021, del 15.02.2021, Sez. 12	28
Sentenza n. 0211/2021, del 15.02.2021, Sez. 12	28
Sentenza n. 0212/2021, del 15.02.2021, Sez. 12	29
Sentenza n. 0214/2021, del 15.02.2021, Sez. 06	29
Sentenza n. 0218/2021, del 15.02.2021, Sez. 04	30
Sentenza n. 0225/2021, del 17.02.2021, Sez. 01	30
Sentenza n. 0235/2021, del 18.02.2021, Sez. 01	30
Sentenza n. 0247/2021, del 19.02.2021, Sez. 08	31
Sentenza n. 0248/2021, del 19.02.2021, Sez. 13	32
Sentenza n. 0249/2021, del 19.02.2021, Sez. 13	32
Sentenza n. 0254/2021, del 22.02.2021, Sez. 03	33
Sentenza n. 0257/2021, del 19.02.2021, Sez. 08	33
Sentenza n. 0259/2021, del 22.02.2021, Sez. 05	34
Sentenza n. 0261/2021, del 22.02.2021, Sez. 12	34
Sentenza n. 0267/2021, del 23.02.2021, Sez. 06	35
Sentenza n. 0269/2021, del 23.02.2021, Sez. 06	35
Sentenza n. 0298/2021, del 24.02.2021, Sez. 07	36
Sentenza n. 0302/2021, del 24.02.2021, Sez. 07	36
Sentenza n. 0328/2021, del 12.03.2021, Sez. 05	37
Sentenza n. 0333/2021, del 15.03.2021, Sez. 08	37

Sentenza n. 0334/2021, del 15.03.2021, Sez. 08.....	38
Sentenza n. 0336/2021, del 17.03.2021, Sez. 04.....	38
Sentenza n. 0340/2021, del 18.03.2021, Sez. 12.....	39
Sentenza n. 0367/2021, del 22.03.2021, Sez. 13.....	39
Sentenza n. 0369/2021, del 22.03.2021, Sez. 13.....	40
Sentenza n. 0376/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	40
Sentenza n. 0378/2021, del 23.03.2021, Sez. 08.....	41
Sentenza n. 0382/2021, del 23.03.2021, Sez. 08.....	41
Sentenza n. 0387/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	42
Sentenza n. 0390/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	42
Sentenza n. 0391/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	43
Sentenza n. 0394/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	43
Sentenza n. 0395/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	44
Sentenza n. 0396/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	44
Sentenza n. 0399/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	45
Sentenza n. 0400/2021, del 22.03.2021, Sez. 14.....	45
Sentenza n. 0403/2021, del 24.03.2021, Sez. 09.....	46
Sentenza n. 0412/2021, del 24.03.2021, Sez. 07.....	47
Sentenza n. 0417/2021, del 26.03.2021, Sez. 06.....	47
Sentenza n. 0421/2021, del 26.03.2021, Sez. 12.....	48
Sentenza n. 0425/2021, del 26.03.2021, Sez. 12.....	48
Sentenza n. 0430/2021, del 26.03.2021, Sez. 12.....	49
Sentenza n. 0441/2021, del 29.03.2021, Sez. 04.....	49
Sentenza n. 0445/2021, del 30.03.2021, Sez. 10.....	50
Sentenza n. 0447/2021, del 30.03.2021, Sez. 10.....	50
Sentenza n. 0451/2021, del 30.03.2021, Sez. 14.....	51
Sentenza n. 0456/2021, del 01.04.2021, Sez. 05.....	51
Sentenza n. 0464/2021, del 07.04.2021, Sez. 07.....	52
Sentenza n. 0465/2021, del 07.04.2021, Sez. 07.....	52
Sentenza n. 0467/2021, del 07.04.2021, Sez. 07.....	53
Sentenza n. 0470/2021, del 12.04.2021, Sez. 12.....	53
Sentenza n. 0473/2021, del 12.04.2021, Sez. 10.....	54
Sentenza n. 0476/2021, del 12.04.2021, Sez. 08.....	54
Sentenza n. 0495/2021, del 15.04.2021, Sez. 03.....	55
Sentenza n. 0496/2021, del 15.04.2021, Sez. 03.....	56

Sentenza n. 0500/2021, del 16.04.2021, Sez. 06.....	56
Sentenza n. 0506/2021, del 16.04.2021, Sez. 06.....	57
Sentenza n. 0508/2021, del 16.04.2021, Sez. 12.....	57
Sentenza n. 0510/2021, del 16.04.2021, Sez. 12.....	58
Sentenza n. 0512/2021, del 19.04.2021, Sez. 12.....	58
Sentenza n. 0525/2021, del 19.04.2021, Sez. 13.....	59
Sentenza n. 0529/2021, del 19.04.2021, Sez. 13.....	59
Sentenza n. 0537/2021, del 20.04.2021, Sez. 04.....	60
Sentenza n. 0538/2021, del 20.04.2021, Sez. 04.....	61
Sentenza n. 0539/2021, del 20.04.2021, Sez. 04.....	61
Sentenza n. 0542/2021, del 19.04.2021, Sez. 10.....	62
Sentenza n. 0543/2021, del 19.04.2021, Sez. 10.....	62
Sentenza n. 0546/2021, del 21.04.2021, Sez. 08.....	63
Sentenza n. 0550/2021, del 21.04.2021, Sez. 08.....	64
Sentenza n. 0557/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	64
Sentenza n. 0560/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	65
Sentenza n. 0562/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	65
Sentenza n. 0564/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	66
Sentenza n. 0571/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	66
Sentenza n. 0579/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	67
Sentenza n. 0580/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	67
Sentenza n. 0582/2021, del 20.04.2021, Sez. 07.....	68
Sentenza n. 0583/2021, del 23.04.2021, Sez. 09.....	68
Sentenza n. 0584/2021, del 23.04.2021, Sez. 09.....	69
Sentenza n. 0588/2021, del 23.04.2021, Sez. 12.....	69
Sentenza n. 0592/2021, del 21.04.2021, Sez. 07.....	70
Sentenza n. 0593/2021, del 21.04.2021, Sez. 07.....	70
Sentenza n. 0597/2021, del 21.04.2021, Sez. 07.....	71
Sentenza n. 0598/2021, del 21.04.2021, Sez. 07.....	71
Sentenza n. 0601/2021, del 21.04.2021, Sez. 07.....	72
Sentenza n. 0611/2021, del 27.04.2021, Sez. 04.....	72
Sentenza n. 0612/2021, del 27.04.2021, Sez. 04.....	73
Sentenza n. 0613/2021, del 27.04.2021, Sez. 04.....	73
Sentenza n. 0615/2021, del 28.04.2021, Sez. 10.....	74
Sentenza n. 0618/2021, del 28.04.2021, Sez. 05.....	74

Sentenza n. 0623/2021, del 28.04.2021, Sez. 05	75
Sentenza n. 0624/2021, del 28.04.2021, Sez. 05	75
Sentenza n. 0629/2021, del 28.04.2021, Sez. 05	76
Sentenza n. 0630/2021, del 28.04.2021, Sez. 05	76
Sentenza n. 0632/2021, del 29.04.2021, Sez. 10	77
Sentenza n. 0641/2021, del 03.05.2021, Sez. 12	77
Sentenza n. 0645/2021, del 03.05.2021, Sez. 12	78
Sentenza n. 0658/2021, del 06.05.2021, Sez. 04	78
Sentenza n. 0659/2021, del 10.05.2021, Sez. 12	79
Sentenza n. 0660/2021, del 10.05.2021, Sez. 13	79
Sentenza n. 0661/2021, del 12.05.2021, Sez. 09	80
Sentenza n. 0666/2021, del 04.05.2021, Sez. 03	80
Sentenza n. 0677/2021, del 17.05.2021, Sez. 13	81
Sentenza n. 0684/2021, del 14.05.2021, Sez. 08	81
Sentenza n. 0685/2021, del 14.05.2021, Sez. 08	82
Sentenza n. 0690/2021, del 18.05.2021, Sez. 04	82
Sentenza n. 0692/2021, del 19.05.2021, Sez. 10	83
Sentenza n. 0698/2021, del 21.05.2021, Sez. 10	83
Sentenza n. 0704/2021, del 21.05.2021, Sez. 10	84
Sentenza n. 0708/2021, del 21.05.2021, Sez. 12	84
Sentenza n. 0723/2021, del 25.05.2021, Sez. 08	85
Sentenza n. 0729/2021, del 24.05.2021, Sez. 14	85
Sentenza n. 0737/2021, del 24.05.2021, Sez. 14	86
Sentenza n. 0741/2021, del 24.05.2021, Sez. 14	86
Sentenza n. 0748/2021, del 26.05.2021, Sez. 10	87
Sentenza n. 0751/2021, del 26.05.2021, Sez. 07	87
Sentenza n. 0760/2021, del 26.05.2021, Sez. 07	88
Sentenza n. 0763/2021, del 26.05.2021, Sez. 07	88
Sentenza n. 0772/2021, del 31.05.2021, Sez. 12	89
Sentenza n. 0774/2021, del 31.05.2021, Sez. 12	89
Sentenza n. 0775/2021, del 31.05.2021, Sez. 12	89
Sentenza n. 0779/2021, del 31.05.2021, Sez. 06	90
Sentenza n. 0782/2021, del 31.05.2021, Sez. 06	90
Sentenza n. 0787/2021, del 07.06.2021, Sez. 12	91
Sentenza n. 0788/2021, del 07.06.2021, Sez. 12	91

Sentenza n. 0790/2021, del 08.06.2021, Sez. 06.....	92
Sentenza n. 0801/2021, del 11.06.2021, Sez. 08.....	92
Sentenza n. 0807/2021, del 14.06.2021, Sez. 10.....	93
Sentenza n. 0817/2021, del 18.06.2021, Sez. 09.....	93
Sentenza n. 0826/2021, del 21.06.2021, Sez. 13.....	94
Sentenza n. 0834/2021, del 21.06.2021, Sez. 13.....	94
Sentenza n. 0835/2021, del 22.06.2021, Sez. 09.....	95
Sentenza n. 0844/2021, del 21.06.2021, Sez. 14.....	95
Sentenza n. 0845/2021, del 21.06.2021, Sez. 14.....	96
Sentenza n. 0865/2021, del 21.06.2021, Sez. 14.....	96
Sentenza n. 0869/2021, del 23.06.2021, Sez. 07.....	97
Sentenza n. 0870/2021, del 23.06.2021, Sez. 07.....	97
Sentenza n. 0874/2021, del 23.06.2021, Sez. 07.....	98
Sentenza n. 0875/2021, del 23.06.2021, Sez. 07.....	98
Sentenza n. 0876/2021, del 23.06.2021, Sez. 07.....	98
Sentenza n. 0880/2021, del 29.06.2021, Sez. 08.....	99
Sentenza n. 0882/2021, del 29.06.2021, Sez. 08.....	99
Sentenza n. 0883/2021, del 29.06.2021, Sez. 08.....	100
Sentenza n. 0884/2021, del 01.07.2021, Sez. 04.....	100
Sentenza n. 0886/2021, del 01.07.2021, Sez. 04.....	101
Sentenza n. 0892/2021, del 05.07.2021, Sez. 13.....	101
Sentenza n. 0896/2021, del 05.07.2021, Sez. 13.....	102
Sentenza n. 0905/2021, del 05.07.2021, Sez. 12.....	102
Sentenza n. 0909/2021, del 05.07.2021, Sez. 12.....	103
Sentenza n. 0929/2021, del 06.07.2021, Sez. 08.....	103
Sentenza n. 0919/2021, del 05.07.2021, Sez. 04.....	104
Sentenza n. 0939/2021, del 06.07.2021, Sez. 08.....	104
Sentenza n. 0944/2021, del 06.07.2021, Sez. 08.....	105
Sentenza n. 0945/2021, del 12.07.2021, Sez. 12.....	105
Sentenza n. 0948/2021, del 12.07.2021, Sez. 10.....	106
Sentenza n. 0951/2021, del 12.07.2021, Sez. 10.....	106
Sentenza n. 0959/2021, del 13.07.2021, Sez. 04.....	107
Sentenza n. 0989/2021, del 15.07.2021, Sez. 10.....	107
Sentenza n. 0990/2021, del 15.07.2021, Sez. 10.....	108
Sentenza n. 0998/2021, del 19.07.2021, Sez. 04.....	109

Sentenza n. 1002/2021, del 23.07.2021, Sez. 04.....	109
Sentenza n. 1003/2021, del 23.07.2021, Sez. 04.....	110
Sentenza n. 1005/2021, del 23.07.2021, Sez. 04.....	110
Sentenza n. 1007/2021, del 29.07.2021, Sez. 10.....	111
Sentenza n. 1013/2021, del 02.08.2021, Sez. 01.....	111
Sentenza n. 1023/2021, del 05.08.2021, Sez. 01.....	112
Sentenza n. 1032/2021, del 06.08.2021, Sez. 01.....	112
Sentenza n. 1033/2021, del 06.08.2021, Sez. 01.....	113
Sentenza n. 1040/2021, del 06.08.2021, Sez. 01.....	113
Sentenza n. 1045/2021, del 06.08.2021, Sez. 01.....	114
Sentenza n. 1066/2021, del 19.08.2021, Sez. 09.....	114
Sentenza n. 1067/2021, del 31.08.2021, Sez. 09.....	115
Sentenza n. 1084/2021, del 03.09.2021, Sez. 03.....	115
Sentenza n. 1099/2021, del 14.09.2021, Sez. 04.....	116
Sentenza n. 1108/2021, del 17.09.2021, Sez. 10.....	116
Sentenza n. 1111/2021, del 20.09.2021, Sez. 12.....	117
Sentenza n. 1113/2021, del 21.09.2021, Sez. 06.....	117
Sentenza n. 1119/2021, del 20.09.2021, Sez. 10.....	118
Sentenza n. 1124/2021, del 22.09.2021, Sez. 10.....	118
Sentenza n. 1126/2021, del 22.09.2021, Sez. 10.....	119
Sentenza n. 1128/2021, del 22.09.2021, Sez. 10.....	119
Sentenza n. 1144/2021, del 24.09.2021, Sez. 14.....	120
Sentenza n. 1152/2021, del 27.09.2021, Sez. 14.....	120
Sentenza n. 1160/2021, del 28.09.2021, Sez. 01.....	121
Sentenza n. 1172/2021, del 30.09.2021, Sez. 10.....	121
Sentenza n. 1178/2021, del 29.09.2021, Sez. 07.....	122
Sentenza n. 1180/2021, del 29.09.2021, Sez. 07.....	122
Sentenza n. 1187/2021, del 01.10.2021, Sez. 04.....	123
Sentenza n. 1188/2021, del 01.10.2021, Sez. 04.....	123
Sentenza n. 1190/2021, del 01.10.2021, Sez. 04.....	124
Sentenza n. 1192/2021, del 07.10.2021, Sez. 10.....	125
Sentenza n. 1205/2021, del 07.10.2021, Sez. 07.....	125
Sentenza n. 1208/2021, del 07.10.2021, Sez. 07.....	126
Sentenza n. 1209/2021, del 07.10.2021, Sez. 07.....	126
Sentenza n. 1215/2021, del 05.10.2021, Sez. 06.....	127

Sentenza n. 1223/2021, del 05.10.2021, Sez. 06.....	127
Sentenza n. 1231/2021, del 18.10.2021, Sez. 10.....	128
Sentenza n. 1232/2021, del 18.10.2021, Sez. 10.....	128
Sentenza n. 1234/2021, del 18.10.2021, Sez. 10.....	129
Sentenza n. 1235/2021, del 20.10.2021, Sez. 10.....	129
Sentenza n. 1247/2021, del 22.10.2021, Sez. 09.....	130
Sentenza n. 1248/2021, del 22.10.2021, Sez. 09.....	130
Sentenza n. 1268/2021, del 25.10.2021, Sez. 14.....	131
Sentenza n. 1271/2021, del 27.10.2021, Sez. 08.....	131
Sentenza n. 1275/2021, del 27.10.2021, Sez. 08.....	132
Sentenza n. 1285/2021, del 28.10.2021, Sez. 13.....	132
Sentenza n. 1285/2021, del 28.10.2021, Sez. 13.....	133
Sentenza n. 1322/2021, del 08.11.2021, Sez. 12.....	133
Sentenza n. 1325/2021, del 08.11.2021, Sez. 12.....	134
Sentenza n. 1329/2021, del 10.11.2021, Sez. 07.....	134
Sentenza n. 1332/2021, del 10.11.2021, Sez. 07.....	135
Sentenza n. 1333/2021, del 10.11.2021, Sez. 07.....	135
Sentenza n. 1345/2021, del 11.11.2021, Sez. 04.....	136
Sentenza n. 1347/2021, del 12.11.2021, Sez. 12.....	136
Sentenza n. 1353/2021, del 16.11.2021, Sez. 10.....	137
Sentenza n. 1360/2021, del 15.11.2021, Sez. 10.....	137
Sentenza n. 1374/2021, del 22.11.2021, Sez. 10.....	138
Sentenza n. 1382/2021, del 22.11.2021, Sez. 06.....	138
Sentenza n. 1399/2021, del 24.11.2021, Sez. 07.....	139
Sentenza n. 1400/2021, del 24.11.2021, Sez. 07.....	139
Sentenza n. 1407/2021, del 24.11.2021, Sez. 07.....	140
Sentenza n. 1412/2021, del 24.11.2021, Sez. 07.....	140
Sentenza n. 1415/2021, del 24.11.2021, Sez. 07.....	141
Sentenza n. 1422/2021, del 30.11.2021, Sez. 06.....	141
Sentenza n. 1440/2021, del 29.11.2021, Sez. 14.....	142
Sentenza n. 1442/2021, del 01.12.2021, Sez. 06.....	142
Sentenza n. 1443/2021, del 01.12.2021, Sez. 06.....	143
Sentenza n. 1450/2021, del 02.12.2021, Sez. 13.....	143
Sentenza n. 1462/2021, del 06.12.2021, Sez. 12.....	144
Sentenza n. 1463/2021, del 06.12.2021, Sez. 12.....	144

Sentenza n. 1489/2021, del 10.12.2021, Sez. 04.....	145
Sentenza n. 1492/2021, del 10.12.2021, Sez. 04.....	145
Sentenza n. 1494/2021, del 13.12.2021, Sez. 04.....	146
Sentenza n. 1506/2021, del 14.12.2021, Sez. 14.....	146
Sentenza n. 1519/2021, del 14.12.2021, Sez. 14.....	147
Sentenza n. 1528/2021, del 15.12.2021, Sez. 04.....	147
Sentenza n. 1536/2021, del 20.12.2021, Sez. 08.....	148
Sentenza n. 1540/2021, del 21.12.2021, Sez. 12.....	148
Sentenza n. 1542/2021, del 21.12.2021, Sez. 12.....	149
Sentenza n. 1544/2021, del 21.12.2021, Sez. 12.....	149
Sentenza n. 1546/2021, del 22.12.2021, Sez. 10.....	149
Sentenza n. 1555/2021, del 22.12.2021, Sez. 07.....	150
Sentenza n. 1559/2021, del 22.12.2021, Sez. 01.....	150
Sentenza n. 1565/2021, del 22.12.2021, Sez. 01.....	151
Sentenza n. 1582/2021, del 23.12.2021, Sez. 02.....	152
Sentenza n. 1584/2021, del 23.12.2021, Sez. 09.....	152
Sentenza n. 1590/2021, del 24.12.2021, Sez. 01.....	153
Sentenza n. 1591/2021, del 24.12.2021, Sez. 01.....	153
Sentenza n. 1594/2021, del 24.12.2021, Sez. 01.....	154
Sentenza n. 1595/2021, del 24.12.2021, Sez. 01.....	154
Sentenza n. 1599/2021, del 24.12.2021, Sez. 01.....	155
Sentenza n. 1603/2021, del 29.12.2021, Sez. 04.....	155
Sentenza n. 1604/2021, del 29.12.2021, Sez. 02.....	156
Sentenza n. 1611/2021, del 29.12.2021, Sez. 01.....	156
Sentenza n. 1616/2021, del 29.12.2021, Sez. 01.....	157
Sentenza n. 1621/2021, del 30.12.2021, Sez. 01.....	157
Sentenza n. 1629/2021, del 30.12.2021, Sez. 01.....	158
Sentenza n. 1632/2021, del 30.12.2021, Sez. 01.....	158
Sentenza n. 1639/2021, del 31.12.2021, Sez. 07.....	159

INDICE ANALITICO DELLE MASSIME DELLA CTR EMILIA-ROMAGNA

(con annotazione del numero di pagina)

A

Accertamento

competenza territoriale · 68
disconoscimento di costi · 26

Accertamento bancario

riconducibilità ad attività d'impresa · 85
riqualificazione ente · 11

Accertamento con adesione · 18; 31

Accertamento in rettifica

vendita di immobili · 75

Accertamento induttivo

analitico · 23
estinzione della società · 44
furto scritture contabili · 57
requisiti · 92

Accertamento sintetico · 29; 30; 90

redditometro · 41; 114; 155; 157

Accise

combustibile da grassi animali · 103
esenzione fonti rinnovabili · 107
furto gasolio · 57
società consortile · 67

Accise sull'energia elettrica

esenzione fonti rinnovabili · 143
indebitamente versata · 130

Agevolazioni prima casa

determinazione superficie utile · 56; 137

Agevolazioni

interventi di riqualificazione energetica (beni merce) · 36

Associazioni sportive dilettantistiche - ASD

attività pubblicitaria · 61

detrazione IVA · 87

locazione campi · 61

responsabilità · 105

sponsorizzazioni · 89; 95

Atti impugnabili · 119

Attività commerciale

affitto unico ramo d'azienda · 88

allevamento cuccioli di cane · 24

somministrazione di alimenti e bevande in associazione culturale · 25

Avviso di accertamento

motivazione · 82

Avviso di liquidazione

carenza di motivazione · 59

B

Buona fede

conciliazione · 53

C

Cartelle di pagamento

pagamento parziale · 82

prescrizione · 18; 49

Cartelle esattoriali

prova della notifica · 89

Cessione all'esportazione · 32

prova · 7

Cessione d'azienda

esercizio di competenza · 52

responsabilità del cessionario · 30

solidarietà cedente/cessionario · 124

Cessione di diritto reale minore · 54

Cessione di partecipazioni

obbligazione dell'intermediario · 110

Cessione energia elettrica

impianto fotovoltaico · 74

Classamento catastale

cava di ghiaia · 54

immobile antico di pregio · 98

immobile di interesse storico artistico · 98

obbligo di motivazione · 20; 33; 80

possibilità di rettifica · 118

Competenza territoriale

atti di riscossione · 139

Contrabbando

autocamion immatricolato extra-UE · 102

Contraddittorio

(preventivo) diritto al · 27; 133

controllo formale della dichiarazione · 107

endoprocedimentale (IVA) · 123

studi di settore · 33

Controllo automatizzato · 91

termine di pagamento dell'avviso di irregolarità · 19

Convenzione contro le doppie imposizioni · 34; 37; 100; 106; 117

assenza · 148

Costituzione in giudizio

Agenzia delle Entrate - Riscossione · 66

D

Dazi doganali

dazi antidumping · 106

Declaratoria d'incostituzionalità di norma tributaria · 86

Dichiarazione d'intenti

omessa trasmissione · 72

Dichiarazione tributaria

emendabilità in sede contenziosa · 29; 155
errori ed omissioni a danno del contribuente · 64

Difetto di giurisdizione

TIA · 116

E

Esterovestizione · 98

IRES · 10; 41; 132; 133

F

Fallimento

imposta di registro · 9
impugnazione della società fallita · 63
IRPEF · 50
IVA · 92
presunzione di distribuzione utili ai soci per intervenuto fallimento · 134
termine di impugnazione per intervenuto fallimento · 137

Fermo amministrativo

difetto di giurisdizione · 38
pregiudizio grave per il contribuente · 17

I

ICI

abitazione principale · 35
agevolazione terreni agricoli · 121
area di ristoro autostradale · 40
consorzi di bonifica · 87
dies a quo · 121
ente religioso · 11; 24; 32; 65
esenzione attività sanitarie e assistenziali · 91
esenzione fabbricati rurali · 138
riduzione rendita catastale · 105
scuola paritaria · 101
soggettività passiva Consorzio · 126
termini di decadenza · 151

Imposta di registro

- agevolazione · 51
- atti annullati · 48
- atto conoscibile · 132
- aumento di capitale con conferimento di immobile · 148
- benefici prima casa · 15; 37
- cessione d'azienda · 13; 22
- condanna al pagamento degli interessi · 43
- conferimento d'azienda e cessione di quote · 13
- contratto a favore di terzo · 147
- criterio comparativo immobili · 19
- criterio prezzo/valore · 130
- delibazione di sentenza straniera · 79
- enunciazione · 115
- immobile di lusso · 38
- indici OMI · 99
- potere di riqualificazione · 96
- rettifica del valore · 34
- riqualificazione atto · 128
- risoluzione del contratto per mutuo dissenso · 35

Imposta di successione

- istituto del coacervo · 136

Imposta ipotecaria e catastale

- qualifica di area edificabile · 150
- successione di norme · 153

Imposta sui trasferimenti · 22

Imposta sulla pubblicità

- cabina fotografica · 115

Imposta sulle donazioni

- patto di famiglia · 83

Imposta sulle scommesse

- solidarietà · 120; 144

Impugnabilità

- avviso bonario · 114
- diniego interpello disapplicativo · 157

Impugnazione

- motivi · 21; 112; 131; 138
- specificità motivi d'appello · 83

IMU

- abitazione principale · 8; 35; 81; 84; 140
- consorzi di bonifica · 87; 145
- immobile a uso religioso · 104
- impianto fotovoltaico · 78
- onlus · 36
- procedura DOCFA · 119
- scrittura privata registrata · 150
- soggettività passiva Consorzio · 126
- sospensione del pagamento fino alla vendita · 146

INAIL

- compensazione orizzontale del credito · 94

Indagini finanziarie

- lavoratore autonomo · 104
- presunzione · 72

Interruzione del giudizio

- cancellazione dal registro delle imprese · 62

IRAP

- autonoma organizzazione dell'attività · 12; 75; 78; 93
- concessione di servizi · 71
- esclusione agevolazione taglio cuneo fiscale · 159
- esenzione · 49

IRES

- credito per spese di efficientamento · 94
- deduzione perdite d'esercizio · 109
- impianto fotovoltaico · 140
- imputazione per trasparenza degli utili · 10
- operazioni inesistenti · 17; 142
- perdite pregresse a fusione · 60
- prescrizione debiti iscritti in bilancio · 116

IRPEF

- canoni non percepiti · 76
- caparra penitenziale · 76
- compossesto immobili · 47
- deducibilità delle somme erogate da un coniuge all'altro · 69
- fondo pensione integrativo · 152
- redditi da fabbricato (risoluzione contratto di locazione) · 111
- residenza fiscale · 106

Iscrizione ipotecaria

impignorabilità dei beni · 129

IVA

aliquota agevolata acqua potabile (bene pubblico) · 71

autofattura · 152

detrazione costi per attività preparatorie all'avvio dell'impresa · 135

dichiarazione tardiva · 99; 122

disconoscimento del credito · 89

frode carousel · 96

imposta non dovuta · 127

operazioni contabili (emissione fattura) · 27

operazioni inesistenti · 61; 70; 97; 112; 125; 158

prestazioni sanitarie · 120

prestazioni sanitarie "cosmetiche" · 100

pro-rata di detrazione · 17

rimborso · 15

sanzioni amministrative · 12

società cessata · 86

società consortile · 86

L

Leasing

IMU · 50; 59; 88; 126

IVA · 42

Legittimazione processuale

curatore dell'eredità · 13

Legittimo affidamento · 113

Litisconsorzio facoltativo

avviso di liquidazione imposta di registro a notaio · 23

ente creditore e concessionario della riscossione · 74

M

Marchio

indeducibilità costi · 44

Misure emergenziali

istanza di trattazione orale · 122

Monitoraggio fiscale

disponibilità finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata · 139

Motivazione

imposta di registro · 108

imposta ipotecaria e catastale · 108

sentenza di primo grado · 10

Motivazione apparente · 154

N

Notifica

a mezzo PEC · 45

conoscenza dell'atto entro il termine di decadenza · 97

copia fotostatica · 128

decesso del contribuente (accertamento) · 62

elezione di domicilio · 95

operatore privato · 42

perfezionamento · 16

presunzione di conoscenza · 45

relata di (contestazione-querela di falso) · 40

scissione degli effetti per il notificante e il destinatario · 144

società cancellata dal registro delle imprese · 14

O

Obbligazione solidale · 84

Omessa dichiarazione

metodo induttivo · 48

Onere della prova

accertamento sintetico · 155

capacità contributiva · 29

deducibilità dei costi ai fini IRES · 17

elusione fiscale · 145

ente non commerciale · 68

Esenzione TARI · 46

inerenza dei costi infragruppo · 149

istanza di rimborso attraverso dichiarazione tardiva · 149

prestazioni da contratto d'opera · 149

rimborsi dei crediti tributari · 153

società estera interposta · 67

P

Presunzione di distribuzione utili ai soci

accertamento con adesione · 129

società a ristretta base partecipativa · 16; 31; 80; 90; 110

Presunzione semplice · 33

Principio di affidamento · 101

Principio di inerenza

imposte sui redditi · 156

impresa commerciale · 26

impresa commerciale · 39

IRES · 125

Processo tributario

appello incidentale · 118

atti impugnabili · 142

confini del giudizio · 58

decadenza impugnazione · 103

definizione liti pendenti a seguito di controllo ex art. 36 bis · 156

delega di firma · 55

difetto di sottoscrizione · 154

documenti non esibiti in fase amministrativa · 141

e processo penale (doppio binario) · 93; 134

efficacia del giudicato esterno · 141

firma digitale · 127

inammissibilità · 39; 56

legittimazione passiva · 9

principio di non contestazione · 123

processo telematico · 81

prova documentale · 143

responsabilità processuale aggravata dell'evasore c.d. totale · 20

richiesta di produzione dei documenti originali · 73

sottoscrizione del ricorso introduttivo · 147

spese legali · 14

vizio di ultrapetizione · 154

Processo verbale di contestazione

efficacia probatoria · 146

Proventi da macchine da gioco · 58

R

Redditi di fabbricati

risoluzione del contratto di locazione mediante scrittura privata · 102

Redditi di lavoro dipendente

applicabilità del regime agevolato ai trasfettisti · 135

residente all'estero · 37

rimborsi spese chilometrici · 47

Redditi d'impresa

accantonamento per rischio processuale · 21

deducibilità dei costi · 28

determinazione presuntiva · 52

rivalutazione terreni · 30

Redditi fondiari

risoluzione locazione ad uso abitativo · 79

Redditometro

IRPEF · 53

prova presuntiva · 30

Rendita catastale

pale eoliche · 51

Robin Hood Tax · 64

Royalties

controllata al 100% · 100

società controllata estera · 117

tranfrontaliere · 34

S

Sanzioni · 7

contribuente soggetto a procedura concorsuale · 136

persona giuridica · 158

responsabilità persone giuridiche · 85

Società

estinzione e cancellazione-responsabilità dei soci · 25

Società collegate

stessa compagine sociale · 28

Società in concordato preventivo

perdita beneficio sanzione ridotta · 131

Spese di pubblicità e rappresentanza-distinzione · 69

Sponsorizzazioni

operazioni inesistenti · 77

presunzione di deducibilità · 77; 89; 95

Studi di settore · 33; 109; 113

T

Transazione

spese legali · 8

Trust

effetto traslativo · 43; 111

imposte ipotecarie catastali · 66; 70

V

Visto di conformità

mancato controllo CAAF · 73

*Finito di stampare
da Grafiche SIGEM S.r.l.
nel mese di Marzo 2023*

*© Tutti i diritti riservati a favore della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
dell'Emilia-Romagna
(già Commissione tributaria regionale
per l'Emilia-Romagna)*


*Vietata la riproduzione totale o parziale dell'opera
senza l'approvazione della
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
dell'Emilia-Romagna
(già Commissione tributaria regionale
per l'Emilia-Romagna)*

Organizzazione generale: Gianvito Mastropasqua

Con la collaborazione



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -



9 788604 342345